

Corte d'Appello di Venezia

Fratelli Bruzzi appellanti

contro

Ditta Damini e Bonotto

11 aprile 1930 - Venezia -

2 maggio 1930 - Venezia -

Roma 17 Dicembre 1929

EGREGI AVVOCATI RADAELLI E SCHENATI

I Fratelli ~~Bruzzi~~ di Villimpenta, che sono ricorsi in appello con il patrocinio di un collega di Treviso e di un mio nipote - testé defunto - l'Avv. Menini, mi avvertono che essi si sono appellati alla Corte di Venezia elegendo il proprio domicilio nel loro studio e nominandoli loro procuratori.

Io ho steso, per incarico dei fratelli Bruzzi e in sostituzione di mio nipote Menini, la memoria di appello, ma desidero anzitutto mettermi d'accordo col loro per sapere se hanno avuto in proposito istruzioni e informazioni dai fratelli Bruzzi.

La causa è fra i fratelli Bruzzi appellanti e la Ditta Damini e Bonotto appellata.

Con i migliori saluti Dev.mo

Avv. Radaelli e Schenati
Fondamenta S. Group Venezia

avv. Badalchi e Schiavato
Fondamenta S. Lorenzo
Venezia

Lettera ai Breggi al
17 dicembre 19

OFFICINE MECCANICHE

Fratelli Bruzzi - Villimpenta

(MANTOVA) - ITALY

C. C. I. MANTOVA N. 4785

Villimpenta, li

18/12/

1929

5

Eccellento,

La causa è stata rinviata
allo udimento del 10 gennaio 1930.

Al sig. avv. Nicaro m. ho restituito il fascicolo,
attendendo da lei istruzioni dove lo devo mandare.

Compieco alla presente la citazione di appello
che dove avrà l'indirizzo esatto degli avv.
di Venezia.

Allo suo prima venuta nel Mantovano o a
Verona, se non la disturbo, la pregherei di farmi
avvertito.

Ringraziando, auguro buone feste
Natalizie cordiali saluti.

uff.
off.

Giuseppe Bruzzi.

Telegrammi: BRUZZI - Villimpenta
Stazione Ferroviaria: NOGARA

STUDIO

Avv. PIETRO E IPPOLITO RADAELLI

S. MAURIZIO N. 2691 - VENEZIA

VENEZIA, li 18/12=1929

Telefono N. 5-02

Illmo. Signor

avv. IVANOE BONONI

R O M A

=====
Cso. Umberto I

BRUZZI = DAMINI : a Sua pregma. 17 corr.: dai Signori Bruzzi non abbiamo avuto alcuna informazione in proposito. Abbiamo interpellato i patroni della causa e cioè gli avv. ti prof. Bruno Lattes ed Angelo Biscaro di Treviso.

Se crede, Lei può scrivere direttamente ai detti Avvocati.

Con ossequio

Luigi Spaventa

*Scritto l'11 gennaio
comunicando la lettera dell'avv.
Angelo Biscaro*

STUDIO
Avv. PIETRO E IPPOLITO RADAELLI
S. MAURIZIO N. 2691 - VENEZIA



PREFERITE
ORIENTAL
E LE PIU



Illmo/ Signor

avv. Ivano e Bonomi

Corso Umberto I
Palazzo Maragnoli

R O M A

MONT
ATTINI
CONTINUARE
A DOMICILIO



Treviso 21-12-1929

Ecc.mo Sig.On.avv.Ivano Bonomi

Corso Umberto I-Palazzo Marignoli-
Roma

Il sig.avv.Radaelli di Venezia mi informa della richiesta da Lei fatta in ordine alla causa di appello Bruzzi contro Damini.

La causa è stata per ora rinviata alla udienza del 10 Gennaio pv.

Ho consegnato ai clienti tutto l'incarto perchè Lei potesse approntare la comparsa conclusionale, e ritengo che Lei vorrà assumere la discussione orale che avanti alla Corte di Venezia assume una notevole importanza.

Con distinti ossequi

Giuseppe Caroluzi

avv. prof. Lattes A. Biscaro-Treviso

Ecc.mo Signor On. avv. Ivano Bonomi

Corso Umberto I- Palazzo Marignoli

Roma





OFFICINE MECCANICHE

Fratelli Bruzzi - Villimpenta

(MANTOVA) - ITALY

C. C. I. MANTOVA N. 4785

Villimpenta, li 20/12/ 1929

5

Eccellento,

A pregiata sua del 20 corr. mese
di Treviso ho parlato col prof. Lattes e sono riusci-
sto d'accordo che per la costituzione della
compagnia di rifello avrebbe pensato lei.
Ho ricevuto lettera di consenso dell' avv. Niscaro.
Se è necessario fosse ritornare a Treviso e anche
a Venezia a parlare cogli avvocati.
A Mantova sempre sottopra, un eto malcontento.
Il Msi lavora sempre per la carriera Reale; per
che faccia bene. Anche a Ostiglia tutta fa di loro.
Se rinnovo i migliori auguri per le feste e per
l'anno nuovo

Cordiali saluti
offici
Dionisio Bruzzi

Treviso 6 - 1 - 1930

Ecc./mo Sig. On. avv. Ivano Bonomi

La onorevolezza di Lei deve essere onorata in ogni modo e in ogni caso
e in ogni caso deve essere onorata in ogni modo e in ogni caso

Corso Umberto 1° n/184

ROSA M. A.

Causa Bruzzi - Damini

A Sua testé ricevuta - Nel giudizio di primo grado svoltosi
avanti il Tribunale di Treviso io ho avuto unicamente funzioni
di procuratore in rappresentanza del Suo compianto Nipote avv.
Menini.

Notificatasi la sentenza mentre l'avvocato Menini era ancora
in vita i signori Bruzzi mi indicarono di interporre appello e
ciò feci subito. L'avv. Ippolito Radaelli di Venezia è stato de-
legato come procuratore presso quella Corte.

Alla E.V. i signori Bruzzi si sono poi rivolti per la trattazio-
ne del giudizio di appello. Apprendo ora che Lei ha dià appron-
tata la comparsa difensiva.

Avanti la Corte Veneta però si vuole ch e/ le cause siano di-
scusse oralmente, e la discussione orale ha una notevole impor-
tanza, perchè le cause, specie se di media importanza come quel-
la dei signori Bruzzi, vengono delibate dal Collegio, per non di-
re decise, subito dopo la discussione.

Pertanto se Lei interverrà alla discussione allora la compar-
sa può essere senz'altro inviata al procuratore avv. Radaelli; se
Lei invece non crede o non può intervenire alla trattazione orale,

allora i signori Bruzzi devono decidere se desiderano affidare la discussione all'avv. Radaelli, che è pure un avvocato diligente e pienamente capace.

Corso Umberto I° n° 184

Con distinti ossequi

Causa Bruzzi - Damini

A Sua testè ricevuta - Nel giudizio di primo grado svolto davanti il Tribunale di Treviso io ho avuto unicamente l'onore di procuratore in rappresentanza del Suo compianto nipote avv. Menini.

Notificata la sentenza mentre l'avvocato Menini era ancora in vita i signori Bruzzi mi indicarono di interporre appello e ciò feci subito. L'avv. Radaelli di Venezia è stato designato come procuratore presso quella Corte.

Alla E.V. i signori Bruzzi si sono poi rivolti per la trattazione del giudizio di appello. Apprendo ora che lei ha già approvato la comparsa difensiva.

Avanti la Corte Veneta però si vuole che la causa siano discussa oralmente, e la discussione orale ha una notevole importanza, perché la causa, specie se di media importanza come quella dei signori Bruzzi, vengono deliberate dal Collegio, per non dire decise, subito dopo la discussione.

Pertanto se lei interverrà alla discussione allora la comparsa può essere senz'altro inviata al procuratore avv. Radaelli; lei invece non crede o non può intervenire alla trattazione orale.

Treviso 6-I-1930

Ecc.mo Sig.On.avv.Ivanoe Bonomi

Corso Umberto I- 184

Roma

Causa Bruzzi- Damini

A Sua testè ricevuta- Nel giudizio di primo grado svoltosi avanti il Tribunale di Treviso io ho avuto unicamente funzioni di procuratore in rappresentanza del Suo compianto Nipote avv.Menini.

Notificatasi la sentenza mentre l'avv.Menini era ancora in vita i signori Bruzzi mi incaricarono di interporre appello e ciò feci subito.L'avv.Ippolito Radaelli di Venezia è stato delegato come procuratore presso quella Corte.

Alla E.V.i signori Bruzzi si sono poi rivolti per la trattazione del giudizio di appello.Apprendo ora che Lei ha già approntata la comparsa difensiva.

Avanti la Corte Veneta però si vuole che le cause siano discusse oralmente ,e la discussione orale ha una notevole importanza,perchè le cause,specie se di media importanza come quella dei signori Bruzzi, vengono deliberate dal Collegio,per non dire decise,subito dopo la discussione.

Pertanto se Lei interverrà alla discussione allora la comparsa può essere senz'altro inviata al procuratore avv.Radaelli; se Lei invece non crede o non può intervenire alla trattazione orale,allora i signori Bruzzi devono decidere se desiderano affidare la discussione all'avv Radaelli,che è pure un avvocato diligente e pienamente capace.

Con distinti ossequi

Luigi Augusto Nicoraz



Ricevuta di raccomandata N. 4013

Conservare la presente per il caso di reclami. Tutte le indicazioni relative alla raccomandata sono trascritte sui registri dell'Ufficio Postale. Il mittente può a tergo della presente prendere nota del destinatario e del suo indirizzo.

Firma dell'Impiegato

Avv. PIETRO RADAELLI

Avv. IPPOLITO RADAELLI

Avv. GIOVANNI SCHENATO — Venezia, 13 gennaio 1930

VENEZIA

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562

A S.E.

avv. IVANOE BONOMI

R O M A

=====

BRUZZI = DAMINI : ho ricevuto la citazione con la copia della Sua memoria: dai fratelli Bruzzi non ho ancora avuto nulla.

La causa è al 7 febbraio ed ho visto che Ella è informata come alla Corte di Appello di Venezia si dà importanza alla discussione orale. La prego pertanto di comunicarmi se Ella verrà a discutere, e se il giorno 7 Febbraio Le è comodo : prenderò così gli accordi necessari col collega avversario.

La prego altresì di dirmi se la memoria da Lei comunicatami è definitiva e cioè nel senso se ne posso depositare una copia in Cancelleria per il Presidente, essendo qui consuetudine di depositare almeno una copia della memoria prima della discussione.

Molto onorato di poter mettermi in relazione con Lei, Le porgo i miei distinti ossequi

Dei. affluenti

STUDIO

Avv. PIETRO E IPPOLITO RADAELLI

S. MAURIZIO N. 2691 - VENEZIA



A S.E.

avv. I V A N O E B O N O M I

R O M A



P. Libertà H



Roma 18 Gennaio 1930

EGREGIO COLLEGA,

Ho la sua lettera del 13 corr. , e sono sorpreso che i Fratelli Bruzzi non abbiano ancora preso diretto contatto con lei.

Come le ho scritto ed ho scritto all'avv. Biscaro di Treviso, la mia situazione è questa: incaricato da mio nipote (che era allora già gravemente ammalato) e per vivo desiderio del Sig. Dionigio Bruzzi, io ho stesa la memoria, che le ho mandata, dopo una rapida lettura della sentenza e di alcuni atti di causa. Ma il fascicolo è stato ripreso dal Bruzzi che doveva mandarlo credo a Treviso allo Studio dell'Avv. Biscaro. Per questo non ho potuto completare la memoria con le conclusioni e rifinirla con qualche particolare che forse mi è sfuggito.

Veda Lei di provvedere al suo completamento e di provvedere altresì alle copie e al deposito.

Io posso venire a Venezia il giorno 7 Febbraio; desidero soltanto conoscere l'ora dell'udienza.

Naturalmente passerò prima al suo Studio per gli opportuni accordi.

Con i migliori saluti

Dev/mo

Avv. Giovanni Chenato
S. Marco 2691 Venezia

OFFICINE MECCANICHE

Fratelli Bruzzi - Villimpenta

(MANTOVA) - ITALY

C. C. I. MANTOVA N. 4785

Villimpenta, li 21 gennaio 1920 192

5

Eccellenza,

Ho ricevuto la sua lettera e
la ringrazio vivamente.

Le ho all' avv. Schenato avvertendolo che alla
discussione della causa, fissata per il 7 febbraio,
desidererei la di lei presenza?

All' avv. Schenato ho già scritto standogli l'indirizzo
carico di procuratore, come ella mi raccomandava,
e di metterla d'accordo con lei.

Unitamente alla presente le invio la parcella
ricevuta dal fu avv. Mezzini.

Avrei desiderato parlarle verbalmente per metterla
d'accordo, anzi se il 7 febbraio andrà a Venezia
venga ad incontrarla in ogni modo trattandosi
di parcella di avvocato mi rimetto a lei, quello
che dirà lei sarà ben fatto.

Ringraziando, con osservanza
aff. Gioseppe Bruzzi.

Avv. PIETRO RADAELLI

Avv. IPPOLITO RADAELLI

Avv. GIOVANNI SCHENATO Venezia 27 Gennaio 1930/Vlll.

VENEZIA

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562

A S.E.

On. avv. IVANOE BONOMI

R O M A

=====

Dai Sigg. Bruzzi ho avuto una lettera in data 21 corrente e scriverò loro perchè mi facciano tenere il fascicolo.

Le udienze qui alla Corte si tengono alle ore dodici, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì.

Il Collega avversario, avv. Dalla Favera di Treviso, mi comunica a mezzo del suo procuratore che per il giorno 7 febbraio non è pronto a discutere, e domanda un breve rinvio, preferendo il venerdì. Sono d'accordo d'interpellare la S.V. sulla concessione del rinvio, e per conoscere, in caso positivo, il giorno da Lei preferito: così all'udienza del 7 febbraio si potrà fare un rinvio per discussione con precedenza. Se desidera avere il fascicolo, La prego di avvertirmi.

Con ossequio

con affetto

Avv. Giovanni Schenato
S. Maurizio N. 2691 Venezia

Roma, 29 gen. 1950

Egregio Avvocato,

Non ho alcuna difficoltà
a consentire il rinvio chiesto
dall'egregio avv. Dalla Favera. Se
l'avvocato avversario dovesse
presentare qualche ~~memoria~~
comparsa (come farò
certamente) la prego di
mandarmela per visione.
Per la data della futura
udienza veda lei di concordare
con il collega avversario. Io
sarò libero nel febbraio e
credo anche nei primi giorni di
marzo.
Con i migliori saluti

Ermano Moi - Ostiglia ::

Ostiglia li 30 Junnis 1980

Caro Giuseppe

Marta' al mercato ho trovato un
malmente l'amico Bucci' il quale mi ha fatto vedere
la tua lettera del 27 corrente riguardante la faccenda
del fu tuo nipote Avv. Marinis.

Ho predisposto per il fatto che tu gli
chiedi la spiegazione degli altri due gradi della faccenda
questioni delle Macchinis.

Come tu ho fatto personalmente, la giunta
degli onorari appese a me ed al mio amico un po'
relevante; può essere l'amico Bucci' ha in te il
massimo del riguardo, ti serviva, unitamente a me
chiedendoti il tuo parere.

Parere tutto tuo, però, veramente il vero
avvocato dell'amico Bucci' era tu, mentre tuo
nipote non era che il procuratore, dato che era l'unico
ciliato a Mantova.

Ripeto che per rilevare, sinceramente, che
gli onorari parvero a noi un po' eccessivi, tenendo conto

delle ripetute tue affermazioni, che la causa doveva essere relativamente
poco, molto più, che battendosi d'aver d'fronte uno che prendendo
~~l'uffa~~ si poteva accomodarlo con una affar infera, il pensiero
dell'amico Bucci, quando ha ricevuto il conto dell'Avv. Menini, non
ha ved. d' lui parlato, tenendo presente che il suo legittimo interesse
era tu, e solo con te doveva liquidare direttamente:
Poco il pochi si rivolge a te chiedendoti il tuo
parere sulla specifica.

L'amico Bucci non fa questione d'insinuare
qualche cosa. Desidera solamente sapere da te se la specifica man-
data dall'Avv. Mantovani è giusta o meno da un punto stabilito,
e tu francamente hai risposto ~~che~~ che
sopra la tua specifica degli atti del grav. che così mandata
avanti dato il tuo parere (parere giunto pochi dall'Facella
risulta che il maggior onorario era dovuto a te.

Stamattina ho trovato Bucci al mercato e
Mantova e l'ho trovato d' mala umoy, essend' appena ritor-
nato dal famoso mio Avv. Mantovani.

Ha andato per aver, detto tua specifica colle
suaccennate lettere del 2° con la specificazione della parola.

L'Avv. Mantovani gli rispose (cioè che non credi) che
tu invece hai scritto a lui, che lui solo era quello che
poteva liquidare la faccenda. Il Bucci ^{allora} ha chiesto una rida-
zione e lui ha risposto negativamente, anzi pretende il
saldo per porri venturo.

Tuoi bene immaginari di quale stato l'animo
si trova il mio amico, e così, pochi come si disse tante volte
se ai gli Bucci sapevano che la causa doveva essere stata
affar, potendo loro liquidare direttamente e pagarla affar
meo.

3/ Con questo non voglio dire che cost' questa carta, ma quando si porta dall' Avv Mantovani la tua lettera chiedendo ilucidazioni per spedire, e si ha la risposta che ha fatto, cost' l'Avv. mantovani, si rimane malamente.

Per il punto della mia presente lettera punto per punto chiedo subito a tuo nipote Avv Mantovani la Silvicola della Specifica.

Per cost' che il tuo impiego, che lo lasci direttamente all'amico Buzzi, questo lo accetterei senz'altro.

Il prego quindi fare subito e da te prego anche a mio nome, punto, come tu sai, se ce ne vorrà cost' un amico tuo e mio che ha speso

ogni cosa contro il suo vero interesse, e propriamente
l'amico Buys.

Ami miei in affetto, io personalmente
della tua risposta,

Catoluzzi salute
tua
Giuseppe

Ad. La tua nonna la signora un'adante la
causa Donni Bonotto (ora in casa) la parella
del avv. Merini era il 1780 contro £ 1400 che
ha dato in acconto l'amico Buys.

Fratelli Bruzzi - Villimpenta

(MANTOVA) - ITALY

C. C. I. MANTOVA N. 4785

Villimpenta, li

1/2/930

192

5. Eccellento,

Lei sarà andar casualmente
a Ostiglia e mi visiterà cogli amici e lei fedeli; il
fior una lo visiti; lo visiti; e per qualche minuto, giovedì
a Mantova.

Col mio più grande dolore appresi dagli amici osti-
ghesi che il M. si è un uomo finito, non solo fisicamente,
mente, ma anche moralmente.

Ne ha fatte di tutti i colori e sta combinandone ancora
di grosse, non sente più nessun consiglio, ha perduto
ogni dignità di uomo.

In questi giorni venterà anche senza deposito di carta,
alla di lei prima venuta da queste parti le spiegherò
ogni cosa.

Eccellento, gli amici ostigliesi, e molto mio, la pregano
vivamente di non prestar più fede al M. e di que-
rarsene bene.

Anch'io sarò costretto ad abbandonarlo, me ne ha fatte
troffe di grosse.

Il giorno 7 corrente esse dove pagare per lei una
causale di L. 2000 che me avallata
Giovedì andai dal sig. avvocato Mantovani; ma
a quanto pare non sembra disposto di accordar
mi nessuna rivoluzione

Mi rivolgo a lei, Eccellenza, e certi di fare quanto
può. Mi scusi il cuore a disturbarlo, ma è
proprio per necessità.

Ho spedito al sig. avv. Selenato il fascicolo. Credo
che la causa avrà un buon corso. Anche per questa
mi rivolgo a lei.

Si disca i miei cordiali e affettuosi saluti

e mi creda suo aff.

Giuseppe Sestini

Roma, 3 febbraio 1930

Caro Bruffi;

~~copione~~

Ho ricevuta ieri ^{l'altra} una lettera di lei che mi narra le sue vicende circa la parcella del defunto avvocato Merini. Perché non mi scrive direttamente? e perché non mi esprime liberamente il suo pensiero? [L], come ricorda, ho ricevuto le due note che le restituisco, ma mentre in una nota si vede come si è giunti a £ 2770 nell'altra non si comprende affatto come si sia ^{complessivamente} saliti a £ 10.781, e se trattasi ancora della causa Stellini, oppure se trattasi della causa ^{Danini} Bonotto. Perciò le avevo scritto di ~~far~~ mandarmi spiegazioni precise, anche per poter esprimere il mio giudizio sull' ~~questo~~ cifra che si è attribuita a me.

Circa questa somma debbo avvertire

che io ~~ho~~ ^{avevo} deciso - fin da quando il
Merrini era all'ospedale di Mantova - di
non riscuotere neppure un centesimo,
desiderando ~~di essere~~ ~~aiutato~~ con di altre
riuscimento aiutare il mio povero nipote.

Morto l'avvocato Merrini, ho scritto
al tutore del figlio avv. Mantovani, ~~di~~
per dirgli che io
ho saputo come nella parcella Bruffi

c'era una quota per me, ~~ma~~ e
che perciò - coerente a quanto avevo
promesso - ~~disponendo~~ ~~di~~ ~~essa~~ fosse
devoluta al figlio.

Ma mi scrive che la cifra ~~di~~
~~prima~~ ~~non~~ inscritta nel conto come
dovutami (£ 2500) le pare
eccessiva. Io non ho consuetudine

di fare grossi conti e desidero
soprattutto darle prova della mia
buona amicizia. Perciò oggi stepho
scrivo all'avv. Mantovani, che liquida
nell'interesse del minore, lo studio
Menni; di darle, ~~su tutto~~ ~~per~~
specialmente sulla quota che è posta
sotto il mio nome, le maggiori
agevolezze.

For qu'la ^{già esaurita} causa Stellini.

In quanto alla causa Ferraro - Barotto
~~che~~ per la quale Ella ha nominato
suo procuratore l'avv. Schenato, desidero
dichiararle subito che io, in
viaggio alla ~~su~~ vostra buona
amicizia, non desidero compenso
alcuno di avvocato, tranne il semplice

rimborso delle spese (non ferroviarie si
intende) se andrà a discuterla a Perugia.

Per ora la discussione è rinviata, ~~non~~
~~per~~ avendo aderito al desiderio dell'avvocato
avversario Della Taverna di fissare più
inanzi la discussione.

Per le spese di procuratore si intenda
pure con l'avv. Schenato e non
pensi affatto - le rispetta - a
quelle di avvocato.

Mi scriva sempre liberamente
e mi creda, con cordiali saluti,
aff

Lig. Dionigi Bruggi
(prov. Mantova)

V. L'imprenta

Roma 3 Febbraio 1930

CARO BRUZZI,

Ho ricevuta ieri l'altro una lettera di Moi che mi narra le sue vicende circa il pagamento della parcella del defunto Avvocato Menini. Perchè non mi scrive direttamente? e perchè non mi esprime liberamente il suo pensiero?

Io, come ricorda, ho ricevuto le due note che le restituisco; ma mentre in un nota si vede come si è giunti a L. 2770, nell'altra non si comprende affatto come si sia complessivamente saliti a L. 10.781, e se trattasi ancora della causa Stellini, oppure se trattasi della causa Demini Bonotto. Perciò le avevo scritto di mandarmi spiegazioni precise, anche per poter esprimerle il mio giudizio sulla cifra che si è attribuita a me.

Circa questa somma debbo avvertirla che io avevo deciso - fin da quando il Menini era all'Ospedale di Mantova - di non riscuotere neppure un centesimo, desiderando così di ulteriormente aiutare il mio povero nipote morto l'Avvocato Menini, ho scritto al tutore del figlio Avv. Mantovani, per dirgli che io sapevo come nella parcella Bruzzi c'era una quota per me, e che perciò - coerente a quanto avevo promesso - disponevo ch'essa fosse devoluta al figlio.

Moi mi scrive che la cifra inscritta nel conto come dovutami (L.2500) le pare eccessiva. Io non ho consuetudine di fare grossi conti e desidero soprattutto darle prova della mia buona amicizia. Perciò oggi stesso scrivo all'Avv. Mantovani, che liquida nell'interesse del figlio minore lo Studio Menini, di usarle, specialmente sulla quota che è posta sotto il mio nome, le maggiori agevolzze.

Roma 3 Febbraio 1930

CARO BRUNO

Fin qui è già esaurita causa Stellini.

Quanto la causa Damine - Bonotto, per la quale Ella ha nominato suo procuratore l'avv. Schenato, desidero dichiararle subito che io, in omaggio alla nostra buona amicizia, non desidero compenso alcuno di

avvocato, tranne il semplice rimborso delle spese (non ferroviarie se intende) se andrò a discuterla a Venezia.

Per ora la discussione è rinviata avendo aderito al desiderio dell'avv. avversario Della Favera di fissare più innanzi la discussione.

Per le spese di Procuratore s'intenda pure con l'avv. Schenato e non pensi affatto, le ripeto, a quelle di avvocato.

Mi scriva sempre liberamente e mi creda con cordiali saluti

to il mio nome, in maggior favorevolezza.

Avv. PIETRO RADAELLI
Avv. IPPOLITO RADAELLI
Avv. GIOVANNI SCHENATO
VENEZIA

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562

Venezia, 7 febbraio 1930

A S.E.

On. avv. IVANOE BONOMI

R O M A

=====
Corso Umberto I

La causa BRUZZI = DAMINI è stata rinviata al 14 Marzo con precedenza : non è stato possibile fare un rinvio più breve e avere contemporaneamente la certezza di poter discutere.

Ho scritto all'avv. Dalla Favera proponendogli lo scambio della comparsa prima dell'udienza, e possibilmente in questi prossimi giorni.

Ho ricevuto il fascicolo dai clienti, e che io trattengo a Sua disposizione, qualora Le occorresse.

Con devoto ossequio

de' Alfieri

*scritto a Bonomi
10 feb. 1930*

Avv. PIETRO RADAELLI
Avv. IPPOLITO RADAELLI
Avv. GIOVANNI SCHENATO
VENEZIA

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 582



A

S.E. On. avv. IVANOE

BONOMI

Corso Umberto I

(pal. Maripoli)

R O M A



Fratelli Bruzzi - Villimpenta

(MANTOVA) - ITALY

C. C. I. MANTOVA N. 4785

Villimpenta, li 8/2/930 192

5

Eccellenta

Perdoni del continuo disturbo che
le reco e grazie tante di quanto ella fa per me.
Se venerdì 14 ella andrà a Venezia a discutere
lo caso desidero conoscere con qual treno
arriverà in quella città perché io verrò alla
Stazione ad incontrarla.

Mi sono recato dal sig. avv. Mantovani e ho
versato lire duemila in acconto, spero di fare
dei buoni incassi e così liquidare il conto.

La situazione del Mo' è allarmante. Il sig. Lario
Scolari è venuto espressamente a Villimpenta
per comunicarmi che il Mo' si è appropriato
di diverse migliaia di lire incassate da clienti
senza autorizzazione e che lo avrebbe senz'altro
denunciato. Martedì andrò a Ostiglia e al nostro
prossimo incontro le riferirò ogni cosa.

Francesco i più cordiali e affettuosi saluti.
off. m.
G. Servizio Bruzzi.

OFFICINE MECCANICHE
FRATELLI BRUZZI - Villimpenta
(MANTOVA) - ITALY



5 *Suo Eccellento*

Prof. Ivo Bonomi

Piazza della Libertà 4

Roma



Avv. PIETRO RADAELLI
Avv. IPPOLITO RADAELLI
Avv. GIOVANNI SCHENATO
VENEZIA

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562

Venezia, 11 marzo 1930

A S.E. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

Le accludo la comparsa avversaria. Nessun documento nuovo viene prodotto. Come Le ho scritto, la causa è fissata per il 14 corrente, e l'avv. Dalla Favera verrà a ~~xxxxixi~~ discuterla.
Con ossequio

des. = avv. G. Schenato

Avv. ^{Conte} Schenato

San Maurizio 2691 Venezia

Impossibile venire venerdì 14. Conti rinvio
ottenendo scambio comparse.

Bonomi

Debito: 12 marzo 1930

INDICAZIONI DI URGENZA

N. 1138 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore _____

CIO TELEGRAFICO

II

ROMA

AWE IVANOE BONOMI

CORSO UMBERTO 184 ROMA

Pos.

Il Governo non assume alcuna res.
Le tasse riscosse in meno per errore
Il destinatario è invitato a firmare la
mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto

completate dal mittente.
della consegna del telegramma. In
consegna.

Ricevuto il 9 1925 ore _____
Ricevente _____

Pel Circuito N. _____



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi i caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

| QUALIFICA | DESTINAZIONE | PROVENIENZA | NUM. | PAROLE | DATA DELLA PRESENTAZIONE | | VIA INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO |
|-----------|--------------|-------------|------|--------|--------------------------|--------------|--|
| | | | | | Giorno e mese | Ore e minuti | |
| | ROMA | | | | | | |

-362 VENEZIA 49300 13 12 2055

- ASSICURATO RINVIO CAUSA BRUZZI DAMINI - SCHINATO

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.

Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.

N. B. - Primo lembo da piegare

AVANTI LA ECC; ma R. CORTE D'APPELLO DI

V E N E Z I A

Nella causa commerciale in grado d'appello promossa
con citazione 27 agosto 1929 n°3597 di rep.Uff.Giud.

Frezziati

da

Ditta FRATELLI BRUZZI DI VILLIMPENTA, in persona del

sig. Bruzzi Ugo, coi procuratori e domiciliari in
Venezia Avv. ti Radelli e Schenato e col patrocinio
del sig. Avv. = convenuto appellante =

contro

DITTA DAMINI & BONOTTO di Cavaso del Tomba (ora Cre-
merie Damini) in persona del suo titolare Sig. Rag.
Damini Italo, col procuratore e domiciliario in
Venezia Avv. Ernesto Forcollin e col patrocinio del-
l'Avv. G. Dalla Favera di Treviso = attrice appellata=

in punto

a pretese riforma di Sentenza 19 maggio = 15 Luglio

1929 del R. Tribunale C.P. di Treviso

il procuratore dell'appellata Ditta Damini comunica
la seguente

COMPARSA CONCLUSIONALE

F A T T O

Con lettera 18. maggio 1926 (nostro documento N°4) la
Ditta Fratelli Bruzzi di Villimpenta offriva alle

Ditta Damini & Bonotto la vendita di una panettatrice per burro, assicurando, tra altro, che la macchina era costruita con la massima perfezione sia tecnica che materiale e che avrebbe dato tutte le garanzie di buona lavorazione che di buon materiale per un periodo da determinarsi al momento del contratto.

La Ditta Damini & Bonotto aderì all'offerta e quindi, dopo alcune trattative, nel 25 giugno 1926 si concluse l'accordo a queste precise condizioni: La Ditta Fratelli Bruzzi si impegnava di fornire alla Ditta Damini & Bonotto la panettatrice, con tutte le garanzie di perfetto funzionamento, con quattro dischi per pani da 1 chilo, e da mezzo lunghe, tavolette quadre da mezzo chilo e panetti da 100 e 200 grammi, rotoli da chilo, da mezzo, da kg.400 e gr. 250 in conformità alle dimensioni annotate separatamente, per il prezzo complessivo di L. 13.500. La macchina doveva essere data montata e posta in opera. Il pagamento doveva essere effettuato per L. 3500 al collaudo; per lire 500 a tre mesi collaudo; per le altre L. 5000 a sei mesi. La macchina doveva essere consegnata entro il mese di luglio 1926. La Ditta Fratelli Bruzzi si impegnava di usare il materiale migliore ed assumeva una garanzia minima di un anno per quanto riguardava il funzionamento, obbligandosi

alla sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio che fossero risultati di costruzione deficiente. Assicura-
va infine che la macchina in funzione non formava al
 burro bolle d'arie e d'acqua.

Tale il contratto. Quel che avvenne poi risulta
 dalla corrispondenza in atti.

In data 27 luglio 1926 (nostro doc. N°5) la Ditta
 Damini & Bonotto osservava che il mese di luglio
 (termine stabilito per la consegna) stava per finire
 e chiedeva alla venditrice quando la macchina sareb-
 be stata spedita. Rispondeva la Ditta Bruzzi (docu-
 mento prodotto ex adverso) affermando che la macchi-
 na era già pronta, ma che, siccome nel contratto era
 no state stabilite delle forme di misura diversa da
 quelle che essa aveva costruito, epperò aveva dov-
 to fare preparare i modelli appositamente, la conse-
 gna avrebbe subito un po' di ritardo.

Fin da allora, come vedesi, la Ditta Bruzzi mo-
 strava di avere una, per dir così, deficiente conce-
 zione dei suoi impegni contrattuali, perchè il moti-
 vo addotto a giustificare il ritardo - e cioè le
 forme di misura convenute nel contratto - le erano
 pur note quando essa assumeva l'impegno della conse-
 gna pel 30 luglio.

La Ditta Damini & Bonotto con sua 4 agosto successi-

vo (doc. avversario) correntemente e pazientemente prendeva atto di quel po' di ritardo e dichiarava che attendeva la consegna.

Ma la ditta Bruzzi si tacque.

In data 25 agosto succ. (nostro doc. N°6) la Ditta Damini sollecitava.

Ma la Ditta Bruzzi, la quale aveva affermato fin dal 30 luglio che la macchina era già pronta, di tacque ancora.

In data 13 settembre successivo (nostro doc. N°7) la ditta Damini & Bonotto tornò a sollecitare.

Finalmente allora la Ditta Bruzzi si fece viva con sua 22 Settembre (doc. avversario) affermando che la panettatrice era sotto prova e quanto prima sarebbe stata consegnata; adducendo che il ritardo della consegna era dovuto ad alcuni ingranaggi difettosi che aveva dovuto far costruire a Milano e pregando di attendere ancora pochi giorni.

Ma anche i pochi giorni passarono inutilmente.

In data 5 e 6 ottobre (nostri doc. N°8.9) la Ditta Damini & Bonotto scriveva in termini energici facendo presente che passavano non solo i giorni, ma anche le settimane e i mesi, mentre la macchina, una volta per le misure degli stampi, un'altra volta per gli ingranaggi difettosi, non arrivava; notando che essa

, non aveva comperato la panettatrice per capriccio, ma per conseguire un'economia di mano d'opera; che pertanto il ritardo le recava danni quotidiani; che i contratti non si fanno per burla e che pertanto protestava i danni.

Non solo: il sig. Damini si recò anche a Villimpenta; ed ivi il sig. Bruzzi, adducendo difficoltà di attener si alle misure convenute per gli stampi, tanto fece che indusse il sig. Damini a modificarle, promettendo che eliminata tale difficoltà, la macchina sarebbe stata consegnata senz'altro entro la settimana che aveva inizio il 10 ottobre o, al massimo, entro 15 giorni.

Con la sua lettera 12 ottobre (doc. avversario) la Ditta Damini & Bonotto dava le richieste nuove misure e ricordava la promessa fatta al Damini circa la consegna nella settimana.

La settimana passò; passò anche il mese di ottobre; passò la prima quindicina di Novembre e nulla venne spedito. Arrivò solo un espresso annunciante la imminente spedizione della macchina, ma l'annuncio rimase senza seguito.

Con sua 17 Novembre 1926 la Ditta Damini & Bonotto (nostro doc. N°10) chiedeva alla venditrice a che gioco essa intendeva giocare; affermava che non era

6)

ulteriormente disposta di consentire che si abusasse della sua longanimità e riprotestava i danni.

La Ditta Bruzzi si tacque e passarono alcuni giorni ed altre settimane. Finalmente un mese dopo, con sua l4 dicembre 1926 (doc. avversario) la venditrice si fece viva per comunicare che la macchina era pronta per l'invio, ma che trovava ancora delle difficoltà per le misure o le forme degli stampi, che rendevano impossibile il funzionamento della macchina (!); aggiungendo che si era dilungata nelle prove senza ottenere risultato soddisfacente e chiedendo di essere autorizzata di fare nuove modificazioni di forma e misura.

Come vedesi la Ditta Bruzzi, la quale aveva assunto un impegno senza sapere di poterlo mantenere, procedeva a tentoni per via di esperimenti.

Rispondeva la Ditta Damini & Bonotto con lettera 2 gennaio 1927 (nostro doc. N°II): "se la macchina è
"pronta vi invitiamo senz'altro a farcene la relativa
"consegna; vi presentiamo però le più ampie riserve di
"richiedervi i danni derivativi per il ritardo della
"consegna stessa e per le modificazioni che si rendono
"no ora necessarie allo scopo di far funzionare la
"macchina, mentre per il contratto dovevate fornire la
"panettatrice così come descritta nel contratto stes-

"so, con tutte le garanzie di perfetto funzionamento"; e dichiarava che, se essa ditta Bruzzi non poteva fare diversamente, avrebbe accettato anche le nuove forme, correggendo soltanto le misure.

La Ditta Bruzzi con sua II gennaio 1927 (doc. avversario) insisteva nelle nuove misure da ultimo indicate e chiedeva un appuntamento a Treviso.

Rispondeva la Ditta Damini che avrebbe atteso invece il sig. Bruzzi a Cavaso, ma l'attesa nel giorno indicato fu vana (lett. 13 e 20 gennaio 1927 = nostri doc. 12 e 13).

E sebbene anche successivamente la ditta Damini (lettere 9 e 13 febbraio 1927 = nostri doc. 14.15) dichiarasse di stare in attesa della preannunciata visita del Bruzzi, questi non si fece vedere.... e intanto passavano ancora giorni e settimane.

In data 7 marzo La Ditta Bruzzi scriveva che la macchina era pronta e la Ditta Damini rispondeva di farne dunque l'invio (lettera 14 Marzo 1927 = nostro doc. N°16).

Ma l'invio rimase anche questa volta un pio desiderio. In data 29 marzo 1927 la ditta Damini tornava ad insistere (nostro doc. N°17).

Non vennero nè macchine nè tampoco risposta.

La Ditta Damini si rivolse al legale e questi scris

se alla ditta Bruzzi in data 9 aprile 1927 (doc. N°18).

Allora finalmente, dopo tanti mesi di inaudite tegi versazioni, la macchina venne consegnata nel giorno 26 aprile 1927.

Ma nuove e dolorose sorprese dovevano in seguito at tendere la ditta Damini.

Bisogna sapere che i fratelli Bruzzi hanno sempre fatto e fanno i produttori e i commercianti di burro; un bel giorno vollero mettersi a fare anche gli in-gegneri meccanici, e inventarono, costruirono, fecero brevettare, e cercarono di smerciare una macchina panettatrice, (quella consegnata alla ditta Damini era la prima, come poi si seppe, che essi vendevano in Italia).

Naturalmente mancava ad essi la necessaria preparazio-
ne e competenza tecnica, come accade a tutti quelli
che si mettono a fare un mestiere diverso dal loro.
Ciò già si intuisce attraverso la corrispondenza che
abbiamo più su riferito, nella quale, durante la
costruzione della macchina, si adduceva ora di do-
ver modificare i modelli e le misure (dimenticando
di averle convenute), ora che alcuni ingranaggi era
no riusciti difettosi, ora che le forme convenute
impedivano il funzionamento della macchina, era di

aver fatto delle prove senza risultato soddisfacente, e via di seguito; ed è confermato dal fatto sintomatico dell'enorme ritardo frapposto alla consegna, avvenuta soltanto dopo la minaccia di atto giudiziari : ciò che non solo dimostra che si cercò di raffazzonare in qualche modo all'ultimo momento il completamento della macchina, tanto per far tacere intanto la contraente; ma rivela, da un lato, come già dicemmo, che la ditta Bruzzi assunse l'impegno senza essere in grado di soddisfare alle condizioni pattuite, e, dall'altro lato, illustra la sua assoluta impreparazione tecnica. Era, nè più nè meno, che un esperimento che la Ditta Bruzzi si proponeva di fare a spese della Ditta Damini & Bonotto !

Avvenne naturalmente quel che doveva avvenire.

Nel Maggio 1927 si spezzò l'occhio inferiore destro della forcella di ghisa del cambio della manettatrice; e si ruppero un dente per ciascuno di due ingranaggi. La Ditta Damini & Bonotto ne dava avviso alla Bruzzi con sua 19 Maggio 1927, invitandola a provvedere (nostro doc. N°19).

E la Bruzzi provvide alla riparazione.

Nel dicembre successivo si spezzò nuovamente la leva del cambio. La Ditta Damini & Bonotto ne dava avviso alla Bruzzi con telegramma 18 dicembre e lettera

10)

21 dicembre 1927 (nostro doc. N°20), invitandola a desporre per la sostituzione.

La Ditta Bruzzi, sia pur con ritardo, fece la riparazione. Poi, dimentica dei suoi impegni contrattuali, invitò la Ditta Damini a saldare non solo il residuo prezzo (la Ditta Damini aveva già pagato 11.000 lire nonostante i danni sofferti per il ritardo e per non aver potuto adoperare la panettatrice nel tempo in cui, in causa dei guasti verificatisi rimase inattiva)...ma anche le riparazioni ! La Ditta Damini rispose facendo una proposta informata alla più grande correttezza: vale a dire di liquidare i danni per il ritardo in L. 500, escluso, si capisce, ogni rimborso per le riparazioni che, a termini del contratto, star dovevano a carico della venditrice, comechè dipendenti da difettosa costruzione.

La Ditta Bruzzi non rispose; e frattanto si verificava un'altra rottura, perchè saltò un pezzo di cornice della gabbia di ghisa dell'impestatrice, precisamente in quella parte che sostiene il gancio centrale di chiusura !

La Ditta Damini avvertiva di ciò con sua racc. 29 febbraio 1928 (nostro doc. N°21) la Ditta Bruzzi, diffidandola a provvedere alla riparazione del guasto. Spiegava essa che il guasto stesso era dovuto

II)

al fatto che la resistenza della gabbia non era relativa allo sforzo che doveva sostenere, e che pertanto anche questo guasto era conseguente alla deficienze organiche costruttive della macchina.

La Ditta Bruzzi rispose (doc. avversario) affermando... che la macchina era costruita con scelto materiale e non aveva deficienze organiche costruttive, aggiungendo che i guasti dovevano ascrivarsi al personale, rifiutandosi in sostanza di provvedere e avvertendo che avrebbe emesso tratta.

Intanto.... si verificò ancora un'altra rottura: si spezzò per la terza volta il cambio della panettatrice. La Ditta Damini telegrafò e scrisse in data 13 Marzo (nostro doc. N°22) alla ditta Bruzzi, diffidandola a provvedere alla sostituzione e rispondendo come si conveniva alle giustificazioni addotte dalla venditrice.

La Ditta Bruzzi rispondeva che aveva i propri operai impegnati ed invitando i rappresentanti della ditta Damini ad andare a Villimpenta "per metterci d'accordo".

La Ditta Damini telegrafava e scriveva nello stesso giorno 14 Marzo 1928 (nostro doc. N°23) rinnovando le sue proteste, l'assurdità dell'incontro offerto a Villimpenta dalla ditta Bruzzi e diffidandola a spedire il pezzo di ricambio.

La Ditta Bruzzi non rispose.

La Ditta Damini con sua 19 Marzo successivo (doc. av-
versario) insistette, richiamando i termini del con-
tratto, ripetendo la diffida alla Ditta Bruzzi di
provvedere alla sostituzione dei pezzi rotti e rinno-
vandole le proteste per danni.

Ma la ditta Bruzzi nè rispose nè provvide: ragio-
ne per cui la ditta Damini & Bonotto, ricorrendo al-
la procedura di cui all'art. 71 Cod. Comm., chiese al
Sig. Presidente del Tribunale di Treviso la nomina
di un perito per la verifica delle condizioni della
macchina con particolare riguardo alla qualità di
costruzione e di materiale. Il sig. Presidente con
suo provvedimento 19 Aprile 1928 (doc. N°1) nominò
a perito il sig. Ing. Raffaele Bettazzi di Treviso.
Questi, prestato il giuramento, depositò nel 23
aprile 1928 la sua relazione (doc. N°3) che conclu-
de con lo stabilire che la macchina è costruita con
materiale povero, scadente ed inadatto allo scopo,
e quindi soggetto per sua natura a rotture.

Quindi con citazione 24 aprile 1928 Uff. Giud.

Frezzatà la Ditta Damini & Bonotto convenne la Dit-
ta Bruzzi dinanzi al Tribunale di Treviso chieden-
do :

a) la risoluzione per fatto e colpa delle convenute

del contratto di vendita della panettatrice, fatto obbligo alla venditrice di provvedere in un breve termine al ritiro della macchina.

b) la restituzione delle somme di L. 11.000 pagate, coi relativi interessi;

c) il risarcimento dei danni per il ritardo prima nella consegna della macchina e per l'inesecuzione del contratto poi: danni da liquidarsi in separata sede;

d) la rifusione delle spese.

In via subordinata e pel solo caso di contestazione,

chiese ammissione di prova per interrogatorio del

Sig. Bruzzi Ugo su tutti i capitoli seguenti e, in caso di esito anche parzialmente negativo, anche per testi (mutatis mutandis) sui capitoli 4 e 5 :

" 1) Vero che in Cavaso del Tomba nel 25 giugno 1926
 "Voi, per la Vostra ditta F:lli Bruzzi, Vi impegnavate
 "di fornire alla Ditta Damini & Bonotto la Vostra panettatrice brevettata entro il mese di Luglio 1926,
 "con tutte le garanzie di perfetto funzionamento, con
 "quattro dischi per pani da un chilo e da mezzo lunghette, tavolette quadre da mezzo chilo e panetti da 100
 "e 200 grammi, rotoli da chilo, da mezzo, da gr.400 e
 "gr.250 in conformità a dimensioni annotate separatamente, per il prezzo complessivo di L. 13.500, netta

14)

"da imballo, stazione partenza = macchina a darsi
"montata e posta in opera = pagamento da effettuarsi
"come segue: L. 3.500 al collaudo; L. 5.000 a tre me-
"si collaudo; L. 5000 a sei mesi verso rimessa diret-
"ta o verso tratta salvo relativo avviso = impegno da
"parte Vostra di usare il materiale migliore ed assun-
"zione di una garanzia minima di un anno per quanto
"riguarda il funzionamento, obbligandoVi alla sostitu-
"zione gratuita dei pezzi di ricambio che fossero ri-
"sultati di costruzione deficiente = assicurazione
"che la macchina in funzione non formava al burro bol-
"le d'aria e d'acqua;

" 2) Vero che, nonostante tutte le sollecitazioni e
"le proteste della Ditta Damini & Bonotto, la macchina
"fu consegnata soltanto nel 26 aprile 1927;

" 3) Vero che la Ditta Damini & Bonotto pagò alla
"Vostra ditta L. 11.000;

" 4) Vero che, messa in funzione, la macchina subi
"vari guasti e rotture e la Vostra Ditta fece le so-
"stituzioni di pezzi e riparazioni del caso;

" 5) Vero che successivamente ebbero a verificarsi
"le rotture che sono descritte nella perizia dell'Ing.
"Bettazzi e cioè principalmente: rotture delle corni-
"ce di ritegno delle viti di chiusura del coperchio;
"rottura del cambio di velocità; fessurazione del ri-

"vestimento di ghisa della scatola esterne del cambio;

" 6) Vero che, avvertita, la Vostra Ditta si rifiutò
"di provvedere e declinò la propria responsabilità.

" 7) Vero che avete ricevuto la lettera di cui dal-
"la ditta Damini & Bonotto si dimettono in causa le
"copie."

In via subordinata e salvo gravame, chiese anche
che fosse ammessa prova per perito sul quesito :

" Visitata la macchina, dica il perito se essa non sia
"costruita con materiale povero, scadente ed inadatto
"allo scopo e se le rotture verificatesi non dipenda
"no da tali cause".

La Ditta convenuta così concluse :

" In via principale - Assolversi la ditta F/lli Bruz-
"zi da tutte le domande attrici.

" In via subordinata e salvo gravame - Ammettersi pro-
"va a mezzo di perito ingegnere industriale meccani-
"co eligendo dal Tribunale sul seguente quesito:

" Visitata la macchina dica il perito se essa sia o
"meno costruita con materiale adatto allo scopo cui
"è destinata ed agli sforzi che la detta macchina deve
"sopportare usandola in modo regolare e normale.

"Dica inoltre il perito se le rotture verificatesi di-
"pendano da deficienza del materiale o da altre cause
"non imputabili ai costruttori."

"In via riconvenzionale e salvo ogni diritto della
 "convenuta per il pagamento delle riparazioni: Dovere
 "la Ditta Damini & Bonotto testo pagare alla Ditta
 "f/lli Bruzzi la somma di L. 2500 per saldo prezzo
 "della macchina oltre gli interessi dal 26 ottobre
 "1927 al pagamento.

"In ogni caso - Dirsi l'emananda sentenza provvisoria-
 "mente esecutiva nonostante i rimedi di legge e sen-
 "za cauzione. Spese rifuse".

Il Tribunale di Treviso pronunciò Sentenza 19
 maggio - 15 luglio 1929 dichiarando risolto il con-
 tratto per fatto e colpa della ditta convenuta, nel
 termine di trenta giorni dalla notifica della Senten-
 za, al ritiro della macchina; dichiarando tenuta la
 stessa ditta a restituire all'attrice la somma di
 L. 11.000 con gli interessi di legge dal giorno del
 pagamento; e ammettendo, al solo effetto di stabili-
 re il termine contrattuale della consegna della mac-
 china, termine che era contestato dalla ditta Bruz-
 zi, e quindi di pronunciare sui danni conseguenti al
 ritardo, il seguente capo di prova per interrogatorio
 del sig. Bruzzi Ugo ed eventualmente per testi:

"Vero che in Cavaso del Tomba nel 25 aprile 1926

"Bruzzi Ugo, per la ditta Fratelli Bruzzi, si impegnò

"a fornire alla ditta Damini & Bonotto, la sua panet-

17)

"tatrice brevettata entro il mese di luglio 1926".

Da questa sentenza, con l'atto indicato in proemio, la Ditta Bruzzi interpose appello ed oggi la causa si discute.

DIRITTO

Non sappiamo a quali motivi intenda l'appellente di affidare particolarmente il suo gravame. Dobbiamo quindi riesaminare compiutamente la causa.

1°

I termini del contratto (tranne per quanto riguarda la data in cui avrebbe dovuto consegnarsi la macchina - e su ciò ritorneremo in appresso) sono pacifici.

La ditta Bruzzi doveva α fornire la macchina con tutte le garanzie di perfetto funzionamento; s'impegnava di usare il materiale migliore; assumeva una garanzia minima di un anno per quanto riguardava il funzionamento, obbligandosi alla sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio che risultassero di costruzione deficiente. Tanto era detto nei nostri capitoli di prove (v. soprattutto il primo) proposti avanti il Tribunale e le cui ammissioni non contestate essendo le circostanze dedotte, divenne superflua.

Ora la ditta Bruzzi si rese in triplice modo (e basta uno solo) inadempiente: a) perchè non ha usato il materiale migliore; b) perchè è venuta meno alla

prestata garanzia di un anno per quanto riguarda il perfetto funzionamento (infatti la macchina, in causa delle rotture dipendenti dal deficiente materiale, ha smesso di funzionare prima del termine dell'anno); c) e perchè in ogni modo si è rifiutata di sostituire i pezzi risultati di costruzione deficiente (che si ruppero nel febbraio e marzo 1928, come da lettere 29 febbraio e 13 e 14 Marzo 1928 - nostro doc. ti n° 21.22.23).

Ben a diritto quindi la ditta Damini & Bonotto ha chiesto ed il Tribunale ha pronunciato la risoluzione del contratto per colpa della venditrice con la restituzione del prezzo pagato.

In primo giudizio la ditta Bruzzi ha opposto due eccezioni:

In primo luogo ha sostenuto la decadenza dal termine per l'esercizio della azione redibitoria.

Le eccezione è infondata sia perchè quando, come nella specie, la garanzia di perfetto funzionamento sia stata dedotta come condizione essenziale del contratto, l'azione spettante al compratore, in caso di funzionamento mancato o imperfetto, è la contrattuale, non la redibitoria (v. nel tema specifico Cass. Regno, 12 Giugno 1928, in "La settimana della Cassazione", 1928, pag. 800 n°2639); sia soprattutto e comun-

que perchè è pacifico nella scuola, e nel foro che le parti sono libere di modificare illimiti e i termini della garanzia per vizi dovute per legge; e quando, il venditore fa garanzia per un tempo più lungo del termine legale, il termine per l'esercizio dell'azione redibitoria non comincia a decorrere se non scaduto quello convenuto. (v. per tutti Vivante, Vol. 4°, 4a ediz. N° 1667 e richiami ivi; - in giurisprudenza, da ultimo, Appello Bologna, 31 gennaio 1927, in "Rivista del Diritto Commerciale" 1927, 2, 280 e richiami ivi). Nella specie la venditrice assunse una garanzia minima di un anno proprio per quanto riguarda il funzionamento, che invece mancò in causa delle deficienze di costruzione. Nè ha significato la distinzione che la controparte accennò di voler fare fra garanzia di funzionamento e garanzia della qualità del materiale impiegato, perchè - e tener d'altro - stabilito il mancato funzionamento, la garanzia prestata deve aver la sua esecuzione, sia che il mancato funzionamento dipenda da altri vizi della macchina, sia che dipenda dal materiale impiegato.

Sostenne in secondo luogo la controparte che secondo il petto la garanzia di funzionamento era limitata all'obbligo di sostituire i pezzi di ricambio che fossero risultati di costruzione deficiente; e

volle dedarne che la Ditta Damini & Bonotto non ha diritto alla risoluzione del contratto.

Anche questo assunto è privo di consistenza, anzi tutto perchè è errata la premessa da cui muove. L'obbligo di prestarsi alla sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio di costruzione deficiente è un altro obbligo assunto dalla venditrice, oltre a quello della garanzia del funzionamento. Infatti il funzionamento poteva esservi o non esservi, essere regolare o essere irregolare ecc. anche indipendentemente dalla costruzione buona o cattiva dei soli pezzi di ricambio. Ed allora la garanzia di funzionamento - secondo l'avversa interpretazione - non sarebbe più stata....garanzia di funzionamento!

Ma, comunque, la questione è accademica. Se anche esatta fosse la premessa sulla quale si basa la eccezione avversaria, sarebbe nondimeno infondata la conseguenza che se ne vuole trarre. Anche supposto che la garanzia di funzionamento si risolvesse nell'obbligo di sostituire i pezzi di ricambio che fossero risultati da costruzione deficiente, l'unica illazione logicamente consentita sarebbe....che, nel caso che i pezzi fossero risultati di costruzione deficiente, la venditrice era obbligata a sostituirli. Ora quest'obbligo è pure - indiscutibilmente - un

obbligo contrattuale; come è indiscutibile che all'obbligo stesso la venditrice ha mancato, perchè non volle provvedere nè provvide alla sostituzione della gabbia di ghisa (lettera Damini & Bonotto 29 febbraio = nostro doc. = e lettera Bruzzi 3 Marzo 1928 = doc. avversario), nè alla sostituzione del cambio della penettrice (telegramma Damini & Bonotto 13 marzo, lettera pari data; lettera 14 marzo = nostri doc. =; lettera 19 marzo 1928 = doc. avversario). È notisi che si tratte non di pezzi secondari, ma di pezzi di un'importanza capitale e vitale, la cui mancanza ed inutilizzabilità fa perdere alla macchina la sua funzione e il suo scopo.

Or dunque, se è vero che per chi non provvede all'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'art. 1165 C.C. detta la sanzione della risoluzione del contratto, non si comprende perchè a codesta sanzione vorrebbe sottrarsi la ditta Bruzzi. Avrebbe potuto, in ipotesi sottrarvisi, se avesse riparato, secondo il suo obbligo, al mal fatto, cioè se avesse provveduto alla sostituzione dei pezzi; non avendo adempiuto a tale obbligo, essendovisi anzi rifiutata, ed avendo persistito e persistendo nella sua inadempienza, non può sfuggire all'applicazione dell'art. 1165 C.C.

Le deficienze della macchina costruita dai fratelli "ruzzi" - da fabbricanti e commercianti di burro improvvisatisi tecnici meccanici, senza naturalmente avere la necessaria competenza e preparazione - risultano dalla perizia dell'ing. Bettezzi, nominato, a termini dell'art. 71 Co. Co. dal presidente del Tribunale di Treviso perchè verificasse "le condizioni della macchina stessa, con particolare riguardo alla qualità di costruzione e di materiale".

E' ormai *jus receptum* che l'art. 71 Cod. Comm. è norma di diritto comune e non di diritto eccezionale, cosicchè può applicarsi per analogia a tutti i casi in cui la verifica della qualità e condizione della cosa possa risultare utile alla constatazione giudiziale della verità, come base pel successivo giudizio.

(v. Vivante - Trattato, vol. 3° IV Ediz. N° 908; Gasca, Vendite, Vol. II° pag. 449; Navarrini, Dir. Comm. Vol. II° pag. 316; App. Venezia, Sentenza 4 luglio 1923, in foro Veneto 1923 pag. 462, plaudita dalla Corte Suprema; Sezioni Unite, 4 giugno 1925, *ivi*, 1925, 433 ecc.)

E' anche pacifico nella scuola e nel foro che non vi sono termini di tempo per l'applicabilità dell'art. 71; essa deve dirsi inammissibile solo quando ne venga a mancare in modo assoluto lo scopo o l'utilità: per esempio quando fossero decorsi i termini

per l'esercizio dell'azione, o quando all'accertamento delle condizioni e qualità apparisse impossibile per troppo tempo trascorso o per la trasformazione già subita dalla cosa; o quando fosse già pendente la lite (v. per tutti Pipia, Compravendita commerciale, n°836; Vivante, op.loc.cit. ed ampi richiami in nota). Nella specie, dato che la ditta Bruzzi non provvedeva, negando che i guasti dipendessero da difettosa costruzione; dato che era prossima la scadenza del termine di garanzia convenuto (un anno dalla consegna avvenuta nel 26 aprile 1926) e conveniva accertare che i guasti stessi si erano verificati ed esistevano prima della scadenza del termine, ad eliminare postume contestazioni; dato che la determinazione della condizione della macchina avrebbe potuto riuscire tanto più utile ed esatta se fatta a poca distanza dal verificarsi dei guasti stessi, come si ricava implicitamente dalla perizia dell'ing. Bettazzi (macchie - frammenti - ruggine ecc.), la ditta Damini provvide non soltanto secondo legge, ma anche secondo ovvie ragioni di opportunità a far sì che fosse preconstituita la prova dello stato e delle condizioni della macchina e dei guasti relativi.

E' infine insegnamento concorde che la perizia assunta a termini dell'art.71 Co.Co. ha valore di or

dinaria perizia giudiziale (Vivante, op. loc. cit. e richiami; Pipia, op. loc. cit. N° 838 ecc.).

Ora la perizia dell'ing. Bettazzi rilevato che la macchina presentava, a prescindere da altri dettagli, un terzo circa della cornice di ritegno delle viti di chiusura del coperchio, e più precisamente il tratto medio, spostato in seguito a rottura verificatasi in corso di lavoro; che il cambio di velocità era rotto, essendosi spezzato il collo che porta la maniglia di comando dell'innesto delle tre posizioni del ricambio stesso; e che infine c'era una notevole fessurazione del rivestimento di ghisa della scatola esterna del cambio, ha constatato che la ghisa, di cui era costruita la cornice, era piuttosto povera e tale quindi da non dare garanzie sufficienti per la resistenza del pezzo, di modo che, egli disse, pure ammettendo che altre cause possano aver concorso, la rottura della cornice stessa risulta dipendente dalla deficienze di materiale. Quanto al cambio di velocità, ha constatato il perito che "l'esame accurato della sezione di frattura lascia facilmente vedere che la ghisa usata è molto povera e fragile, di qualità anche più scadente di quella della cornice più sopra esaminata; la fragilità è comprovata anche dal fatto che si sono staccati dei piccoli

"frammenti di ghisa; appaiono inoltre, nella stessa
 "sezione di rottura, delle macchie di ruggine che es-
 "aminate alla lente si constatano, per la loro confor-
 "mazione spugnosa, preesistere all'apertura, e che so-
 "no indizio di impurità del materiale e di bolle d'a-
 "ria nella fusione": d'onde la rottura dovuta, anche
 qui alla deficienza e cattiva qualità del materiale
 usato.

Parte avverse in primo giudizio ha cercato di con-
futare, anche producendo una perizia stragiudiziale,
 le risultanze della perizia Bettazzi; inoltre ha soste-
 nuto che essa ha valore soltanto per quanto riguarda
 le constatazioni fatte "non per quanto riguarda la
 attribuzione di responsabilità all'una o all'altra
 delle parti, ciò che può essere fatto soltanto in con-
tradittorio".

Quanto a quest'ultimo rilievo è facile notare
 che esso è senza consistenza in fatto e senza prati-
 ca rilevanza in diritto.

Senza consistenza in fatto perchè il perito non
 si è affatto occupato nè poteva occuparsi di accertare
 responsabilità, nè comunque ha esorbitato dal suo com-
pito. Egli aveva dal Decreto residenziale di nomina,
 mandato di "verificare le condizioni della macchina,
 con particolare riguardo alla qualità di costruzione

e di materiale". Siamo nei precisi termini dell'art. 61 Cod. Comm. secondo il quale il perito deve appunto "verificare la qualità e la condizione della cosa". Se fosse stato chiamato a verificare dell'altra merce qualsiasi, avrebbe pur dovuto metterne in evidenza i vizi in rapporto all'uso cui la merce era destinata; chiamato a verificare la qualità e la condizione di una macchina, non poteva non metterne in evidenza le deficienze costruttive in rapporto al suo funzionamento ed alle verificatesi rotture.

Ma il rilievo della controparte è anche accademico. Se si ammette che la perizia abbia valore per le constatazioni fatte, non occorre di più per risolvere la controversia: perchè avendo il perito riscontrato che la macchina presenta dei vizi congeniti (ghisa povera e fragile, scadente, impura, non dante garanzia per la resistenza dei pezzi ecc.) tanto basta per constatare che la venditrice ha mancato alla obbligazione di usare il materiale migliore o di assicurare un funzionamento perfetto (cosa inconciliabile con l'uso di materiale fragile e inadatto) o comunque di sostituire i pezzi di costruzione deficiente, come erano quelli presi in esame dal perito.

In quanto alla perizia stragiudiziale prodotta

ex adverso, basti dire che sopra le osservazioni del perito stragiudiziale, le quali non sono in sostanza che deduzioni tecniche di parte, valgono certamente, per maggior garanzia di obbiettività ed attendibilità, le constatazioni e i rilievi della perizia giudiziale.

Si aggiunge, poi, che la perizia di parte prodotta ex adverso si rivela già di per sè stessa, cioè per il suo contenuto, incapace di intaccare l'elaborato dell'ing. Bettazzi. Mentre infatti l'ing. Bettazzi ha esaminato e verificato la macchina de quo, viceversa ciò non ha fatto l'ingegnere di parte, il quale ha preso visione soltanto....dei disegni costruttivi della macchina stessa! I suoi rilievi e computi quindi non hanno che il valore di rilievi e computi teorici od estratti, e come tali inefficienti di fronte alla realtà concreta veduta e constatata dall'ing. Bettazzi. Che valgono, ad esempio, i conti e le formule di resistenza esposte dall'ingegnere di parte, se egli non ha neppur vedute le ghise povere, scadente ed inadatte, di cui la macchina era costruita?

Se non ha fatto l'esame, che, invece, ha fatto l'ing. Bettazzi, dei pezzi rottisi, delle sezioni di frattura, dei frammenti staccatisi, delle macchie di ruggine, ecc. ecc. ? Non solo : secondo l'ingegnere di parte, la rottura delle maniglie del cambio sarebbe, per

esempio, spiegabile con la caduta di qualche peso sul braccio spostabile; ma siccome la rottura si verificò per ben tre volte nello stesso pezzo, come si può pensare che tutte e tre le volte.... sia caduto dall'alto codesto peso sempre sul medesimo punto ? Ancora: l'ingegnere di parte parla in altro punto della sua perizia di inesperienza o di colpa degli addetti al lavoro; ma se si può concepire un equivoco di manovra per una volta, non si può concepire che il medesimo errore si ripeta per ben tre volte; nè si può concepire che esso si rifletta sempre sullo stesso pezzo; nè è ammissibile che gli operai della Ditta Damini & Bonotto, i quali fanno da anni funzionare senza incidenti tutte le altre macchine che la Ditta ha nel proprio stabilimento, sieno caduti così ripetutamente e sempre nello stesso modo in fallo soltanto per la macchina della ditta Bruzzi ! D'altronde gli allegati errori del personale della Ditta Damini, sono una ipotesi; mentre non è purtroppo un'ipotesi la ghisa povera, scadente e fragile veduta dall'Ing. Bettazzi.

Altrettanto sono vane le critiche che, dal suo canto, parte avversa ha fatto alla perizia giudiziale.

Dire che l'Ing. Bettazzi "non ha tenuto conto

che la bontà del materiale deve essere giudicata in rapporto all'uso cui il materiale stesso è destinato" è fare affermazione gratuita perchè, per persuadersi del contrario, basta leggere il suo elaborato.

Dire che non ha calcolato gli sforzi che la macchina era destinata a sopportare, è anche vano. Se l'Ing. Bettazzi non ha infarcito la sua relazione di complicate formule come ha fatto l'ingegnere di parte, ha però messo in evidenza quel che importava e cioè che la deficienza del materiale, la povertà e fragilità delle ghise, le macchie di ruggine preesistenti alla frattura, la impurità del materiale, le bolle d'aria nelle fusione ecc. rendevano il materiale stesso incapace di sostenere lo sforzo continuato cui deve essere sottoposto. D'altra parte, come già dicemmo, le formule di resistenza, come tutti i calcoli dell'ingegnere stragiudiziale sono naturalmente relative al materiale che viene in effetto impiegato, mentre l'ingegnere di parte non ha.....neppure veduto nè esaminato, come invece ha fatto l'Ing. Bettazzi, quale materiale fu nel caso in effetto adoperato!

Nemmeno vale a dire che l'Ing. Bettazzi per il limitato tempo a sua disposizione non ha verificato la struttura e il funzionamento della macchina e dei singoli organi. Questa è altra censura del tutto

gratuite perchè nulla autorizza a ritenere che l'Ing. Stazzini non abbia esaminato e verificato quanto do veva esaminare e verificare. Del diligente esame fatto è prova, del resto, la sua relazione. Ed è vero ch'egli conclude notando che il tempo limitato posto a sua disposizione non gli consenti indagini più sp profondite, ma è anche vero che subito spiega come codeste indagini più approfondite "avrebbero soltan-
te potuto accertare più scientificamente le deduzio-
ni trovate, ma non certamente modificarle."

Da ultimo si disse che "se la gabbia contenen-
te il burro da comprimere, dopo una rottura, potè
funzionare con la semplice legatura di una corda,
questo è segno che lo sforzo di lavorazione è tale
da essere regolarmente sopportato dalla macchina,
mentre la rottura va attribuita a qualche causa ecce-
zionale provocata dal cattivo uso del macchinario".
Pare a noi invece che il rilievo si ritenga in pieno
contro la ditta Bruzzi, perchè se una legatura di
corda potè resistere alle sforzo e non resistette in
vece la cernice, questo conferma perfettamente la
fragilità, constatata dal perito, della ghisa adope-
rata.

Ma già troppo a lungo indugiammo.

La ditta Damini & Bonotto ha pure il diritto (art. 1225 Cod. Civ.) di conseguire il risarcimento dei danni sia per il ritardo, prima, dell'esecuzione dell'obbligazione (la macchina doveva essere consegnata entro il mese di Luglio 1926 e fu invece consegnata nel 26 aprile 1927), sia per la sua inadempienza nell'esecuzione poi. Tali danni saranno liquidati in sede separata; e nella liquidazione di potrà tener conto in detrazione del compenso dovuto alla ditta Bruzzi per l'uso della macchina fatta dalla ditta Damini, pel tempo in cui detta macchina potè essere usata.

Anche qui parte avversa ha fatto in prime cure parecchie eccezioni.

Ha contestato il pattuito termine di consegna; ma su questo il Tribunale ha ammesso prova per interrogatorio e testi.

Ha anche sostenuto che il ritardo nella consegna difese delle variazioni degli stampi richieste dalla compitrice. Nulla di meno vero. Dalla corrispondenza, illustrata nell'esposizione di fatto, risulta invece che dapprima la Ditta Bruzzi allegò (lettera 30 luglio 1926 prodotta ex adverso) che essendo le forme di misura richieste nel contratto diverse da quelle che essa aveva costruito, aveva dovuto far

preparare i modelli appositamente (come se le misure richieste nel contratto, cioè convenute, non le fossero state note quando essa assumeva l'impegno del termine di consegna, e come se la sua imprevidenza nell'assumere l'impegno stesso avesse potuto giustificare l'inadempienza); = poi allegò (lettera 22 settembre 1926 = doc. avversario) che il ritardo della consegna era dovuto ad alcuni ingranaggi che le erano riusciti difettosi; = poi, adducendo nuove difficoltà di attenersi alle misure convenute per gli stampi, richiese ancora nuove misure, che la Ditta Damini si affrettò a dare con sua 12 ottobre 1926 (doc. avversario); = poi addusse, sempre per le misure e forme degli stampi (che la ditta Brizzi, dimentica del contratto, finì da fare come voleva), altre difficoltà che l'avevano obbligata a dilungarsi molto nelle prove, (lettera 14 dicembre 1926 = Doc. avversario).....Altro che colpa della compratrice!

Disse ancora la ditta Bruzzi, per giustificare il ritardo, che la ditta Damini, mentre sollecitava l'invio della macchina, non aveva ancor pronte le opportune installazioni. Dalla corrispondenza si ricava invece che la ditta Damini, per lo scopo che la macchina all'arrivo potesse immediatamente funzionare senza perdite di tempo, insisteva perchè la ditta Bruzzi

la preavvisasse in anticipo di quanto doveva farle
trovar pronto pel montaggio (lettere Damini & Bonot
to 4 agosto, 28 settembre, 12 ottobre 1926 doc. ti
avversari). D'altra parte la Ditta Bruzzi potrebbe
addurre giustificazioni soltanto se, avendo adempiuto all'ob
bligo di consegnare la macchina, essa all'arrivo non avesse
potuto essere montata per fatto della Ditta Damini
& Bonotto.

Si addusse ancora ex adverso che la ditta Damini
& Bonotto avrebbe; implicitamente aderito a profe-
ghe. Invece sussiste soltanto che quando la ditta
Bruzzi avvertì con la sua lettera 30 luglio 1926
(doc. avverso^r) che la consegna avrebbe subito "un
po' di ritardo", la ditta Damini prese atto (lettera
4 agosto 1926 = doc. avversario), ma il prender at-
to di un fatto non significa rinuncia ai diritti
che ne possono derivare, come il sollecitare la ese-
cuzione di un'obbligazione non importa decadenza dal
diritto di essere risarciti dei danni pel ritardo
(chè anzi, a termini degli art. 1165 e 1225 C.C. il
creditore può chiedere con la esecuzione del contrat
to anche il risarcimento dei danni). Del resto, quan-
do anche si volesse ritenere che la ditta Damini &
Bonotto con la sua predetta lettera 4 agosto, avesse
assentito a quel "po' di ritardo", la remora conces-

sa doveva intendersi limitata appunto a "quel po' di ritardo", e venne comunque a scadere quando la Ditta Damini & Bonotto con la sua 25 agosto 1926 (nostro doc.) dichiarava che avrebbe atteso alla metà di settembre, e poi quando con sua 5 ottobre 1926 (nostro doc.) dichiarava che avrebbe atteso soltanto fino al 15 di quel mese. Se anche pertanto, in negatissima ipotesi, si volesse vedere nelle suindicate lettere un motivo per esimere dai danni conseguenti al ritardo la ditta Bruzzi, questo motivo non potrebbe sussistere che per quel che riguarda il primo mese e mezzo o, al massimo, i primi due mesi e mezzo di ritardo.

Addusse ancora la ditta Bruzzi che la macchina fu ritirata senza riserve per il ritardo di consegna. Ciò non è vero, e valgono tutte le riserve che già in precedenza la ditta Damini aveva fatto. Ma l'argomento è comunque irrilevante, perchè è risaputo che la riserva nulla toglie o aggiunge al diritto: *reservatio non facit ius*.

Infine volle la ditta Bruzzi argomentare del fatto che, nella sua lettera 7 febbraio 1928 (doc. avverso) la ditta Damini & Bonotto propose di liquidare i danni per il ritardo nella consegna a L. 500.

A parte che ora non si tratta della liquidazione dei

danni, liquidazione rimessa a sede separata, basti osservare che quella lettera rappresentava una proposta di transazione, che non accettata cadde e non può essere ulteriormente invocata.

Le spese seguono la soccombenza (art. 370 C.P.C.); e, per l'effetto devolutive dell'appello si intendono ad ogni buon fine ed in subordinata ipotesi, riproposte le istanze istruttorie già formulate avanti i primi Giudici.

PER QUESTI MOTIVI

si chiede e conclude

Piaccia alla Corte Ecc.ma, reietta ogni contraria o diverse istanze, conclusione ed eccezione, giudicare:

Respinto l'appello, confermarsi in ogni sua parte l'appellata sentenza 19 maggio - 15 luglio 1929 del R. Tribunale C.P. di Treviso.

Rifuse le spese anche di questo giudizio.

Luigi Jorvolini

AVANTI LA ECC.ma R. CORTE D'APPELLO DI

VENEZIA

Nella causa commerciale in grado d'appello promossa
con citazione 27 agosto 1929 n°3597 di rep.Uff.Giud.

Frezzi

da

Ditta FRATELLI BRUZZI DI VILLIMPENTA, in persona del

sig. Bruzzi Ugo, coi procuratori e domiciliari in
Venezia Avv. ti Redselli e Schenato e col patrocinio
del sig. Avv. = convenuto appellante =

contro

DITTA DAMINI & BONOTTO di Cavaso del Tomba (ora Cre-
merie Damini) in persona del suo titolare Sig. Rag.
Damini Italo, col procuratore e domiciliario in
Venezia Avv. Ernesto Percolin e col patrocinio del-
l'Avv. G. Dalla Favera di Treviso = attrice appellata =

in punto

a pretesa riforma di Sentenza 19 maggio - 15 Luglio

1929 del R. Tribunale C.P. di Treviso

il procuratore dell'appellata Ditta Damini comunica
la seguente

COMPARSA CONCLUSIONALE

F A T T O

Con lettere 18 maggio 1926 (nostro documento N°4) la
Ditta Fratelli Bruzzi di Villimpenta offriva alla

Ditta Demini & Bonotto la vendite di una penettatrice per burro, assicurando, tra altro, che la macchina era costruita con la massima perfezione sia tecnica che materiale e che avrebbe dato tutte le garanzie di buona lavorazione che di buon materiale per un periodo da determinarsi al momento del contratto.

La Ditta Demini & Bonotto aderì all'offerta e quindi, dopo alcune trattative, nel 25 giugno 1926 si concluse l'accordo a queste precise condizioni: La Ditta Fratelli Bruzzi si impegnavo di fornire alla Ditta Demini & Bonotto la penettatrice, con tutte le garanzie di perfetto funzionamento, con quattro dischi per pani da 1 chilo, e da mezzo lunghe, tavolette quadre da mezzo chilo e panetti da 100 e 200 grammi, rotoli da chilo, da mezzo, da kg. 400 e gr. 250 in conformità alle dimensioni annotate separatamente, per il prezzo complessivo di L. 13.500. La macchina doveva essere data montata e posta in opera. Il pagamento doveva essere effettuato per L. 3500 al collaudo; per lire 500 a tre mesi collaudo; per le altre L. 5000 a sei mesi. La macchina doveva essere consegnata entro il mese di luglio 1926. La Ditta Fratelli Bruzzi si impegnavo di usare il materiale migliore ed assumeva una garanzia minima di un anno per quanto riguardava il funzionamento, obbligandosi

alla sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio che fossero risultati di costruzione deficiente. Assicurava
ve infine che la macchina in funzione non formava al
burro bolle d'arie e d'acqua.

Tale il contratto. Quel che avvenne poi risulta
della corrispondenza in atti.

In data 27 luglio 1926 (nostro doc. N°5) la Ditta
Damini & Bonotto osservava che il mese di luglio
(termine stabilito per la consegna) stava per finire
e chiedeva alla venditrice quando la macchina sarebbe
stata spedita. Rispondeva la Ditta Bruzzi (documento
prodotta ex adverso) affermando che la macchina
era già pronta, ma che, siccome nel contratto era
no state stabilite delle forme di misura diversa da
quelle che essa aveva costruito, epperò aveva dovuto
fare preparare i modelli appositamente, la consegna
avrebbe subito un po' di ritardo.

Fra da allora, come vedesi, la Ditta Bruzzi mostrava
di avere una, per dir così, deficiente concezione
dei suoi impegni contrattuali, perchè il motivo
addotto a giustificare il ritardo - e cioè le
forme di misura convenute nel contratto - le erano
pur note quando essa assumeva l'impegno della consegna
per il 30 luglio.

La Ditta Damini & Bonotto con sua 4 agosto successi-

vo (doc. avversario) correntemente e pazientemente prendeva atto di quel po' di ritardo e dichiarava che attendeva la consegna.

Ma la ditta Bruzzi si tacque.

In data 25 agosto succ. (nostro doc. N°6) la Ditta Damini sollecitava.

Ma la Ditta Bruzzi, la quale aveva affermato fin dal 30 luglio che la macchina era già pronta, di tacque ancora.

In data 13 settembre successivo (nostro doc. N°7) la ditta Damini & Bonotto tornò a sollecitare.

Finalmente allora la Ditta Bruzzi si fece viva con sua 22 Settembre (doc. avversario) affermando che la penetratrice era sotto prova e quanto prima sarebbe stata consegnata; adducendo che il ritardo della consegna era dovuto ad alcuni ingranaggi difettosi che aveva dovuto far costruire a Milano e pregando di attendere ancora pochi giorni.

Ma anche i pochi giorni passarono inutilmente.

In data 5 e 6 ottobre (nostri doc. N°8.9) la Ditta Damini & Bonotto scriveva in termini energici facendo presente che passavano non solo i giorni, ma anche le settimane e i mesi, mentre la macchina, una volta per le misure degli stampi, un'altre volta per gli ingranaggi difettosi, non arrivava; notando che essa

non aveva comperato la panettatrice per capriccio, ma per conseguire un'economia di mano d'opera; che pertanto il ritardo le recava danni quotidiani; che i contretti non si fanno per burla e che pertanto protestava i danni.

Non solo: il sig. Damini si recò anche a Villimpenta; ed ivi il sig. Bruzzi, adducendo difficoltà di ottenersi alle misure convenute per gli stampi, tanto fece che indusse il sig. Damini a modificarle, promettendo che eliminata tale difficoltà, la macchina sarebbe stata consegnata senz'altro entro la settimana che aveva inizio il 10 ottobre o, al massimo, entro 15 giorni.

Con la sua lettera 12 ottobre (doc. avversario) la Ditta Damini & Bonotto dava le richieste nuove misure e ricordava la promessa fatta al Damini circa la consegna nelle settimana.

La settimana passò; passò anche il mese di ottobre; passò la prima quindicina di Novembre e nulla venne spedito. Arrivò solo un espresso annunciante la imminente spedizione della macchina, ma l'annuncio rimase senza seguito.

Con sua 17 Novembre 1926 la Ditta Damini & Bonotto (nostro doc. N°10) chiedeva alla venditrice a che gioco essa intendeva giocare; affermava che non era

ulteriormente disposta di consentire che si abusasse della sua longanimità e riprotestava i danni.

La Ditta Bruzzi si tacque e passarono alcuni giorni ed altre settimane. Finalmente un mese dopo, con sua l4 dicembre 1926 (doc. avversario) la venditrice si fece viva per comunicare che la macchina era pronta per l'invio, ma che trovava ancora delle difficoltà per le misure o le forme degli stampi, che rendevano impossibile il funzionamento della macchina (!); aggiungendo che si era dilungata nelle prove senza ottenere risultato soddisfacente e chiedendo di essere autorizzata di fare nuove modificazioni di forma e misura.

Come vedesi la Ditta Bruzzi, la quale aveva assunto un impegno senza sapere di poterlo mantenere, procedeva a tentoni per via di esperimenti.

Rispondeva la Ditta Damini & Bonotto con lettera 2 gennaio 1927 (nostro doc. N°11): "se la macchina è
 "pronta vi invitiamo sen'altro a farcene la relativa
 "consegna; vi presentiamo però le più ampie riserve di
 "richiedervi i danni derivativi per il ritardo della
 "consegna stessa e per le modificazioni che si rendono
 "ora necessarie allo scopo di far funzionare la
 "macchine, mentre per il contratto dovevate fornire la
 "panettatrice così come descritta nel contratto stes-

"so, con tutte le garanzie di perfetto funzionamento"; e dichiarava che, se essa ditta Bruzzi non poteva fare diversamente, avrebbe accettato anche le nuove forme, correggendo soltanto le misure.

La Ditta Bruzzi con sua 11 gennaio 1927 (doc. avverso) insisteva nelle nuove misure da ultimo indicate e chiedeva un appuntamento a Treviso.

Rispondeva la Ditta Demini che avrebbe atteso invece il sig. Bruzzi a Cavaso, ma l'attesa nel giorno indicato fu vana (lett. 13 e 20 gennaio 1927 - nostri doc. 12 e 13).

E sebbene anche successivamente la ditta Demini (lettere 9 e 13 febbraio 1927 - nostri doc. 14.15) dichiarasse di stare in attesa della preannunciata visita del Bruzzi, questi non si fece vedere.... e intanto passavano ancora giorni e settimane.

In data 7 marzo La Ditta Bruzzi scriveva che la macchina era pronta e la Ditta Demini rispondeva di farne dunque l'invio (lettera 14 Marzo 1927 - nostro doc. N°16).

Ma l'invio rimase anche questa volta un pio desiderio.

In data 29 marzo 1927 la ditta Demini tornava ad insistere (nostro doc. N°17).

Non vennero nè macchine nè tampoco risposta.

La Ditta Demini si rivolse al legale e questi scris

se alla ditta Bruzzi in data 9 aprile 1927 (doc. n° 18).

Allora finalmente, dopo tanti mesi di inaudite tegi
versezioni, la macchina venne consegnata nel giorno
26 aprile 1927.

Ma nuove e dolorose sorprese dovevano in seguito at
tendere la ditta Demini.

Bisogna sapere che i fratelli Bruzzi hanno sempre
fatto e fanno i produttori e i commercianti di burro;
un bel giorno vollero mettersi a fare anche gli in
gegneri meccanici, e inventarono, costruirono, fecero
brevettare, e cercarono di smerciare una macchina
panettatrice, (quella consegnata alla ditta Demini
era la prima, come poi si seppe, che essi vendevano
in Italia).

Naturalmente mancava ad essi la necessaria preparazi
one e competenza tecnica, come accade a tutti quelli
che si mettono a fare un mestiere diverso dal loro.
Ciò già si intuisce attraverso la corrispondenza che
abbiamo più su riferito, nella quale, durante la
costruzione della macchina, si adduceva ora di do
ver modificare i modelli e le misure (dimenticando
di averle convenute), ora che alcuni ingranaggi era
no riusciti difettosi, ora che le forme convenute
impedivano il funzionamento della macchina, ora di

aver fatto delle prove senza risultato soddisfacente, e via di seguito; ed è confermato dal fatto sintomatico dell'enorme ritardo frapposto alla consegna, avvenuta soltanto dopo la minaccia di atto giudiziari : ciò che non solo dimostra che si cercò di raffazzonare in qualche modo all'ultimo momento il completamento delle macchine, tanto per far tacere intanto la contraente; ma rivela, da un lato, come già dicemmo, che le ditte Bruzzi assunse l'impegno senza essere in grado di soddisfare alle condizioni pattuite, e, dall'altro lato, illustra la sua assoluta impreparazione tecnica. Era, nè più nè meno, che un esperimento che la Ditta Bruzzi si proponeva di fare a spese della Ditta Damini & Bonotto !

Avvenne naturalmente quel che doveva avvenire.

Nel Maggio 1927 si spezzò l'occhio inferiore destro della forcella di ghisa del cambio della manettatrice; e si ruppero un dente per ciascuno di due ingranaggi. La Ditta Damini & Bonotto ne dava avviso alla Bruzzi con sàe 19 Maggio 1927, invitandola a provvedere (nostro doc. N°19).

E la Bruzzi provvede alla riparazione.

Nel dicembre successivo si spezzò nuovamente la leva del cambio. La Ditta Damini & Bonotto ne dava avviso alla Bruzzi con telegramma 18 dicembre e lettera

21 dicembre 1927 (nostro doc. N°20), invitandola a desporre per la sostituzione.

La Ditta Bruzzi, sia pur con ritardo, fece la riparazione. Poi, dimentica dei suoi impegni contrattuali, invitò la Ditta Damini a saldare non solo il residuo prezzo (la Ditta Damini aveva già pagato 11.000 lire nonostante i danni sofferti per il ritardo e per non aver potuto adoperare la panettatrice nel tempo in cui, in causa dei guasti verificatisi rimase inattiva)....ma anche le riparazioni ! La Ditta Damini rispose facendo una proposta informata alla più grande correttezza: vale a dire di liquidare i danni per il ritardo in L. 500, escluso, si capisce, ogni rimborso per le riparazioni che, a termini del contratto, star dovevano a carico della venditrice, comechè dipendenti da difettosa costruzione.

La Ditta Bruzzi non rispose; e frattanto si verificava un'altra rottura, perchè saltò un pezzo di cornice della gabbia di ghisa dell'impestatrice, precisamente in quella parte che sostiene il gancio centrale di chiusura !

La Ditta Damini avvertiva di ciò con sua racc. 29 febbraio 1928 (nostro doc. N°21) la Ditta Bruzzi, diffidandola a provvedere alla riparazione del guasto. Spiegava esse che il guasto stesso era dovuto

11)

al fatto che la resistenza delle gabbie non era relativa allo sforzo che doveva sostenere, e che pertanto anche questo guasto era conseguente alle deficienze organiche costruttive della macchina.

La Ditta Bruzzi rispose (doc. avversario) affermando... che la macchina era costruita con scelte materiali e non aveva deficienze organiche costruttive, aggiungendo che i guasti dovevano esprimersi al personale, rifiutandosi in sostanza di provvedere e avvertendo che avrebbe emesso tratta.

Intanto... si verificò ancora un'altra rottura: si spezzò per la terza volta il cambio della panettatrice. La Ditta Damini telegrafò e scrisse in data 13 Marzo (nostro doc. N°22) alla ditta Bruzzi, diffidendola a provvedere alla sostituzione e rispondendo come si conveniva alle giustificazioni addotte dalla venditrice.

La Ditta Bruzzi rispondeva che aveva i propri operai impegnati ed invitando i rappresentanti della ditta Damini ad andare a Villimpente "per metterci d'accordo".

La Ditta Damini telegrafava e scriveva nello stesso giorno 14 Marzo 1928 (nostro doc. N°23) rinnovando le sue proteste, l'assurdità dell'incontro offerto a Villimpente della ditta Bruzzi e diffidendola a spedire il pezzo di ricambio.

La Ditta Bruzzi non rispose.

La Ditta Demini con sua 19 Marzo successivo (doc. avverso) insistette, richiamando i termini del contratto, ripetendo la diffida alla Ditta Bruzzi di provvedere alla sostituzione dei pezzi rotti e rinnovando le proteste per danni.

Ma la ditta Bruzzi nè rispose nè provvide: ragione per cui la ditta Demini & Bonotto, ricorrendo alla procedura di cui all'art. 71 Cod. Comm., chiese al Sig. Presidente del Tribunale di Treviso la nomina di un perito per la verifica delle condizioni delle macchine con particolare riguardo alla qualità di costruzione e di materiale. Il sig. Presidente con suo provvedimento 19 Aprile 1928 (doc. N°1) nominò a perito il sig. Ing. Raffaele Bettazzi di Treviso. Questi, prestato il giuramento, depositò nel 23 aprile 1928 la sua relazione (doc. N°3) che conclude con lo stabilire che la macchina è costruita con materiale povero, scadente ed inadatto allo scopo, e quindi soggetto per sua natura a rotture.

Quindi con citazione 24 aprile 1928 Uff. Giud.

Frezzati la Ditta Demini & Bonotto convenne la Ditta Bruzzi dinanzi al Tribunale di Treviso chiedendo :

a) la risoluzione per fatto e colpa delle convenute

del contratto di vendita della panettatrice, fatto obbligo alla venditrice di provvedere in un breve termine al ritiro della macchina.

b) la restituzione delle somme di L. 11.000 pagate, coi relativi interessi;

c) il risarcimento dei danni per il ritardo prima nella consegna della macchina e per l'inesecuzione del contratto poi: danni da liquidarsi in separata sede;

d) la rifusione delle spese.

In via subordinata e pel solo caso di contestazione,

chiese ammissione di prova per interrogatorio del

Sig. Bruzzi Ugo su tutti i capitoli seguenti e, in caso di esito anche parzialmente negativo, anche per testi (mutatis mutandis) sui capitoli 4 e 5 :

" 1) Vero che in Cavaso del Tomba nel 25 giugno 1926

"Voi, per la Vostra ditta F:lli Bruzzi, Vi impegnavate

"di fornire alla Ditta Damini & Bonotto la Vostra pa-

"nettratrice brevettata entro il mese di Luglio 1926,

"con tutte le garanzie di perfetto funzionamento, con

"quattro dischi per pani da un chilo e da mezzo lun-

"ghe, tavolette quadre da mezzo chilo e panetti da 100

"e 200 grammi, rotoli da chilo, da mezzo, da gr.400 e

"gr.250 in conformità a dimensioni annotate separata-

"mente, per il prezzo complessivo di L. 13.500, netta

14)

"da imballo, stazione partenze - macchine a darsi
"montate e poste in opera - pagamento da effettuarsi
"come segue: L. 3.500 al collaudo; L. 5.000 a tre me-
"si collaudo; L. 5000 a sei mesi verso rimessa diret-
"ta o verso tratta salvo relativo avviso - impegno da
"parte Vostra di usare il materiale migliore ed assun-
"zione di una garanzia minima di un anno per quanto
"riguarda il funzionamento, obbligandoVi alla sostitu-
"zione gratuita dei pezzi di ricambio che fossero ri-
"sultati di costruzione deficiente - assicurazione
"che la macchina in funzione non formava al burro bol-
"le d'aria e d'acqua;

" 2) Vero che, nonostante tutte le sollecitazioni e
"le proteste della Ditta Damini & Bonotto, la macchina
"fu consegnata soltanto nel 26 aprile 1927;

" 3) Vero che la Ditta Damini & Bonotto pagò alla
"Vostra ditta L. 11.000;

" 4) Vero che, messa in funzione, la macchina subi
"vari guasti e rotture e la Vostra Ditta fece le so-
"stituzioni di pezzi e riparazioni del caso;

" 5) Vero che successivamente ebbero a verificarsi
"le rotture che sono descritte nelle perizie dell'ing.
"Bettazzi e cioè principalmente: rotture delle corni-
"ce di ritegno delle viti di chiusura del coperchio;
"rottura del cambio di velocità; fessurazione del ri-

"vestimento di ghisa della scatola esterne del cambio;

" 6) Vero che, svertita, la Vostra Ditta si rifiutò

"di provvedere e declinò la propria responsabilità.

" 7) Vero che avete ricevuto la lettera di cui dal-

"la ditta Damini & Bonotto si dimettono in causa le

"copie."

In via subordinata e salvo gravame, chiese anche

che fosse ammessa prova per perito sul quesito :

" Visitate la macchine, dica il perito se essa non sia

"costruita con materiale povero, scadente ed inadatto

"alle scopo e se le rotture verificatesi non dipenda

"no da tali cause".

La Ditta convenuta così concluse :

" In via principale - Assolversi la ditta F/lli Bruz-

"zi da tutte le domande attrici.

" In via subordinata e salvo gravame - Ammettersi pro

"va a mezzo di perito ingegnere industriale meccani-

"co eligendo dal Tribunale sul seguente quesito:

" Visitata la macchina dica il perito se essa sia o

"seno costruita con materiale adatto alle scopo cui

"è destinata ed agli sforzi che le dette macchine deve

"sopportare usandola in modo regolare e normale.

"Dica inoltre il perito se le rotture verificatesi di

"pendono da deficienza del materiale o da altre cause

"non imputabili ai costruttori."

"In via riconvenzionale e selvo ogni diritto della
 "convenuta per il pagamento delle riparazioni: Dovere
 "la Ditta Damini & Bonotto tosto pagare alla Ditta
 "f/lli Bruzzi la somma di L. 2500 per saldo prezzo
 "della macchina oltre gli interessi del 26 ottobre
 "1927 al pagamento.

"In ogni caso - Dirsi l'emendata sentenza provvisoria-
 "mente esecutiva nonostante i rimedi di legge e sen-
 "za cauzione. Spese rifuse".

Il Tribunale di Treviso pronunciò Sentenza 19
 maggio - 15 luglio 1929 dichiarando risolto il con-
 tratto per fatto e colpa della ditte convenute, nel
 termine di trenta giorni dalla notifica della Sen-
 za, al ritiro della macchina; dichiarando tenute la
 stessa ditte a restituire all'attrice la somma di
 L. 11.000 con gli interessi di legge dal giorno del
 pagamento; e ammettendo, al solo effetto di stabili-
 re il termine contrattuale della consegna della mac-
 china, termine che era contestato dalla ditte Bru-
 zzi, e quindi di pronunciare sui danni conseguenti al
 ritardo, il seguente capo di prova per interrogatorio
 del sig. Bruzzi Ugo ed eventualmente per testi:
 "Vero che in Cavaso del Tomba nel 25 aprile 1926
 "Bruzzi Ugo, per la ditte Fratelli Bruzzi, si impegnò
 "a fornire alla ditte Damini & Bonotto, la sua penet-

"tatrice brevettata entro il mese di luglio 1926".

Da questa sentenza, con l'atto indicato in proemio, la Ditta Bruzzi interpose appello ed oggi la causa si discute.

D I R I T T O

Non sappiamo a quali motivi intenda l'appellante di affidare particolarmente il suo gravame. Dobbiamo quindi riesaminare compiutamente la causa.

I°

I termini del contratto (tranne per quanto riguarda le date in cui avrebbe dovuto consegnarsi la macchina - e su ciò ritorneremo in appresso) sono pacifici.

La ditta Bruzzi doveva « fornire la macchina con tutte le garanzie di perfetto funzionamento; s'impegnava di usare il materiale migliore; assumeva una garanzia minima di un anno per quanto riguardava il funzionamento, obbligandosi alle sostituzioni gratuite dei pezzi di ricambio che risultassero di costruzione deficiente. Tanto era detto nei nostri capitoli di prove (v. soprattutto il primo) proposti avanti il Tribunale e le cui ammissioni non contestate essendo le circostanze dedotte, divenne superflua.

Ora la ditta Bruzzi si rese in triplice modo (e basta uno solo) inadempiente: a) perchè non ha usato il materiale migliore; b) perchè è venuta meno alla

prestare garanzia di un anno per quanto riguarda il perfetto funzionamento (infatti la macchina, in causa delle rotture dipendenti dal deficiente materiale, ha smesso di funzionare prima del termine dell'anno);
 c) e perchè in ogni modo si è rifiutata di sostituire i pezzi risultati di costruzione deficiente (che si ruppero nel febbraio e marzo 1928, come da lettera 29 febbraio e 13 e 14 Marzo 1928 - nostro doc. ti n° 21.22.23).

Ben a diritto quindi la ditta Damini & Bonotto ha chiesto ed il Tribunale ha pronunciato la risoluzione del contratto per colpa della venditrice con la restituzione del prezzo pagato.

In primo giudizio la ditta Bruzzi ha opposto due eccezioni:

In primo luogo ha sostenuto la decadenza del termine per l'esercizio della azione redibitoria.

Le eccezione è infondata sia perchè quando, come nel la specie, la garanzia di perfetto funzionamento sia stata dedotta come condizione essenziale del contratto, l'azione spettante al compratore, in caso di funzionamento mancato o imperfetto, è la contrattuale, non la redibitoria (v. nel tema specifico Cass. Regno, 12 Giugno 1928, in "La settimana della Cassazione", 1928, pag. 800 n° 2639); sia soprattutto e comun-

que perchè è pacifico nella scuola, e nel foro che le parti sono libere di modificare illimiti e i termini della garanzia per vizi dovute per legge; e quando, il venditore fa garanzia per un tempo più lungo del termine legale, il termine per l'esercizio dell'azione redibitoria non comincia a decorrere se non scaduto quello convenuto. (v. per tutti Vivante, Vol. 4°, 4a ediz. N° 1667 e richiami ivi; - in giurisprudenza, da ultimo, Appello Bologna, 31 gennaio 1927, in "Rivista del Diritto Commerciale" 1927, 2, 280 e richiami ivi). Nella specie la venditrice assunse una garanzia minima di un anno proprio per quanto riguarda il funzionamento, che invece mancò in causa delle deficienze di costruzione. Nè ha significato la distinzione che la controparte accennò di voler fare fra garanzia di funzionamento e garanzia della qualità del materiale impiegato, perchè - e tener d'altro - stabilito il mancato funzionamento, la garanzia prestata deve aver la sua esecuzione, sia che il mancato funzionamento dipenda da altri vizi della macchina, sia che dipenda dal materiale impiegato.

Sostenne in secondo luogo la controparte che secondo il patto la garanzia di funzionamento era limitata all'obbligo di sostituire i pezzi di ricambio che fossero risultati di costruzione deficiente; e

volle dedurre che la Ditta Damini & Bonotto non ha diritto alla risoluzione del contratto.

Anche questo assunto è privo di consistenza, anzi tutto perchè è errata la premessa da cui muove. L'obbligo di prestarsi alla sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio di costruzione deficiente è un altro obbligo assunto dalla venditrice, oltre a quello della garanzia del funzionamento. Infatti il funzionamento poteva esservi o non esservi, essere regolare o essere irregolare ecc. anche indipendentemente dalla costruzione buona o cattiva dei soli pezzi di ricambio. Ed allora la garanzia di funzionamento - secondo l'avversa interpretazione - non sarebbe più stata....garanzia di funzionamento !

Ma, comunque, la questione è accademica. Se anche esatta fosse la premessa sulla quale si basa la eccezione avversaria, sarebbe nondimeno infondata la conseguenza che se ne vuole trarre. Anche supposto che la garanzia di funzionamento si risolvesse nell'obbligo di sostituire i pezzi di ricambio che fossero risultati da costruzione deficiente, l'unica illazione logicamente consentita sarebbe....che, nel caso che i pezzi fossero risultati di costruzione deficiente, la venditrice era obbligata a sostituirli. Ora quest'obbligo è pure - indiscutibilmente - un

obbligo contrattuale; come è indiscutibile che all'obbligo stesso la venditrice ha mancato, perchè non volle provvedere nè provvide alla sostituzione della gabbia di ghisa (lettera Damini & Bonotto 29 febbraio - nostro doc. - e lettera Bruzzi 3 Marzo 1928 - doc. avversario), nè alla sostituzione del cambio della penetratrice (telegramma Damini & Bonotto 13 marzo, lettera pari data; lettera 14 marzo - nostri doc. -; lettera 19 marzo 1928 - doc. avversario). È notisi che si tratta non di pezzi secondari, ma di pezzi di un'importanza capitale e vitale, la cui mancanza ed inutilizzabilità fa perdere alla macchina la sua funzione e il suo scopo.

Or dunque, se è vero che per chi non provvede all'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'art. 1165 C.C. detta la sanzione della risoluzione del contratto, non si comprende perchè a codesta sanzione vorrebbe sottrarsi la ditta Bruzzi. Avrebbe potuto, in ipotesi sottrarsi, se avesse riparato, secondo il suo obbligo, al mal fatto, cioè se avesse provveduto alla sostituzione dei pezzi; non avendo adempiuto a tale obbligo, essendovisi anzi rifiutate, ed avendo persistito e persistendo nella sua inadempienza, non può sfuggire all'applicazione dell'art. 1165 C.C.

Le deficienze della macchina costruite dai fratelli Ruzzi - da fabbricanti e commercianti di burro improvvisatisi tecnici meccanici, senza naturalmente avere la necessaria competenza e preparazione - risultano dalla perizia dell'Ing. Bettazzi, nominato, a termini dell'art. 71 Co. Co. dal presidente del Tribunale di Treviso perchè verificasse "le condizioni della macchina stessa, con particolare riguardo alla qualità di costruzione e di materiale".

E' ormai *jus receptum* che l'art. 71 Cod. Comm. è norma di diritto comune e non di diritto eccezionale, cosicchè può applicarsi per analogia a tutti i casi in cui la verifica delle qualità e condizione della cosa possa risultare utile alla constatazione giudiziale delle verità, come base pel successivo giudizio.

(v. Vivante - Trattato, vol. 3° IV Ediz. N° 908; Gasca, Vendite, Vol. II° pag. 449; Neverrini, Dir. Comm. Vol. II° pag. 316; App. Venezia, Sentenza 4 luglio 1923, in foro Veneto 1923 pag. 462, plaudita dalla Corte Suprema; Sezioni Unite, 4 giugno 1925, ivi, 1925, 433 ecc.)

E' anche pacifico nella scuola e nel foro che non vi sono termini di tempo per l'applicabilità dell'art. 71; essa deve dirsi inammissibile solo quando ne venga a mancare in modo assoluto lo scopo o l'utilità: per esempio quando fossero decorsi i termini

per l'esercizio dell'azione, o quando all'accertamento delle condizioni e qualità apparisse impossibile per troppo tempo trascorso o per la trasformazione già subita delle cose; o quando fosse già pendente la lite (v. per tutti Pipia, Compravendita commerciale, n°836; Vivante, op.loc.cit. ed ampi richiami in nota). Nella specie, dato che la ditta Bruzzi non provvedeva, negando che i guasti dipendessero da difettosa costruzione; dato che era prossima la scadenza del termine di garanzia convenuto (un anno dalla consegna avvenuta nel 26 aprile 1926) e conveniva accertare che i guasti stessi si erano verificati ed esistevano prima della scadenza del termine, ed eliminare postume contestazioni; dato che la determinazione della condizione della macchina sarebbe potuta riuscire tanto più utile ed esatta se fatta a poca distanza dal verificarsi dei guasti stessi, come si ricava implicitamente dalle perizie dell'ing. Bettezzi (macchie - frammenti - ruggine ecc.), la ditta Damini provvede non soltanto secondo legge, ma anche secondo ovvie ragioni di opportunità a far sì che fosse preconstituita la prova dello stato e delle condizioni della macchina e dei guasti relativi.

E' infine l'insegnamento concordato che la perizia assunta a termini dell'art.71 Co.Co. ha valore di or

dinaria perizia giudiziale (Vivante, op. loc. cit. e richiami; Pipis, op. loc. cit. N° 838 ecc.).

Ora la perizia dell'ing. Bettezzani rilevato che la macchina presentava, a prescindere da altri dettagli, un terzo circa della cornice di ritegno delle viti di chiusura del coperchio, e più precisamente il tratto medio, spostato in seguito a rottura verificatasi in corso di lavoro; che il cambio di velocità era rotto, essendosi spezzato il collo che porta la maniglia di comando dell'innesto delle tre posizioni del ricambio stesso; e che infine c'era una notevole fessurazione del rivestimento di ghisa della sostola esterna del cambio, ha constatato che la ghisa, di cui era costruita la cornice, era piuttosto povera e tale quindi da non dare garanzia sufficiente per la resistenza del pezzo, di modo che, egli disse, pure ammettendo che altre cause possano aver concorso, le rotture della cornice stesse risulta dipendente dalla deficienze di materiale. Quanto al cambio di velocità, ha constatato il perito che "l'esame accurato della sezione di frattura lascia facilmente vedere che la ghisa usata è molto povera e fragile, di qualità anche più scadente di quella della cornice più sopra esaminata; la fragilità è comprovata anche dal fatto che si sono staccati dei piccoli

"frammenti di ghisa; appaiono inoltre, nella stessa
 "sezione di rotture, delle macchie di ruggine che esq-
 "minate alla lente si constetano, per la loro confor-
 "mazione spugnose, preesistere all'apertura, e che so-
 "no indizio di impurità del materiale e di bolle d'a-
 "ria nella fusione": d'onde la rotture dovute, anche
 qui alle deficienze e cattiva qualità del materiale
 usato.

Parte avversa in primo giudizio ha cercato di con-
 futare, anche producendo una perizia stregiudiziale,
 le risultanze delle perizie Bettezzi; inoltre ha soste-
 nute che essa ha valore soltanto per quanto riguarda
 le constatazioni fatte "non per quanto riguarda la
 attribuzione di responsabilità all'une o all'altra
 delle parti, ciò che può essere fatto soltanto in con-
 traddittorio".

Quanto a quest'ultimo rilievo è facile notare
 che esso è senza consistenza in fatto e senza prati-
 ca rilevanza in diritto.

Senza consistenze in fatto perchè il perito non
 si è affatto occupato nè poteva occuparsi di accertare
 responsabilità, nè comunque ha esorbitato dal suo com-
 pito. Egli aveva dal Decreto "residenziale di nomine,
 mandato di "verificare le condizioni della macchine,
 con particolare riguardo alle qualità di costruzione

e di materiale". Siamo nei precisi termini dell'art. 61 Cod. Comm. secondo il quale il perito deve appunto "verificare la qualità e la condizione della cosa". Se fosse stato chiamato a verificare dell'altra merce qualsiasi, avrebbe pur dovuto mettersi in evidenza i vizi in rapporto all'uso cui la merce era destinata; chiamato a verificare la qualità e la condizione di una macchina, non poteva non metterne in evidenza le deficienze costruttive in rapporto al suo funzionamento ed alle verificatesi rotture.

Ma il rilievo della controparte è anche accademico. Se si ammette che la perizia abbia valore per le constatazioni fatte, non occorre di più per risolvere la controversia: perchè avendo il perito riscontrato che la macchina presenta dei vizi congeniti (ghisa povera e fragile, scadente, impura, non dante garanzia per la resistenza dei pezzi ecc.) tanto basta per constatare che la venditrice ha mancato alla obbligazione di usare il materiale migliore o di assicurare un funzionamento perfetto (cosa inconciliabile con l'uso di materiale fragile e inadatto) o comunque di sostituire i pezzi di costruzione deficiente, come erano quelli presi in esame dal perito.

In quanto alla perizia stragiudiziale prodotta

ex adverso, basti dire che sopra le osservazioni del perito stregiudiziale, le quali non sono in sostanza che deduzioni tecniche di parte, valgono certamente, per maggior garanzie di obbiettività ed attendibilità, le constatazioni e i rilievi delle perizie giudiziale.

Si aggiunge, poi, che la perizia di parte prodotta ex adverso si rivela già di per sé stessa, cioè per il suo contenuto, incapace di intaccare l'elaborato dell'ing. Bettazzi. Mentre infatti l'ing. Bettazzi ha esaminato e verificato la macchina de quo, viceversa ciò non ha fatto l'ingegnere di parte, il quale ha preso visione soltanto....dei disegni costruttivi della macchina stessa. I suoi rilievi e computi quindi non hanno che il valore di rilievi e computi teorici ed astratti, e come tali inefficienti di fronte alla realtà concreta veduta e constatata dall'ing. Bettazzi. Che valgono, ad esempio, i conti e le formule di resistenza esposte dall'ingegnere di parte, se egli non ha neppur vedute le ghise povere, scadente ed inedette, di cui la macchina era costruita?

Se non ha fatto l'esame, che, invece, ha fatto l'ing. Bettazzi, dei pezzi rottisi, delle sezioni di frattura, dei frammenti staccatisi, delle macchie di ruggine, ecc. ecc. ? Non solo : secondo l'ingegnere di parte, la rottura della maniglia del cambio sarebbe, per

esempio, spiegabile con la caduta di qualche peso sul braccio spostabile; ma siccome la rottura si verificò per ben tre volte nello stesso pezzo, come si può pensare che tutte e tre le volte.... sia caduto dall'alto codesto peso sempre sul medesimo punto? Ancora: l'ingegnere di parte parla in altro punto della sua perizia di inesperienza e di colpa degli addetti al lavoro; ma se si può concepire un equivoco di manovra per una volta, non si può concepire che il medesimo errore si ripeta per ben tre volte; nè si può concepire che esso si rifletta sempre sullo stesso pezzo; nè è ammissibile che gli operai della Ditta Damini & Bonotto, i quali fanno da anni funzionare senza incidenti tutte le altre macchine che la Ditta ha nel proprio stabilimento, sieno caduti così ripetutamente e sempre nello stesso modo in fallo soltanto per le macchine della ditta Bruzzi! D'altronde gli allegati errori del personale della Ditta Damini, sono una ipotesi; mentre non è purtroppo un'ipotesi la ghisa povera, scadente e fragile veduta dell'Ing. Bettazzi.

Altrettanto sono vane le critiche che, dal suo canto, parte avversa ha fatto alla perizia giudiziale.

Dire che l'Ing. Bettazzi "non ha tenuto conto

che la bontà del materiale deve essere giudicata in rapporto all'uso cui il materiale stesso è destinato" è fare affermazione gratuita perchè, per persuadersi del contrario, basta leggere il suo elaborato.

Dire che non ha calcolato gli sforzi che la macchina era destinata a sopportare, è anche vano. Se l'ing. Bettazzi non ha inferito la sua relazione di complete formale come ha fatto l'ingegnere di parte, ha però messo in evidenza quel che importava e cioè che la deficienza del materiale, la povertà e fragilità della ghisa, le macchie di ruggine preesistenti alla frattura, la impurità del materiale, le bolle d'aria nelle fusioni ecc. rendevano il materiale stesso incapace di sostenere lo sforzo continuato cui deve essere sottoposto. D'altra parte, come già dicemmo, le formule di resistenza, come tutti i calcoli dell'ingegnere stragiudiziale sono naturalmente relative al materiale che viene in effetto impiegato, mentre l'ingegnere di parte non ha.....neppure veduto nè esaminato, come invece ha fatto l'ing. Bettazzi, quale materiale fu nel caso in effetto adoperato!

Nemmeno vale a dire che l'ing. Bettazzi per il limitato tempo a sua disposizione non ha verificato la struttura e il funzionamento della macchina e dei singoli organi. Questa è altra censura del tutto

gratuita perchè nulla autorizza a ritenere che l'Ing. Craxzi non abbia esaminato e verificato quanto do veva esaminare e verificare. Del diligente esame fatto è prova, del resto, la sua relazione. Ed è vero ch'egli conclude notando che il tempo limitato posto a sua disposizione non gli consenti indagini più sp profondite, ma è anche vero che subito spiega come codeste indagini più approfondite "avrebbero soltan-te potuto accertare più scientificamente le deduzioni trovate, ma non certamente modificarle."

Da ultime si disse che "se la gabbia contenente il barre da comprimere, dopo una rottura, potè funzionare con la semplice legatura di una corda, questo è segno che lo sforzo di levazione è tale da essere regolarmente sopportato dalla macchina, mentre la rottura va attribuita a qualche causa eccezionale provocata dal cattivo uso del macchinario". Pare a noi invece che il rilievo si ritenga in pieno contro la ditta Craxzi, perchè se una legatura di corda potè resistere allo sforzo e non resistette invece la cornice, questo conferma perfettamente la fragilità, constatata dal perito, della ghisa adoperata.

Ma già troppo a lungo indagiamo.

La ditta Demini & Benotto ha pure il diritto (art. 1225 Cod. Civ.) di conseguire il risarcimento dei danni sia per il ritardo, prima, dell'esecuzione dell'obbligazione (la macchina doveva essere consegnata entro il mese di Luglio 1926 e fu invece consegnata nel 26 aprile 1927), sia per le sue inadempienze nell'esecuzione poi. Tali danni saranno liquidati in sede separata; e nella liquidazione di potrà tener conto in detrazione del compenso dovuto alla ditta Bruzzi per l'uso della macchina fatta dalla ditta Demini, pel tempo in cui detta macchina potè essere usata.

Anche qui parte avversa ha fatto in prime cure parecchie eccezioni.

Ha contestato il pattuito termine di consegna; ma su questo il Tribunale ha ammesso prova per interrogatorio e testi.

Ha anche sostenuto che il ritardo nella consegna difesa dalle variazioni degli stampi richieste dalla comprettrice. Nulla di meno vero. Dalla corrispondenza, illustrata nell'esposizione di fatto, risulta invece che deprime la Ditta Bruzzi allegò (lettera 30 luglio 1926 prodotta ex adverso) che essendo le forme di misura richieste nel contratto diverse da quelle che essa aveva costruite, aveva dovuto far

preparare i modelli appositamente (come se le misure richieste nel contratto, cioè convenute, non le fossero state note quando essa assumeva l'impegno del termine di consegna, e come se la sua imprevidenza nell'assumere l'impegno stesso avesse potuto giustificare l'inadempienza); - poi allegò (lettera 22 settembre 1926 - doc. avversario) che il ritardo della consegna era dovuto ad alcuni ingranaggi che le erano riusciti difettosi; - poi, adducendo nuove difficoltà di attenersi alle misure convenute per gli stampi, richiese ancora nuove misure, che la Ditta Damini si affrettò a dare con sua 12 ottobre 1926 (doc. avversario); - poi addusse, sempre per le misure o forme degli stampi (che la ditta Brizzi, dimentica del contratto, finì da fare come voleva), altre difficoltà che l'avevano obbligata a dilungarsi molto nelle prove, (lettera 14 dicembre 1926 - Doc. avversario).....Altro che colpa della compratrice !

Disse ancora la ditta Bruzzi, per giustificare il ritardo, che la ditta Damini, mentre sollecitava l'invio della macchina, non aveva ancor pronte le opportune installazioni. Dalla corrispondenza si ricava invece che la ditta Damini, per lo scopo che la macchina all'arrivo potesse immediatamente funzionare senza perditempi, insisteva perchè la ditta Bruzzi

la presvvasse in anticipo di quanto doveva farle
trovar pronto pel montaggio (lettere Damini & Bonot
to 4 agosto, 28 settembre, 12 ottobre 1926 doc. ti
avversari). D'altra parte la Ditta Bruzzi potrebbe
addurre giustificazioni soltanto se, avendo adempiuto all'ob
bligo di consegnare la macchina, essa all'arrivo non avesse
potute essere montate per fatto della Ditta Damini
& Bonotto.

Si addusse ancora ex adverso che la ditta Damini
& Bonotto avrebbe; implicitamente aderito a proce-
ghe. Invece sussiste soltanto che quando la ditta
Bruzzi avverti con la sua lettera 30 luglio 1926
(doc. avverso) che la consegna avrebbe subito "un
po' di ritardo", la ditta Damini prese atto (lettere
4 agosto 1926 - doc. avversario), ma il prender at-
to di un fatto non significa rinuncia ai diritti
che ne possono derivare, come il sollecitare la ese-
cuzione di un'obbligazione non importa decadenza dal
diritto di essere risarciti dei danni pel ritardo
(chè anzi, a termini degli art. 1165 e 1225 C.C. il
creditore può chiedere con la esecuzione del contrat
to anche il risarcimento dei danni). Del resto, quan-
do anche si volesse ritenere che la ditta Damini &
Bonotto con la sua predetta lettera 4 agosto, avesse
assentito a quel "po' di ritardo", la remora conces-

sa doveva intendersi limitata appunto a "quel po' di ritardo", e venne comunque a scadere quando la Ditta Damini & Bonotto con la sua 25 agosto 1926 (nostro doc.) dichiarava che avrebbe atteso alla metà di settembre, e poi quando con sua 5 ottobre 1926 (nostro doc.) dichiarava che avrebbe atteso soltanto fino al 15 di quel mese. Se anche pertanto, in negatissima ipotesi, si volesse vedere nelle suindicate lettere un motivo per esimere dai danni conseguenti al ritardo la ditta Bruzzi, questo motivo non potrebbe sussistere che per quel che riguarda il primo mese e mezzo o, al massimo, i primi due mesi e mezzo di ritardo.

Addusse ancora la ditta Bruzzi che la macchina fu ritirata senza riserve per il ritardo di consegna. Ciò non è vero, e valgono tutte le riserve che già in precedenza la ditta Damini aveva fatto. Ma l'argomento è comunque irrilevante, perchè è risaputo che la riserva nulla toglie o aggiunge al diritto: *reservatio non facit ius*.

Infine volle la ditta Bruzzi argomentare del fatto che, nella sua lettera 7 febbraio 1928 (doc. avverso) la ditta Damini & Bonotto propose di liquidare i danni per il ritardo nella consegna a L. 500. A parte che ora non si tratta della liquidazione dei

danni, liquidazione rimessa a sede separata, basti osservare che quella lettera rappresentava una proposta di transazione, che non accettata cadde e non può essere ulteriormente invocata.

Le spese seguono la soccombenza (art. 370 C.P.C.); e, per l'effetto devolutivo dell'appello si intendono ad ogni buon fine ed in subordinate ipotesi, riproposte le istanze istruttorie già formulate avanti i primi Giudici.

PER QUESTI MOTIVI

si chiede e conclude

Piacca alla Corte Ecc.ma, reietta ogni contraria o diverse istanze, conclusione ed eccezione, giudicare:

Respinto l'appello, confermarsi in ogni sua parte l'appellata sentenza 19 maggio - 15 luglio 1929 del R. Tribunale C.P. di Treviso.

Rifuse le spese anche di questo giudizio.

Luigi Fracchianni

2 copie

1

R. Corte di Appello di Venezia

Comparsa conclusoriale
per la

Ditta Fratelli Bruzzi di Villimpenta patrocinata
dagli avv. G. E. Svanoe Bonomi e avv. Angelo Merini
avv. G. S. S.
e domiciliata

appellante

contro la

Ditta Damini e Bonotto di Civaso del Com.
ba, appellata

per la

riforma della sentenza pronunciata dal T. Tri-
bunale di Treviso il 19 maggio-15 luglio
1929 VII.

Comparto Fatto.

Il 25 giugno 1926 la Ditta Fratelli Bruzzi
si si impegnava di fornire alla Ditta
Damini e Bonotto, che aveva richiesta, una
macchina di propria invenzione destinata
a fabbricare e stampigliare panni di lino.

2

Per vicende, di cui si discorrerà nella trattazione di diritto, la macchina venne consegnata alla compratrice e da ~~lei~~ essa collaudata il 26 aprile 1927.

La macchina venne usata dal personale della Ditta compratrice, il quale, nell'usarla, produsse due volte alcuni guasti che vennero riparati dalla Ditta venditrice dietro ^{patto} compenso. Ad ~~un~~ ^{un} terzo guasto, e di fronte alla pretesa della compratrice di ~~aver~~ ottenere gratuitamente la riparazione, la venditrice ~~si rifiutò~~ ~~giustificando~~ ~~il~~ ~~refuso~~ ~~al~~ ~~fondamento~~ ~~che~~ ~~la~~ ~~rottura~~ ~~si~~ ~~pendeva~~ ~~dall'imperizia~~ ~~del~~ ~~personale~~ ~~adetto~~ ~~all'uso~~ ~~della~~ ~~macchina~~.

La Ditta Gammieri e Sorotto chiese ^{ed ottenne} allora la verifica di un verito ^{effettivo} a termini dell'art. 7 del Cod. Commercio; e in base a ^{detta verifica} ~~la~~ ~~chiese~~; ~~la~~ ~~risoluzione~~ ~~del~~ ~~contratto~~, la restituzione del prezzo ~~in~~ pagato, i danni anche ^{per} il ritardo nella consegna della macchina.

La Ditta Fratelli Bruzzi, presentando ^{a sua volta} una
perizia ~~giurata~~ dell'ing. Favari se, sostiene
in via principale la rescissione delle
domande attrici, e in via subordinata
una perizia giudiziale.

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza
impugnata, ha deciso accogliendo le
domande della Ditta Darvini e Borotto,
salvo che per i danni derivanti da
ritardo nella consegna della macchina,
ammettendo ~~per~~ ^{su questo punto} la prova per
interrogatorio e per testi.

Contro detta sentenza la Ditta Fratelli
Bruzzi ha interposto appello.

Di'ritto

Il presente gravame investe le due pronunzie
dell'impugnata sentenza e cioè:

1. la dichiarazione ~~di~~ inadempimento contrat-
tuale ~~contro~~ ^{da parte} ^{requisitrice} della Ditta Fratelli Bruzzi con la
condanna alla ~~restituzione~~ e conseguente risoluzione
del contratto e restituzione ^{alla compratrice} del prezzo pagato;
2. la sospensione del giudizio e ~~del~~

La Ditta Fratelli Bruzzi, presentando ^{a sua volta} una peripia ~~giurata~~ dell'ing. Favari'se, sostiene in via principale la rescissione delle domande attrici, e in via subordinata ~~a~~ una peripia giudiziale.

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza impugnata, ha deciso accogliendo le domande della Ditta Darvini e Borotto, salvo che per i danni derivanti da ritardo nella consegna della macchina, ammettendo ~~per~~ ^{su questo punto} la prova per interrogatorio e per testi.

Contro detta sentenza la Ditta Fratelli Bruzzi ha interposto appello.

Di'ritto

Il presente gravame investe le due pronunzie dell'impugnata sentenza e cioè:

- 1° la dichiarazione ~~di~~ inadempimento contrattuale ^{da parte} ~~contra~~ ^{requisitoria} della Ditta Fratelli Bruzzi con la ~~condanna alla resti~~ e conseguente risoluzione ^{alla comparsa} del contratto e restituzione ^{del prezzo pagato};
- 2° la sospensione del giudizio e ~~del~~;

l'ammissione di prove in merito all'^{asse} ritardo nella consegna della macchina e al conseguente danno.

Trattenerlo, ~~per~~ in questo medesimo ordine, i due punti.

I

Il contratto, mediante il quale i Fratelli Bruzzi vendevano la macchina in questione ad ai sig. Damini e Bonotto, stabiliva:
«La Ditta Fratelli Bruzzi userà il materiale migliore e assume una garanzia minima di un anno per quanto riguarda il funzionamento obbligandosi alla sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio che risultassero di costruzione «deficiente.»

La macchina, ~~per~~ dopo il guasto di parti che erano già state riparate, venne fatta verificare, a richiesta dei sigg. Damini e Bonotto, dall'ing. Bettazzi il quale a termini dell'art. 71 del Cod. Com. ^{doveva verificare} la qualità e le condizioni della cosa venduta.

L'ing. Bettazzi però ~~non~~ non si

è limitato a ~~poter~~ verificare la qualità e le condizioni della macchina ^{di fini} nel senso di trovarla conforme o disforme ai ^{requisiti} ~~requisiti~~ ^{prescritti}; ~~ma ha dovuto~~ ~~concedere~~ ~~si può~~ ~~giudicare~~ ~~per~~ ~~una~~ ~~stoppa~~ ~~di~~ ~~un~~ ~~sistema~~ ~~di~~ ~~carri~~ ~~ma~~ ~~è~~ ~~stato~~ ~~adattamente~~ ~~avuto~~ ~~rin~~ ~~in~~ ~~la~~ ~~opera~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~ad~~ ~~indagare~~ ~~le~~ ~~cause~~ ~~dei~~ ~~guasti~~.

Tue erano le rotture constatate: l'una alla cornice di ritegno delle viti del coperechio, l'altra al comando di cambio di velocità.

Per la prima il perito non esclude, anzi ammette, che « per qualche causa sfuggita allo stesso personale addetto, magari per un aumento di resistenza nel condotto di uscita del burro, si sia verificata momentaneamente una pressione superiore a quella normale ».

Per questa eventualità fortuita, pare al perito occorrere usare in quel punto materiale di alta resistenza e non ~~un~~ ~~materiale~~ ~~di~~ ~~ghisa~~ ~~piuttosto~~ « ma »

6
povera 77 onde, senza escludere che altre
cause abbiano concorso alla rottura, ¹⁹⁴
l'attribuisce anche a deficienze di
materiale.

Per la seconda rottura il perito scrive
che essa « per conferma dello stesso
ri corrente ~~si~~ si è verificata altre
due volte in precedenza, nella quali
la Ditta fabbricante sostituì il
pezzo stesso. » Dunque il perito ha
esaminato i pezzi nuovamente applicati
alla macchina e non i pezzi originali,
talché il suo giudizio ~~è~~ circa la
povertà e ~~la~~ l'impovertà della guida
adoperata si riferisce non alla
macchina quale fu consegnata e collaudata,
ma ~~alle~~ ^{ai pezzi successivamente sostituiti.} ~~alle~~ ~~particolari~~, e
vero che il perito dice ~~che~~ di
credere che « anche nei casi prece-
denti la causa della rottura sia
stata la eccessiva povertà della

glia usata, mentre trattandosi di
 un pezzo sottoposto a sforzo continuo
 esso avrebbe dovuto essere costruito
 con materiale migliore; ma
 questa è una sua opinione e
 presunzione non è una verifica
 della qualità della ~~vera~~ cosa
 venduta quale prescrive l'art. 11
 del Cod. Comm. Ci riserviamo quindi di
~~Ad ogni modo~~ ritornare su questo
 punto in tema di perizia.

~~Leu di anno per ~~provato~~ ~~che~~ ~~facendo~~
 però le nostre in appie riprove ~~che~~ ~~chiamando~~
 più di un'anni provare il contrario) che i ~~che~~
~~sempre~~ pezzi della macchina ~~che~~ questa
~~si~~ si sono trovati non costrutti
 con materiali di alta resistenza
 - con da resistere a sforzi ~~non~~
 anche eccezionali ~~ed~~ ~~che~~ ~~anomali~~;
 ma con ~~materiali~~ ~~che~~ ~~sono~~ ~~più~~ ~~sa~~
 atti a sopportare ~~che~~ le comuni resistenze.
 soltanto ...~~

Ma attendiamoci pure alla ~~vera~~ veri-
 fica dell'ing. Dattasi, benché si tratti
~~non~~ ^{affrettata} di una verifica ma di una
 immagina circa le cause che hanno
 originato la rottura di alcuni pezzi. Che
 cosa si ricava da questa pseudo-veri-
 fica? Che il materiale ^{costituente} ~~è~~ ~~di~~
~~pezzi~~ ~~di~~ ~~due~~ ~~pezzi~~ ~~per~~ ~~si~~ ~~ha~~ ~~una~~ ~~tipa~~
~~questi due, uno~~ ~~di~~ ~~un~~ ~~pezzo~~ ~~sostituito~~ ~~in~~ ~~favore~~ ~~del~~
~~pagamento del~~ ~~pe~~ ~~di~~ ~~un~~ ~~modo~~
 di origini più recenti, perché costi-
 tuito) ~~è~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~comune~~ ~~non~~
~~della~~ ~~non~~ ~~è~~ ~~material~~ ~~di~~ ~~alta~~
 resistenza, così da ^{poter} resistere
 a sforzi che il pezzo stesso
 chiama non normali, e perciò
 eccezionali; ma è ~~il~~ ~~solito~~ ~~material~~
 di ^{ferro} ~~atto~~ ~~a~~ ~~sopportare~~ ~~le~~
 comuni resistenze.

Il contratto dice che la macchina doveva essere costruita col "materiale migliore". Vi è dunque un'inadempienza contrattuale, per cui sia possibile l'azione ex contractu? La impugnata sentenza lo afferma con questo ragionamento:

«La condizione espressa dell'uso del migliore o di buon materiale nella costruzione della macchina, deve

«ritenersi una condizione contrattuale perché espressamente

«pattuita: e non già costituire soltanto un vizio redibitorio

«soggetto ai termini legali di decadenza. (art. 1505 Cod. Comm.

«Art. 1505 Cod. Civ.) = La nozione di vizio redibitorio è di

«condizione pattuita sono concettualmente diverse: non

«può ritenersi che la condizione pattuita origini solo la

«garanzia redibitoria se quelle condizioni considerate

«oggettivamente e indipendentemente dal fatto, costituirebbe

«un vizio redibitorio. Ma se taluno ha voluto un dato

«oggetto di una specifica qualità, e

oggetto di una specifica qualità, e' ~~non~~ inutile
che gli sia dato oggetto di una specifica qualità, e
inutile se gli sia dato un oggetto di diversa qualità,
anche migliore, poiché il suo consenso si è adeguato su
quella specifica qualità espressamente convenuta. L'obbligato
che non consegua la qualità pattuita, si rende inademp-
piente al contratto.

« inutile che gli sia dato un oggetto
 « di diversa qualità, anche migliore,
 « finché il suo consenso si è adagiato
 « su quella specifica qualità espressa
 « mente convenuta. L'obbligato che
 « non consegua la qualità pattuita, si
 « rende inadempiente al contratto. »

~~Qui~~ Qui l'imprugnata sentenza cade
 in un grave errore. Essa crede che
 pel solo fatto di avere pattuita una

~~condizione / anche se, come nella dottrina,
 la condizione sia imperiosa, vaglia
 un valore, come ^{non è punto} la parola
 a materiale migliore) questa ~~condizione~~
~~diventa~~ ^{inutile indagine} ~~esigibile~~ ^{esiga}
~~deputabile~~ ~~esigibile~~ ^{esiga} ~~anche~~
~~inadempiente~~ ~~esigibile~~ ^{esiga} ~~anche~~
 no- contractu ^{non già} l'azione
 redibitoria. ~~Alta~~ ^{Alta} dottrina e
 giurisprudenza ^{potro} di contrario
 avviso.~~

condizione, e ^{quindi} per solo fatto di trovarsi
 in presenza di una condizione contrattuale,
 si debba escludere l'azione redibitoria
 e si debba far luogo all'azione ex contrac-
tu. ~~Per~~ Essa dimentica che occorre an-
 zitutto indagare se la condizione sia essen-
 ziale, * rappresenti qualità essenziali, sia
 tale, in una parola, da determinare con
 la sua ~~in~~ inadempienza la prestazione di
aliquid pro alio. Per esempio: se do un tessuto
 di lana e cotone invece di un tessuto ~~tepu~~
 di pura lana, do una cosa per un'altra, ma
 se ho pattuito un tessuto della migliore lana
 e do un tessuto che il compratore reputa non
 della migliore ^{lana, io non ho una cosa sostanziale} ~~con~~ ~~interferenza~~
 differenza fra la cosa pattuita e la consegnata
 da dare luogo all'azione contrattuale. In
 ciò la dottrina e la giurisprudenza sono
 perfettamente concordi.

12
trascegliremo, fra le moltissime
danne sentenze assai recenti.

La Suprema Corte di Cassazione ha così
giudicato: ~~nel~~

«È proponibile l'azione contrattuale quando si consegna aliud pro alio una
cosa che, nelle sue qualità obbiettivamente essenziali o in quelle che come
tali vennero convenute in guisa da individualizzare la cosa come una species,
è diversa da quella che formò oggetto del contratto; è proponibile invece la
azione redibitoria se si tratti di vizi che rendono la cosa non atta all'uso
cui è destinata o che diminuiscono l'uso o il godimento, che cioè intacchino
l'utilità dell'acquisto.» (Corte di Cassazione, 9 febbraio 1928 - Soc. App.
Atala contro Soc. Romano - Vedi: Repertorio 1928 Foro Italiano pag. 1963)

«Soltanto la consegna di merce dal tutto diversa dalla pattuita dà luogo
all'azione contrattuale. Se invece la merce corrisponde all'oggetto del contra-
to come genere, ma manca delle qualità necessarie all'uso, per convenzione,
per gli usi commerciali, per la natura e scopo del contratto, in tale caso sol-
tanto si può proporre l'azione redibitoria.» (Corte di Cassazione, 27
febbraio 1928 - Girone contro Soc. Bevilacqua - Vedi: Repertorio
1928 Foro Italiano pag. 1964)

Due Corti di Appello hanno
pure confermato la stessa
massima nei seguenti
due giudicati:

13
«Trattasi di azione ex contractu allorché quando l'eccepiata diversità fra cosa
contrattata e cosa consegnata riguarda le qualità essenziali, cioè quelle che
distinguono un genere dell'altro, si da determinare la prestazione di aliud
pro alio. Trattasi invece di azione redibitoria allorché quando si deducano vizi,
difetti o imperfezione della merce che la rendono inidonea all'uso cui è
destinata, o che tale uso diminuiscono, e ciò indipendentemente dal fatto
che i vizi, i difetti o le imperfezioni concernano qualità espressamente
pattuite, tranne che la mancanza di quelle qualità non renda la cosa sos-
tanzialmente diversa da quella contrattata.»

(Corte d'Appello di
Perugia - 10 maggio 1928 - Loc. Fiorelli contro Loc. Vedel.
Soro Umbro 1928, 147 m.)

«In applicazione degli articoli 1462, 1481, e 1498 ^{cod. civ.} soltanto una sostanziale
differenza di genere fra la cosa consegnata e la cosa pattuita può dar luogo
all'azione di ^{inadempimento} contrattuale, mentre ogni altra differenza di
qualità, anche se espressamente pattuita e la cui mancanza renda la cosa
consegnata non idonea all'uso ~~to~~ cui era destinata, dà luogo alla redibitoria.»

(Corte d'Appello di Milano, 29 maggio 1928 - Loc. Applicazioni
Tecniche contro Zanoni, Terzi Lombarda 1928, 672 m.)

Vogliamo anche precisare con taluni
esempi, assai ~~recenti~~ ^{proprio} prossimi
al caso in esame, l'applicazione
pratica di tali massime? Ecco
due sentenze assai recenti di
due Corti di Appello:

11
«Le deformazioni delle parti del focolare di una locomobile le quali rendono
necessaria la sostituzione di esso focolare, se importano non essere la locomobile
più atta all'uso ~~di~~ cui è destinata, e quindi importano un vizio
redibitorio della stessa, non mutano la natura e l'essenza della cosa con-
trattata in modo da potersi affermare essersi consegnato aliud pro alio »

(Corte d'Appello di Bologna. 8 giugno 1928. Capelli c. Tettini. giurispr.
Spencer Corti Regionali 1928, 524 m.)

«Non dà luogo ad azione contrattuale la consegna di serramenti costruiti in
legno di abete, contestandosi dal compratore la cattiva stagionatura del
legname, mentre era convenuto che il legno dovesse essere stagionato.

(Corte d'Appello di Milano, 22 luglio 1927. Buttaloni
contro Bodapp. Giurispr. Lombardia 1928, 80 m.)

Dopo questo richiamo alla prevalente giurisprudenza delle Corti di merito e della Corte di diritto, non insisteremo più nella dimostrazione dell'errore in cui è caduta ~~la~~ la impugnata sentenza, errore tanto più grave ~~di~~ in quanto la stessa ~~non ha mai~~ ^{non ha mai} ~~esplicitamente escluso~~ ^{potesse trattarsi di} ~~la~~ ~~legittimità~~ della sua azione redibitoria, in base alla quale (art. 1509) ~~essa~~ ~~non~~ ~~ha~~ ~~chiesto~~ ~~la~~ ~~restituzione~~ ~~del~~ ~~prezzo~~ ~~e~~ ~~il~~ ~~risarcimento~~ ~~del~~ ~~damno~~.

Il G. C. ma Corte ~~quella~~ ~~che~~ informata su questo punto di diritto l'impugnata sentenza, dovrà successivamente esaminare l'azione redibitoria avversaria sia in riguardo all'asserito vizio di non funzionalità della macchina, sia in riguardo alle patteggiamenti intercorse tra e parti.

~~La~~ La Ditta compratrice asserisce di avere scoperto un vizio non apparente ~~per~~ ^{e cioè} la non funzionalità della macchina. ~~La macchina non era in commercio.~~ Il funzionamento - essa dice - era condizione essenziale del contratto; esso mancò ~~per~~ in causa di deficienze di costruzione, e, dunque, il fondamento ~~del~~ ^{questo} azione redibitoria intentata.

Asserivamo subito ~~che~~ che - posta così la questione - l'azione redibitoria è decaduta per ~~il~~ il trascorso del termine.

In fatti la macchina venne consegnata e collaudata il 26 aprile 1927, e la Ditta compratrice, che ha uso sempre per l'esercizio della propria industria,

come risulta inequivocabilmente da tutti gli atti di causa, si è accorto che non funzionava soltanto il ~~motore~~ 29 febbraio 1928 ~~ma~~ 13 marzo 1928 quando chiese ~~al venditore (Sibari bene)~~ non il ritiro della macchina e la restituzione del prezzo, ma la ~~restituzione~~ ^{restituzione} e sostituzione dei pezzi guastati.

~~Deve~~ ogni termine (sia quello del codice civile, sia quello del codice di commercio) era a quel momento superato e quindi decaduta ogni azione ^{restitutiva} consentita a termini di legge.

Ma si osserva che nel contratto si erano modificate i limiti e i termini della garanzia per vizii, e ~~per~~ che quando il venditore fa garanzia per un tempo più lungo del termine legale, il termine per l'esercizio dell'azione ^{restitutiva} non comincia a decorrere e non scade quello convenuto. Poiché dunque, nel contratto ~~tra~~ i Fratelli Druggi si erano impegnati ^{a garantire} ~~per un~~ ~~anno~~ ~~per quanto riguarda~~ ~~il~~ per un anno ~~tutto~~ il

funzionamento ^{della macchina} e la sostituzione gratuita
dei pezzi di ricambio che risultassero
di costruzione deficiente, così - a giudizio
della ~~parte~~ parte avversaria - l'azione
redibitoria ~~non~~ ^{non potrebbe ritenersi} ~~è~~ ~~assoluta~~ decaduta.

Senza che non si può ricorrere al
contratto per giovare ~~in termini~~ di
termini, senza tenere ^{altresì} conto degli effetti del
patto. ~~La~~ L'azione redibitoria va
appunto esaminata entro i limiti della
specie patto.

Il patto iscritto nel contratto è questo:
"La venditrice assume una garanzia
minima di un anno per quanto
riguarda il funzionamento obbligandosi
alla sostituzione gratuita dei pezzi di
ricambio che risultassero di costruzione
deficiente." ~~che~~

Che la macchina abbia funzionato
dal giorno della consegna e collaudo fino
all'insorgere della lite è fuori dubbio.
L'uso, in seguito all'uso della macchina,
due gnasti che la Ditta venditrice,

ha riparati, sostituendo ~~per~~ pezzi di ricambio
^{lo sporto} ~~questi~~. Dunque azione redibitoria
^{assoluta irreparabile} per non funzionalita della macchina
 no. La macchina riparata, come
 lo fu altre volte, puo funzionare ^{ancora}
 benissimo, e nessuna prova in contrario
 si deduce dalla ^{verifica Bettazzi} ~~verifica~~ ~~prodotta~~
~~dalla~~ ^{durante i quarti} ^{essa} ^{conferma} ^{macchina} ^a ^{funzionare} ^{con} ^{una} ^{legatura} ^{di} ^{corda} ^{!!...}
 [gestano le ^{verificas} riparazioni. La Ditta com-
 pratrice ha diritto alla sostituzione ^{gratuita}
 dei pezzi di ricambio che risultano di
 deficiente costruzione. La sua azione si limita
 a questo, e a questo soltanto. E il
 contratto ha innovato circa i termini
 di decadenza dell'azione redibitoria, ha
 anche ^{l'azione} ^{giacche} ^{durante} ^{l'} ^{anno} ^{di} ^{garanzia} ^{il} ^{compratore} ^{non}
~~potra~~ ^{non} ^{puo} ^{chiedere} ^{che} ^{la} ^{sostituzione} ^{gratuita} ^{dei} ^{pezzi} ^{che} ^{si} ^{sono} ⁺
~~risultati~~ ^{per} ^{deficiente} ^{costruzione} ^{gratuita} ^{dei} ^{pezzi} ^{questi} ⁺
^{per} ^{deficiente} ^{costruzione}

~~Il contratto che sta alla base della vendita~~
~~originaria della Ditta Bettazzi di~~ ^{proprietaria} ^{di} ^{ottenere}

Era quindi nel giusto la Ditta compratrice quando il 19 maggio 1927 e il 21 dicembre 1927 ~~scriveva~~ scriveva alla Ditta venditrice per avere le riparazioni di guasti verificatisi nella macchina, ~~guasti~~ ^{guasti} che furono subito riparati; come era nel giusto quando con lettera 29 febbraio 1928 e con ^{telegramma} ~~lettera~~ 23 marzo 1928 lamentava ^{due nuovi} guasti, di cui è questione nella presente causa, e chiedeva la relativa riparazione. ~~Ma~~ ^{con ciò, essa osservava} ~~interpretava~~ ~~seguita~~ ^{gli} patti del contratto, che prescrivevano, nei casi ~~che~~ verificatisi entro l'anno, ~~la~~ l'obbligo della riparazione, e non già la risoluzione del contratto con le conseguenze di legge.

Ma se la Ditta compratrice era nel suo diritto di servirsi delle clausole contrattuali, altrettanto era nel suo diritto la Ditta venditrice nell'attenersi alle

clausole stesse. Il contratto di c.c. che la
 venditrice è tenuta alla ~~risarcimento~~ ^{sostituzione}
 gratuita dei ~~guasti~~ pezzi di ricambio che
 risultino di costruzione difettosa. E
 se il pezzo è rotto in causa della
 difettosa costruzione spetta alla venditrice
 di sostituirlo; ma tale obbligo cessa
 se la causa ^{del guasto} è un'altra e diversa

~~la Ditta Maggi assicurata, infatti, che la rottura era dovuta all'impiego~~
~~del personale inesperto.~~
 Ora appunto questo era ~~il~~ ed è il
 punto della contesa. Affermava la Ditta
 compratrice che i pezzi rotti erano di
 difettosa costruzione e quindi dovevano
 essere ~~risarciti~~ sostituiti gratuitamente.
 Affermava la Ditta venditrice che la respon-
 sabilità della rottura era tutta del
 personale ^{inesperto} addetto all'uso della macchina,
~~personale non esperto~~ e che quindi non
 spettava la gratuita sostituzione. Lei
 era ed è la sostanza del litigio; e
 qui l'Ec. ma Corte deve farlo tornare
 sprovveduto di tutta l'esuberante fittizia
 dietro la quale si è deformato per
 via. Discollocata così la causa nei suoi
 termini veri, ci sia consentito di brevemente discuterla.

~~XXXXXX~~

Si fini di ottenere la gratuita
 sostituzione dei ^{due} pezzi rotti ~~ed~~ e
 non per altri fini che contrasterebbero
 con il contratto e con le prescrizioni
 di legge circa la decadenza dell'^{azione} revocatoria
 la Ditta compratrice ha presentato
 una verifica ~~di~~ ai sensi dell'art. 71 Cor.

Comm. dovuta all'ing. Bettazzi, ingegnere civile e
 per quanto egregio non pratico di costruzioni meccaniche.

Al fine di sottrarsi all'obbligo della
 gratuita sostituzione la Ditta vendi-
 trice ha presentata ^{a sua volta,} una perizia
 dell'ing. Favarise ^{ingegnere industriale, edito alla officina Calvarona di Verona} la quale ~~è~~

~~conclude~~ conclude che le rotture dei due
 pezzi « non sono derivate da deficienze
 del materiale ma esclusivamente dalla
 irregolare uso della macchina o da
 altre cause ~~non~~ sicuramente non
 imputabili ai costruttori: »

Quale è il valore ^{giuridico} delle ~~due~~ due
 perizie?

La perizia dell'ing. Bettazzi, ^{di cui abbiamo discorso altrove,} non può avere
~~nessun~~ ~~nessun~~ valore come perizia ^{sulle} sulle
 cause delle rotture. Essa è una

22
della qualità e condizioni della merce
verifica di sensi dell'art. 71 del Codice
di Commercio, e non può assurgere
a ~~la~~ prova dell'origine e della causa
di guasti verificatisi nell'uso di una
determinata macchina. Lo stesso Tribunale
di Treviso lo ammette, laddove scrive
avere la Ditta Druggi ragione ~~di~~ ~~di~~
di sostenere che « per maggiori giudi-
zi penitenti, oltre il semplice accertamento
della condizione e qualità della merce, è
necessaria la perizia da ordinarsi
con la costituzione del contraddittorio, a
garanzia del diritto di entrambe le parti. »

Diunque la pretesa perizia giudiziale
Dottari non ha valore agli effetti
di ~~determinare le cause~~
prova giudiziale circa le cause delle
rotture; e resta la sola perizia
di parte dell'ing. Favarise la quale
convolta il diritto della Ditta venditrice
a ripentare le riparazioni e sostituzioni
gratuite per guasti non imputabili
a se ~~stessa~~ medesima.

Vogliamo anche osservare che, in ^{ostacolo} sostanzialmente, la ~~ret~~ perizia Favarise non ha bisogno, per giungere alla sua conclusione, di distruggere i pretesi accertamenti della perizia Bettagi, giacche anche ammesso che la macchina fosse costrutta con ghisa scadentissima, ^{una perizia} ~~era sempre~~ ^{dimostra} che ^{la macchina era sempre atta a sopportare} gli sforzi normali (non quelli eccezionali dovuti all'imperizia di chi l'usava) derivanti dall'uso a cui era destinata.

Dunque l' ^è ~~è~~ ^{la} ~~la~~ ^{parte} ~~la~~ ^{di} ~~di~~ ^{severità} ~~la~~ ^{alle} ~~alle~~ ^{ragioni} ~~ragioni~~ ^{così} ~~così~~ ^{validamente} ~~validamente~~ ^{suffragate} ~~suffragate~~ dal parere di un tecnico, ^{espertissimo} ~~espertissimo~~ in costruzioni meccaniche, e davanti al contegno della ~~una~~ ^{di} ~~di~~ ^{Ditta} ~~Ditta~~ ^{con} ~~con~~ ^{scatole} ~~scatole~~ che non prova ^{affatto} ~~nessuna~~ ^{la causa vera} ~~nessuna~~ ^{del} ~~del ^{la} ~~la ^{ragione} ~~ragione~~ ^{delle} ~~delle~~ ^{rotture} ~~rotture~~ ^{limitandosi a produrre} ~~una~~ ^{una} ~~una~~ ^{perizia} ~~perizia~~ ^{che} ~~che~~ ^{non} ~~non~~ ^è ~~è~~ ^{una} ~~una~~ ^{perizia} ~~perizia~~, non può esitare a ~~ritenere~~ ^{riconoscere} il buon diritto dei~~~~

Daglianno anche osservare / benché la
lettura della ~~perizia~~ perizia e della verigina
sia per se stessa

fratelli Brugi a rifiutare sostanzialmente
e riparazioni non dipendenti da
sua colpa.

Chi se pur l'ora non credesse
di essere ^{ancora} abbastanza illuminata, essa
potrebbe sempre ordinare quella
prova giudiziale, con il contraddittorio
delle parti, che il Tribunale di Treviso
- su richiesta, si basi, delle due
parti - avrebbe dovuto ordinare se
non fosse stato tratto ^{fuori strada} ~~in errore~~
da una erronea valutazione giudiziale
della ~~qualità~~ ^{qualità} contrattuale
del ~~suo~~ ^{agli} effetto del ^{paragone} ~~rispetto~~ ^{redibitoria} e
del ap'one ex contractu.

II

Resta ora a parlare del preteso ritardo
nella consegna della macchina e
quindi della richiesta dei danni da
parte della compratrice.

25

Levi il Tribunale ha sospeso il suo
giudizio non credendo di poter giudicare
allo stato degli atti. Pertanto ha ammesso
la prima parte del capo primo delle prove
orali chieste dalla Dotta Durini e Bonotto,
ch'chiarendo « non risultare un'acquiescenza
da parte della predetta Ditta per i danni
della ritardata consegna. »

[Anche qui la sentenza merita riforma.

~~Il~~ Dai documenti prodotti dalle due
parti risultano ~~ovvero~~ questi punti:

a) Il Li era concordato che la perfezione
del contratto fosse condizionata, da una parte
alla conferma da darsi al collaudo, dall'
altra alla certezza che il costruttore
avesse del perfetto fin. ornamento della
macchina. Per questo il termine
di consegna si è automaticamente
protratto fino a quando gli esiti delle
prove e degli esperimenti di fabbrica
hanno potuto fornire un esito di piena
soddisfazione.

b) I successivi ritardi ~~non sono~~ ^{non sono} ~~derivati~~ ^{derivati} ~~da~~ ^{da} ~~una~~ ^{una} ~~causa~~ ^{causa} ~~attribuibile~~ ^{attribuibile} ~~al~~ ^{al} ~~colpo~~ ^{colpo} ~~del~~ ^{del} ~~la~~ ^{la} ~~venditrice~~ ^{venditrice} ~~ma~~ ^{ma} ~~derivano~~ ^{derivano} ~~dalle~~ ^{dalle} ~~sempre~~ ^{sempre} ~~nuove~~ ^{nuove} ~~e~~ ^e ~~diverse~~ ^{diverse} esigenze della compratrice circa vari fatti e modifiche negli stampi per il burro. Gli atti versati in causa sono eloquenti al riguardo.

c) La detta compratrice, nella periodo dell'attesa, non pensò mai a sollevare questioni di danni. L'arrendo ^{il ritardi} ^{qualche volta} ma dovette confessare ~~che~~ ^{però} che essa non era affatto pronta ad accogliere la macchina. Si legga la lettera della Damiana Donato del 12 ottobre 1926 (documenti Bruggi) e si vedrà che ~~la venditrice non era~~ ^{anche} la compratrice doveva ~~mettersi~~ ^{mettere} ~~in~~ ⁱⁿ ~~opera~~ ^{opera} ancora apprestare i ^{materiali per} l'installazione della macchina.

d) Quando il 26 aprile 1927 la macchina

venne consegnata e collaudata, la Ditta
contrattrice non fece alcuna
riserva per il ritardo nella consegna.

La pretesa dei danni fu sollevata
molto dopo, ^{nel febbraio 1928} quando la Ditta venditrice
~~si~~ richiese il saldo del prezzo
e il pagamento delle riparazioni
che essa ha sempre ritenute non
dovute, perché originate da questi ~~errori~~
e dipendenti da difetti di costruzione.

e) La Ditta contrattrice nella lettera
7 febbraio 1928 (Documenti Gruppi)
chiede il risarcimento del danno, e
lo stabilisce in ~~il danno~~ £ 500 con queste chiare
parole: « è opportuno vi accontentiate
di un dilato di £ 500 sul prezzo
convenuto per rimborsarci dei danni
avuti per la tardata consegna e per
le spese incontrate in conseguenza (legale
compreso). »

Dunque ~~il~~ l'11, ma Corte ha ridati

28
elementi sufficienti per decidere, e
noi confidiamo che essa abbia a giudicare
non essere la Ditta Fratelli Bruzzi
in colpa per il ^{preteso} ritardo giacché non
fu mai pattuito un termine preciso,
e in ogni modo la contraffattrice
ha sanato ogni eventuale ritardo
dettirando e collaudando la macchina
senza riserve e pretese, ^{le quali} ~~che~~ vennero
invece ~~pretesi~~ ^{affacciate} ~~pretesi~~ mesi dopo.

In danno i pretesi riteniamo che
il preteso danno non si possa
liquidare con una cifra superiore
a £ 500, giacché è in atti la
chiara e non equivoca dichiarazione
della parte sulla misura del danno
che pretende di avere sofferto e
di cui chiede il risarcimento.

Per questi motivi, e sulla richiesta di
termini per memorie di indagine, si
Piacca all'Es. Corte, conclude
in riforma della appellata sentenza, etc.

R. CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

COMPARSА CONCLUSIONALE

P E R L A

Ditta Fratelli BRUZZI di Villimpenta patrocinata dagli Avv. S.E.

Cav. O.S.S.A. Ivanoe Bonomi ^{e avv. Ippolito Radaelli} e domiciliata, *presso quest'ultimo*
in appellante.

c o n t r o l a

Ditta Damini e Bonotto di Cavaso del Tomba, appellata

p e r l a

riforma della sentenza pronunciata dal R. Tribunale di Treviso il

19 - Maggio - 15 - Luglio - 1929-VII?

F A T T O

Il 25 giugno 1926 la Ditta Fratelli Bruszi si impegnava di fornire alla Ditta Damini e Bonotto, che, l'aveva richiesta, una macchina di propria invenzione destinata a fabbricare e stampigliare pani di burro.

Per vicende, di cui si discorrerà nella trattazione di diritto, la macchina venne consegnata alla compratrice e da essa collaudata il 26 aprile 1927.

La macchina venne usata da personale della Ditta compratrice, il quale, nell'usarla, produsse due volte alcuni guasti che vennero ripa_

rati dalla Ditta venditrice dietro pattuito compenso. Ad un terzo guasto, e di fronte alla pretesa della compratrice di ottenere gratuitamente la riparazione, la venditrice oppose un rifiuto, assumendo che anche la nuova rottura di ^{pende} ~~pende~~ dall'imperizia del personale adetto all'uso della macchina.

La Ditta Damini e Bonotto chiese allora ed ottenne la verifica di un perito a termini dell'art. 71 del Cod. Commercio; e in base a detta verifica chiese: la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato, i danni anche per il ritardo nella consegna della macchina.

La Ditta Fratelli Bruzzi; presentando a sua volta una perizia giurata dell'Ing. Zavar^{se}, sostenne in via principale la reiezione delle domande attrici, e in via subordinata una perizia giudiziale.

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza impugnata, ha deciso ~~acc~~ accogliendo le domande della Ditta Damini e Bonotto, salvo che per i danni derivanti da ritardo nella consegna della macchina, ammettendo su questo punto la prova per interrogatorio e per testi.

Contro, ^{tale} ~~la~~ sentenza la Ditta Fratelli Bruzzi ha interposto appello.

D I R I T T O

Il presente gravame investe le due pronunzie dell'impugnata sentenza, e cioè:

1°= la dichiarazione d'inadempienza contrattuale da parte della venditrice Ditta Fratelli Bruzzi con la conseguente risoluzione del contratto e restituzione alla compratrice del prezzo pagato;

2°=

2°- la sospensione del giudizio e l'amministrazione di rprove in merito all'asserito ritardo nella consegna della macchina e al conseguente danno.

Tratteremo, in questo medesi ordine, i due punti:

1°

Il contratto mediante il quale i Fratelli Bruzzi vendono la macchina in questione ai Sigg. Damini e Bonotto, stabiliva:

"La Ditta Fratelli Bruzzi userà il materiale migliore e assume una garanzia minima di un anno per quanto riguardo il funzionamento obbligandosi alla sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio che risultassero di costruzione deficiente."

La macchina dopo il guasto di parti che erano già state riparate, venne fatta verifica, a richiesta dei sigg. Damini e Bonotto, dall'Ing. BettAZZI il quale a termine dell'art. 71 del Cod. Commercio, doveva verificare la qualità e le condizioni della cosa venduta.

L'Ing. Bettazzi però non si è limitato a verificare la qualità e le ~~minime~~ condizioni della macchina ai fini di trovarla conforme ~~è~~ disforme ai patti convenuti; ma è andata più in là, ossia si è posto ad indagare le presumibili dei guasti.

Due erano le rotture constatate; l'una alla cornice di ritengo delle viti del coperechio, l'altra al comando di cambio di velocità;

Per la prima il perito non esclude, anzi ammette, che per qualche causa sfuggita allo stesso personale addetto, magari per un au

mento di resistenza nel condotto di uscita del burro, si sia verificata momentaneamente una pressione superiore a quella normale. Per questa eventualità fortuita, pare al perito occorresse usare in quel punto materiale di alta resistenza e non ghisa piuttosto "una povera" onde, senza escludere che altre cause abbiano concorso alla rottura, egli l'attribuisce anche a deficienze di materiale.

Per la seconda rottura il perito scrive che essa "per conferma dello stesso ricorrente si è verificata, altre due volte in precedenza, nelle quali la Ditta fabbricante, sostituì il prezzo stesso". Dunque il perito ha esaminato i pezzi nuovamente applicati alla macchina e non i pezzi originari, perchè il suo giudizio circa la povertà e impurità della ghisa adoperata si riferisce non alla macchina quale fu consegnata e collaudata, ma ai pezzi successivamente sostituiti. E' vero che il perito dice di credere che "anche nei casi precedenti la causa della rottura sia stata la eccessiva povertà della ghisa usata, mentre trattandosi di un pezzo sottoposto a sforzo continuo esso avrebbe dovuto essere costituito con materiale migliore;" ma questa è una sua opinione e presunzione, non è la verifica obiettiva e concreta, della qualità della cosa venduta quale prescrive l'art. 71 del Cod. Comm. Ci riserviamo quindi di ritornare su questo punto in tema di perizia.

Ma atteniamoci pure alla verifica dell'Ing. Bettazzi, benchè ~~ex~~ ^{non} si tratti di una verifica ma di una affrettata indagine circa le cause che hanno originato la rottura di alcuni pezzi. Che cosa si ricava da questo pseudo-verifica? Che il materiale costituente due pezzi (di

cui uno di origine più recente, perchè sostituito) non è materia_
le di altra resistente, così da poter resistere a sforzi che il
perito stesso chiama non normali e perciò eccezionali, ma è il so_
lito materiale di ferro atto a sopportare le comuni resistenze.

Il contratto dice che la macchina doveva essere costrutta
col "materiale migliore". Vi è dunque una inadempienza contrat_
tuale, per cui sia possibile l'azione ex contractu? La impugnata
sentenza lo afferma con questo ragionamento:

"La condizione espressa dell'uso del migliore e di buon materiale
"nella costruzione della macchina, deve ritenersi una condizione
"contrattuale perchè espressamente pattuita: e non già costitui_
"re soltanto un vizio redibitorio soggetto ai termini legali di
"decadenza. (art. 70 cod. Comm. - art. 1505 cod. civ.) La nozione
"di vizio redibitorio e di condizione pattuita sono concettual_
"mente diverse: non può ritenersi che la condizione pattuita ori_
"gini solo la garanzia redibitoria se quella condizione consi_
"derate oggettivamente e indipendentemente dal fatto, costituireb_
"be un vizio redibitorio. Ma se taluno ha voluto un dato oggetto
di una specifica qualità, è inutile che gli sia dato un oggetto
"di diversa qualità, anche migliore, poichè il suo consenso si è
"adagiato su quella specifica qualità espressamente convenuta.
"L'obbligato che non consegua la qualità pattuita, si rende ina_
"dempiente al contratto."

Qui l'impugnata sentenza cade in grave errore. Essa crede
che per solo fatto di avere pattuite una condizione, e quindi
pel solo fatto di trovarsi in presenza di una condizione con_
trattuale, si debba escludere l'azione redibitoria e si debba far
luogo all'azione ex contractu. Essa dimentica che occorre anzi

tutto indagare se la condizione sia essenziale, rappresenti qualità essenziali, sia tale, in una parola, da determinare, con la sua inadempienza, la prestazione di aliud pro alio. Per esempio: Se da un tessuto di lana e cotone invece di un pattuito tessuto di pura lana, dà una cosa per un'altra; ma se ho pattuito un tessuto della migliore lana e dò un tessuto che il compratore reputa non della migliore lana, io non ho una così sostanziale differenza fra la cosa pattuita e la consegnata da dare luogo all'azione contrattuale. In ciò la dottrina e la giurisprudenza sono perfettamente concordi.

Trasceglieremo tra le moltissime tutte conformi, alcune sentenze assai recenti.

La Suprema Corte di Cassazione ha così giudicato:

"È proponibile l'azione contrattuale quando si consegnì aliud pro alio una cosa che, nella sua qualità obiettivamente essenziale o in quelle che come tali vennero convenute in guisa da individualizzare la cosa come una species, è diversa da quella che formò oggetto del contratto; è proponibile invece l'azione redibitoria che si tratti di vizi che rendono la cosa non atta all'uso cui è destinata o che diminuiscono l'uso o il godimento, che cioè intacchino l'utilità dell'acquisto".

(Corte di Cassazione, 9 febbraio 1928 Soc. Mecc. Itala contro Soc. Romeo) Vedi rep. 1928 Foro It. pag. 1963.

Soltanto la consegna di merce del tutto diversa dalla pattuita dà luogo all'azione contrattuale. Se invece la merce corrisponde all'oggetto del contratto come genere, ma manca delle qualità necessarie all'uso, per convenzione, per gli usi commerciali, per la natura e scopo del contratto, in tale caso soltanto si può pro

porre l'azione redibitoria." (Corte di Cassazione, 27 febbraio 1928 = Givone contr Soc. Bevilacqua =) Vedi: Repertorio 1928 Foro Italiano pag. 1964

Due Corti di Appello hanno pure confermata la stessa massima nei seguenti due giudicati:

"Trattasi di azione ex contractu allorquando l'ecceppata diversità fra cosa contratta e cosa consegnata riguarda le qualità essenziali, cioè quelle che distinguono un genere dell'altro, si da determinare ~~xxxxxx~~ la prestazione di aliud pro alio. Trattasi invece di azione redibitoria allorquando si deducono vizi, difetti o imperfezione della merce che la rendono idonea all'uso cui è destinata, o che tale uso diminuiscono; e ciò indipendentemente dal fatto che i vizi, i difetti o le imperfezioni concernono qualità espressamente pattuite, tranne che la mancanza di quelle qualità non renda la cosa sostanzialmente diversa da quella contrattata." (Corte di Appello di Perugia - 10 maggio 1928 Soc. Fiorelli contro Società Vedel = Foro Umbro 1928, 147 m)

" In applicazione degli art. 1462, 1481, 1498 Cod. Civ. soltanto una sostanziale differenza di genere fra la cosa consegnata e la cosa pattuita può dar luogo all'azione di inadempimento contrattuale, mentre ogni altra differenza di qualità, anche se espressamente pattuita e la cui mancanza renda la cosa consegnata non idonea all'uso cui era destinata, dà luogo alla redibitoria." (Corte di Appello di Milano 29 maggio 1929 = Soc. Applicazioni tecniche contro Zanoni = Temi Lombarde = 1928 672 m)

Vogliamo anche precisare con taluni esempi, assai prossimi al caso in esame, l'applicazione pratica di tali massime? Ecco due sentenze assai recenti di due Corti di Appello:

"Le deformazioni delle ~~pareti~~ pareti del focolare di una locomobile le quali rendano necessaria la sostituzione di esso focolare, se importano non essere la locomobile più atta all'uso a cui è destinata, e quindi importano un vizio redibitorio della stessa, non mutano la natura e l'essenza della cosa contrattata in modo da potersi affermare essersi consegnato aliud pro alio" (Corte Appello di Bologna - 8 giugno 1928 - Capelli c. Scattini. Giurisprudenza Corti Regionali - 1928, 524 m.)

" Non dà luogo ad azione contrattuale la consegna di serramenti in legno di abete, contestandosi dal compratore la cattiva stagionatura del legname, mentre era convenuto che il legno deve essere stagionato. (Corte d'Appello di Milano, 22 luglio 1927=Buttaloni contro Codazza - Temi Lombarda 1928, 80 m.)

Dopo questo richiamo alla prevalente giurisprudenza delle Corti di merito e della Corte di diritto, non insisteremo più nella dimostrazione dell'errore in cui è caduta la impugnata sentenza, errore tanto più grave in quanto la stessa Ditta compratrice non ha mai esplicitamente escluso potesse, trattarsi di azione redibitoria in base alla quale (art. 1502 Cod. Civ.)" essa ha richiesto la restituzione del prezzo e il risarcimento del danno.

L'Ecc.ma Corte dopo aver riformata su questo punto di diritto l'impugnata sentenza, dovrà successivamente esaminare l'azione redibitoria avversaria sia in riguardo all'asserito vizio di non funzionabilità della macchina, sia in riguardo alle pattuizioni intercorse fra le parti.

La Ditta compratrice asserisce di non avere scoperto un vizio non

apparente e la non funzionabilità della macchina. Il funzionamento= essa dice = era condizione essenziale del contratto; esso mancò in causa di deficienze di costruzione; questo, è, dunque, il fondamento della azione redibitoria intentata.

Osserviamo subito che - posta così la questione - l'azione redibitoria è decaduta per il trascorso del termine.

Infatti la macchina venne consegnata e collaudata il 26 aprile 1927, e la Ditta compratrice, che la usò sempre per l'esercizio della propria industria, come risulta inequivocabilmente da tutti gli atti di causa, si accorse che non funzionava soltanto il 29 febbraio e 13 marzo 1928 quando chiese al venditore (si badi bene), - non il ritiro della macchina e la restituzione del prezzo, ma la riparazione e la sostituzione dei pezzi guastata. Dunque ogni termine (sia quello del codice civile, sia quello del codice di commercio) era a quel momento superato e quindi, era decaduta azione redibitoria consentita a termini di legge.

Ma si osserva, che nel contratto si erano modificati i limiti e i termini della garanzia per vizi, e che quando il venditore fa garanzia per un tempo più lungo del termine legale, il termine per l'esercizio, dell'azione redibitoria non comincia a decorrere se non scaduto quello convenuto. Poichè dunque, nel contratto, i Fratelli Bruzzi si erano impegnati a garantire per un anno il funzionamento della macchina e la sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio che risultassero di costruzione deficiente, così - a giudizio della parte avversaria - l'azione redibitoria potrebbe ritenersi decaduta.

Senonchè non si può ricorrere al contratto per giovarsi agli effetti del termine senza tenere altresì conto delle altre pattuizioni. L'azio

ne redibitoria va appunto esaminata entro i limiti della speciale pattuizione.

Il patto scritto in contratto è questo" la Ditta venditrice assume una garanzia minima di un anno per quanto riguarda il funzionamento obbligandosi alla sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio che risultassero di costruzione deficiente."

Che la macchina abbia funzionato dal giorno della consegna e collando fino all'insorgere della lite è fuori dubbio. Vi furono, in seguito all'uso della macchina due guasti che la Ditta venditrice ha riparati, ~~sax~~ sostituendo pezzi di ricambio logorati. Dunque azione redibitoria per assoluta irreparabile non funzionabilità della macchina, no. La macchina riparata, come lo fu altre volte, può funzionare ancora benissimo, e nessuna prova in contrario si deduce dalla verifica Bettazzi prodotta dalla comtrice: la quale verifica anzi afferma che pur durante i guasti essa ~~xxxx~~ macchina continuò a funzionare con una legatura di corda !!....

Restano le riparazioni. La Ditta compratrice ha diritto alla sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio che risultano di deficiente costruzione. La sua azione si limita a questo, e a questo soltanto. Se il contratto ha innovato circa i termini di decadenza dell'azione redibitoria, ha anche limitata, la sfera dell'azione: giacchè durante l'anno di garanzia il compratore non può chiedere altro che la sostittuzione gratuita dei pezzi che si sono guastati per deficiente costruzione.

Era quindi nel giusto la Ditta compratrice quando il 19 maggio 1927 e il 21 dicembre 1927 scriveva alla ditta venditrice per avere la riparazione di guasti che infatti furono subito riparati; come era

nel giusto quando con lettera 29 febbraio 1928 e con telegramma 13 marzo 1928 lamentava i due guasti, di cui è questione nella presente causa, e chiedeva la relativa riparazione. Con ciò essa osservava i patti del contratto, che prescrivono per vizi verificatisi entro l'anno, l'obbligo della riparazione, e non già la risoluzione del contratto con le conseguenze di legge.

Ma se la Ditta compratrice era nel suo diritto di servirsi delle clausole contrattuali, altrettanto era nel suo diritto la ditta venditrice nell'attenersi alle clausole stesse. Il contratto dice che la venditrice è tenuta "alla sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio che risultino di costruzione deficiente". Dunque se il pezzo è rotto in causa della deficiente costruzione spetta alla venditrice di sostituirlo; ma tale obbligo cessa se la causa del guasto è un'altra e diversa.

Ora appunto questo era ed è il punto della contesa. Affermava la Ditta compratrice che i pezzi rotti erano di deficiente costruzione e quindi dovevano essere sostituiti gratuitamente. Affermava la ditta venditrice che la responsabilità della rottura, era tutta del personale inesperto addetto all'uso della macchina, ed è che quindi non le spettava la gratuita sostituzione. Qui era ed è la sostanza del litigio; e qui l'Ec.c.ma Corte deve farlo tornare, sfrondandolo di tutta l'esuberante fioritura dietro la quale si è deformato per via.

Ricollocata così la causa nei suoi termini veri, ci sia consentito di brevemente discuterla.

Ai fini di ottenere la gratuita sostituzione dei due pezzi rotti (e non per altri fini che contrasterebbero con il contratto e con le prescrizioni di legge circa la decadenza dell'azione redibitoria) la Ditta compratrice ha presentato una verifica ai sensi dell'art. 71

Cod. Comm. dovuta all'Ing. Bettazzi, ingegnere civile e per quanto egregio non pratico di costruzioni meccaniche.

Al fine di sottrarsi all'obbligazione della gratuita sostituzione, la ditta venditrice ha presentata a sua volta una perizia giurata dell'Ing. Zavarise, ingegnere industriale addetto alle Officine Calta-rossa di Verona la quale conclude che le rotture dei due pezzi "non sono derivate da deficienze del materiale ma esclusivamente dalla ir- regolare uso della macchina o da altre cause sicuramente non imputa- bili ai costruttori."

Qual'è il valore giuridico delle due perizie?

La perizia dell'ing. Bettazzi di cui abbiamo discorso altrove, non può avere valore come perizia sulle cause delle rotture. Essa è una verifica della qualità e condizioni della merce ai sensi dell'art. 71 del Codice di Commercio, e non può assurgere a prova dell'origine e della causa di guasti verificatisi sull'uso di una determinata macchina. Lo stesso Tribunale di Treviso lo ammette laddove scrive avere la Ditta Bruzzi ragione di sostenere che "per maggiori giudizi peritali, oltre il semplice accertamento della condizione e qualità della merce, è necessaria la perizia da ordinarsi con la costituzione del contraddittorio, a garanzia del diritto di entrambe le parti".

Dunque la pretesa perizia giudiziale Bettazzi non ha valore agli effetti di prova giudiziale circa le cause delle rotture; e resta la sola perizia di parte dell'ing. Zavarise la quale conforta il diritto della Ditta venditrice a rifiutare le riparazioni e sostituzioni gratuite per guasti non imputabili a sé medesima.

Vogliamo anche osservare che, in sostanza la perizia Zavarise non ha bisogno, per giungere alla sua conclusione, di distruggere i pretesi accertamenti della verifica Bettazzi, giacchè anche ammesso in che la macchina fosse costrutta con ghisa scadentissima, essa perizia dimostra che la macchina era sempre atta a sopportare gli sforzi normali (non quelli eccezionali dovuti all'imperizia di chi l'usava) derivanti dall'uso a cui era destinata.

Dunque l'Ecc. ma Corte, di fronte alle ragioni della Ditta Bruzzi così validamente suffragate dal parere di un tecnico, espertissimo in costruzioni meccaniche, e davanti al contegno della Ditta compratrice che non prova affatto la causa vera delle rotture, limitandosi a produrre una verifica che non è una perizia, non può esitare a riconoscere il buon diritto dei fratelli Bruzzi a rifiutare costituzioni e ripatazioni non dipendenti da loro colpa.

Che se poi l'Ecc. ma Corte non credesse di essere ancora abbastanza illuminata, essa potrebbe sempre ordinare quella perizia giudiziale, con il contraddittorio delle parti, che il Tribunale di Treviso - su richiesta si badi, delle due parti - avrebbe dovuto ordinare se non fosse stato tratto fuori strada da me erronea valutazione giuridica della "qualità contrattuale" agli effetti dell'azione redibitoria e dell'azione ex contractu.

II°

Resta ora a parlare del preteso ritardo è nella consegna della macchina e quindi della richiesta dei danni da parte della compratrice.

Qui il Tribunale ha sospeso il suo giudizio non credendo di poter giudicare allo stato degli atti. Pertanto ha annesso la prima parte del capo primo delle prove orali chieste dalla Ditta Damini e Bonotto, dichiarando "non risultare un'acquiescenza da parte della predetta Ditta per i danni della ritardata consegna."

Anche qui la sentenza merita riforma.

Dai documenti prodotti dalle due parti risultano questi punti:

- a) si era concordato che la perfezione del contratto fosse condizionata, da una parte alla conferma da darsi al collando, dall'altra alla certezza che il contruttore avesse del perfetto funzionamento della macchina. Per quanto il termine di consegna si è automaticamente protratto fino a quando l'esito delle prove e degli esperimenti di fabbrica hanno potuto fornire un esito di piena soddisfazione.
- b) I successivi ritardi non sono attribuibili a colpa della venditrice ma derivarono dalle sempre nuove e diverse esigenze della compratrice circa variazioni e modifiche negli stampi per il burro. Gli atti versati in causa eloquenti al riguardo.
- c) La Ditta compratrice, nel periodo dell'attesa, non pensò mai a sollevare questioni di danni. Lamentò qualche volta il ritardo, ma dovette confessare però che essa non era affatto pronta ad accogliere la macchina. Si legga la lettera della Damini Bonotto del 12 ottobre 1926 (documenti Bruzzi) e si vedrà che anche la compratrice dovette ancora apprestare i materiali per l'installazione della macchina.

d) Quando il 26 aprile 1927 la macchina venne consegnata e collaudata, la Ditta compratrice non fece alcuna riserva per il ritardo nella consegna.

La pretesa dei danni fu sollevata molto dopo, nel febbraio 1928, quando cioè la ditta venditrice richiese il saldo del prezzo, e il pagamento delle riparazioni fatte, che essa ha sempre ritenuto non dovute, perchè originate da ~~quasi~~ guasti non dipendenti da difetto di ~~na~~ costruzione.

e) La Ditta compratrice nella lettera 7 febbraio 1928 (Documenti Bruzzi) chiede il risarcimento del danno, e lo stabilisce, in L. 5.00 con queste chiare parole: "è opportuno vi accontentiate di un difetto di L. 5.00 sul prezzo convenuto per rimborsarci dei danni avuti per la ~~terdata~~ consegna e per le spese incontrate in conseguenza (legale compreso)."

Dunque l'Ecc.ma Corte ha in atti elementi insufficienti per decidere e noi confidiamo che essa abbia a giudicare non essere la Ditta Fratelli Bruzzi in colpa per il preteso ritardo giacchè non fu mai pattuito un termine preciso, e in ogni modo la compratrice ha sanato ogni eventuale ritardo ritardando e collocando la macchina senza riserve e pretese, le quali vennero invece affacciate dieci mesi dopo.

In dannata ipotesi riteniamo che il preteso danno non si possa ~~ix~~ liquidare in una cifra superiore a L. 5.00, giacchè è in atti la chiara e non equivoca dichiarazione della parte sulla misura del danno che pretende di avere sofferto, e di cui chiede il risarcimento.

Per questi motivi, e salva richiesta di termini per memorie di udienza, si

C O N C L U D E

C O N C L U D E

Piaccia all'Ecc.ma Corte, in riforma della appellata sentenza, ecc. ecc.

Avv. PIETRO RADAELLI
Avv. IPPOLITO RADAELLI
Avv. GIOVANNI SCHENATO
VENEZIA

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562

Venezia, 14 marzo 1930

A S.E. avv. Ivanoè Bonomi

R O M A

Bruzzi - Damini : la causa è stata rinviata al 28 marzo, con precedenza, per discussione. L'avvocato avversario, al quale ho comunicato la comparsa, mi chiede le nostre conclusioni, perchè nella comparsa non sono dedotte.

La prego di farmele tenere e di comunicarmi se il 28 corrente potrà venir a discutere.

Con ossequio

Scr. app. subit

*Scritto: doppio
andare il 28*

22 marzo 30

N. _____ di recapito - Rimesso al fattorino ad ore _____

AN IVANOÉ BONOMI

(Mod. 30 Telegr. 1927)

INDICAZIONI DI URGENZA

CORSO UMBERTO 1° N° 182 ROMA

UFFICIO TELEGRAFICO
DI

ROMA

184
RICEPTO
N. 82 82
N. 1721

Il Governo non assume alcuna responsabilità.

Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a ritardo o irregolarità del destinatario devono essere completate dal mittente.

Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il _____ 26 _____ ore _____

Pel Circuito N. _____

Bonomi



25 MAR. VIII 2115

ROMA

Le ore si contano in corrispondenza al tempo medio dell'ora centrale, e per telegrammi inviati e con vari paesi esteri di seguito da uno all'altro.

Nei telegrammi impressi, il primo numero dopo il luogo d'origine rappresenta quella del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

| QUALIFICA | DESTINAZIONE | PROVENIENZA | NUM. | PAROLE | DATA DELLA PRESENTAZIONE | VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO |
|-----------|--------------|-------------|------|--------|--------------------------|---------------------------------------|
| | =385 VENEZIA | 36200 | 15 | 25 | 1.95.5 | |

= AVVOCATO DALLA FAVERA. DOMANDA RINVIO = SCHENATO. =

Rinvio pure possibilmente 25 aprile

2135

TELEGRAMMA

*Sulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.*

25.3.30

N. B. - Primo lembo da piegare

Avv. PIETRO RADAELLI
Avv. IPPOLITO RADAELLI
Avv. GIOVANNI SCHENATO
VENEZIA

Venezia, 23 marzo 1930

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562

A S.E. avv. Ivanoè Bonomi

R O M A

Rispondo alla pregma. Sua per significarle che, se è necessario, l'avversario non avrà difficoltà ad aderire ad un ulteriore rinvio: La prego di scrivermi in tale caso, con cortese sollecitudine, i giorni nei quali Lei si ritiene libero di venir a Venezia, tenendo presente che la Sezione della Corte tiene udienza nei giorni di martedì, giovedì e venerdì.

Se invece Ella preferisce che discuta io la causa, La prego di volermelo comunicare: generalmente, però, e per regola, il Presidente esige la discussione, e non consente la lettura delle conclusioni che in casi eccezionali.

In attesa, distintamente La saluto

Dev. au. Schenato

Avv. PIETRO RADAELLI
Avv. IPPOLITO RADAELLI
Avv. GIOVANNI SCHENATO
VENEZIA

Venezia, 23 marzo 1930

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562

A S.E. avv. Ivanoè Bonomi

ROMA

Rispondo alla pregma. Sua per significarle che, se è necessario, l'avversario non avrà difficoltà ad aderire ad un ulteriore rinvio: La prego di scrivermi in tale caso, con cortese sollecitudine, i giorni nei quali Lei si ritiene libero di venir a Venezia, tenendo presente che la Sezione della Corte tiene udienza nei giorni di martedì, giovedì e venerdì.

Se invece Ella preferisce che discuta io la causa, La prego di volermelo comunicare: generalmente, però, e per regola, il Presidente esige la discussione, e non consente la lettura delle conclusioni che in casi eccezionali.

In attesa, distintamente La saluto

Oliv. ungheri

Avv. PIETRO RADAELLI
Avv. IPPOLITO RADAELLI
Avv. GIOVANNI SCHENATO
VENEZIA

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562

Venezia, 28:3 - 1930

Signor avv. IVANOE' BONOMI

R O M A

BRUZZI- DAMINI : Il 25 aprile è il giorno di San Marco, festa della città, e quindi non c'è udienza : la causa è stata così rinviata all'undici aprile.

La prego di significarmi se Le è possibile di venir a discutere, o se debbo prepararmi io.

In attesa, distintamente La saluto

Av. of the

Avv. PIETRO RADAELLI
Avv. IPPOLITO RADAELLI
Avv. GIOVANNI SCHENATO

VENEZIA

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562

Venezia, 11 aprile 1930

A
S.E. avv. IVANOE' BONOMI

R O M A

Corso Umberto 184

La causa oggi è stata differita per ragioni d'ufficio al due maggio. Salvo Suo diverso avviso, a quell'udienza la causa sarà spedita senz'altro.

I clienti sono stati da me avvertiti del differimento e richiesti di un deposito per spese e competenze.

Con ossequio

Sp. Sicut

*Ho risposto in data 18 apr.
di spedire senz'altro la
causa.*

Avv. PIETRO RADAELLI
Avv. IPPOLITO RADAELLI
Avv. GIOVANNI SCHENATO
VENEZIA

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562



A

S. E. IVANONOE' BONOMI

Corso Umberto 184

R O M A



OFFICINE MECCANICHE

Fratelli Bruzzi - Villimpenta

(MANTOVA) - ITALY

C. C. I. MANTOVA N. 4785

Villimpenta, li 24 aprile 1927

S. Eccellente,

Ho ricevuto la sua gradita lettera e ho ringraziato tanto. Se il 2 maggio ella andrà a Venezia o discuterò la causa ovverò anche, desidero tanto vederlo.

L'anno Mi. lavoro in società col Cap. Gio. Levorato. Mi sono ottenuto la rappresentanza con deposito da diverse importanti cartiere a buone condizioni. Il lavoro insomma in questi giorni ha dato ottimi risultati.

Tutto fiducioso che sotto la guida del buon Levorato e coll'aiuto degli amici il Mi. sia finalmente a posto. I suoi debiti verranno pagati gradualmente in rapporto ai guadagni. A Venezia lo spero ben tutto. Entro la settimana ventura o ai primi dell'altra spero di andare dall'ave. Mantovani a soddisfare il mio debito.

Eccellente, la crisi finanziaria si fa sentire sempre più forte. diverse importanti ditte sono alle

vigilia del fallimento, le banche sono ridotte
lo scudo di effetti e così il commercio sarà sempre
più paralizzato. Leanti stillo!

Quadrato: miei più cordiali e affettuosi saluti.
affm
Dimitrio Stambly

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

OFFICINE MECCANICHE
FRATELLI BRUZZI - Villimpenta
(MANTOVA)



g. 400
10
5 *Suo Eccellente*

m
Frances Bonomi

Spazio della libertà 4

Bononi



R P 2/00 S E RIMESSO AL FATTORE

(Mod. 30 Teleg. 1977)

LIBERTA 4 ROMA + M A

UFFICIO TELEGRAFICO DI ROMA

INDICAZIONI DI URGENZA



| | | | |
|---------|---------|---------------------------------|---------|
| perito | — IC — | Espresso pagato (per lettera) | — XPP — |
| grafico | — PC — | Da consegnarsi in busta propria | — MP — |
| grafico | — PCD — | Fermo telegrafo | — TR — |
| | — PCP — | Fermo piano | — GP — |
| | — PS — | Fermo posta raccomandata | — QP — |
| | — FSP — | X. Infraco | — TM — |
| | — PR — | Contest. ore inter. telefon. | — CT — |

Il Governo non assume alcuna responsabilità in conseguenza del servizio della telegrafia. Le tasse riscosse in meno per errore o a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere compensate dal mittente. Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarsi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il 29 192 11/9
 Per Circuito N. 128 Ricevuto 29



Le ore si contano dal mezzogiorno, eccettuando il tempo medio dell'andata centrale. I telegrammi interni e con vari posti esenti si pagano a una mezzanotte all'altra.
 Nei telegrammi impressi in carattere normale il primo numero dopo il nome del luogo a cui si rappresenta quello del telegramma, il gruppo iniziale delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

| QUALIFICA | DESTINAZIONE | PROVENIENZA | NUM. | PAROLE | DATA DELLA PRESENTAZIONE | | VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO |
|-----------|--------------|-------------|------|--------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | | Giorno e mese | Ora e minuti | |
| | ROMA | | | | | | |

VILLIMPENTA 373 27/26 29 10/30 +

+ LEVORATO LA PREGA • VIVAMENTE SE RITORNO • VENEZIA PUO PASSARE VERONA
 TRATTASI AFFARE • RIGUARDANTE • PADRONE HOTEL LONDRA + BRUZZI +

Risposta 30 aprile

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare mercè bancogiri, che costano per qualunque somma solo 10 centesimi.

1330

TELEGRAMMA

*Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è incaricato di una riscossione.*



N. B. - Primo tempo da piegare

Avv. PIETRO RADAELLI Venezia, 2 giugno 1930
Avv. IPPOLITO RADAELLI
Avv. GIOVANNI SCHENATO

VENEZIA

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562


Egregio Avv. On. IVANOE' BONOMI

R O M A

Le comunico che la Corte di Appello ha pronunciato la sentenza in causa Bruzzi - Damini, confermando quella di primo grado, e condannando gli appellanti alle maggiori spese di Lire 1400,--

La prego di dirmi se desidera copia semplice della sentenza.

Distinti saluti



Avv. PIETRO RADAELLI
Avv. IPPOLITO RADAELLI
Avv. GIOVANNI SCHENATO
VENEZIA

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562



A

S.E. avv. IVANOE' BONOMI

Corso Bonifacio 184

R O M A

ESERVITEVI
DEI PACCHI POSTALI
URGENTI



Avv. PIETRO RADAELLI
Avv. IPPOLITO RADAELLI
Avv. GIOVANNI SCHENATO
VENEZIA

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562



USATE
I PACCHI POSTALI
URGENTI



A S.E.

avv. IVANOE' BONOMI

Corso Umberto (Palazzo Marignoli)

R O M A

SE RVI TE VI
DEI PACCHI POSTALI
URGENTE

ROMA*
10-11
7-V
30 VIII
DISTRIBUZIONE

Avv. IVANOE BONOMI

CORSO UMBERTO I. 184 - (Pal. Marignoli)

ROMA

Avv. PIETRO RADAELLI
Avv. IPPOLITO RADAELLI
Avv. GIOVANNI SCHENATO

VENEZIA

S. MAURIZIO 2691 - TEL. 562

Venezia, 24 giugno 1930


A: S.E.

On. IVANOE BONOMI

R O M A

Le accludo copia semplice della
sentenza Bruzzi - Damini.

Distinti saluti



406
09

Ruolo 1170 a 1929 - VII^o

In nome di Sua Maestà

Vittorio Emanuele III^o

per grazia di Dio e per volontà delle Varie

Re e d'Italia

La R. Corte di Appello di Venezia

Serie I^o civile composta degli Ill.^{mi}

car. uff. Gramiani Gio Battista con-

sigliere anziano f. f. di presidente.

car. uff. Boschieri Giacomo consigliere

car. uff. Brelich Otello " "

Av. Schenato

car. uff. Biron Giuseppe " "

car. uff. Colagrosso Enrico " "

ha pronunciato la seguente

L. 16.50

Sentenza

Nella causa commerciale in grado

di appello promossa con citazione 27

Agosto 1929 a Lit. uff. giud. Ferrati

dalla

Ditta Fratelli Brurri di Villim

penta, in persona del Sig. Brurri

Ugo, rappresentata dal procuratore

e domiciliatario in Venezia av.

Radaelli Gppinto e sost. av. G.

Maria Schenato, col patrocinio di

S. Ex. ^{no} cav. S. S. A. av. Ivano Bo-
nomi, appellante,
contro.

la Ditta Tamini e Bonotto
di Cavaso - ora Cremerie Tamini,
in persona di Tamini Gialo, rap-
presentato dal procuratore e domici-
liatario in Venezia av. Ernesto
Forcolini, al patrocinio dell'av.
G. B. della Favera, appellato;
in punto.

Riforme della sentenza 19 Mag-
gio - 15 Luglio 1929 - a VII del
Tribunale C. P. di Treviso, in re-
gistrata nel 22 Luglio 1929 - a VII
al n° 107 Vol. 55 con L. 215,50.
Causa iscritta a ruolo nel 21 Novem-
bre 1929 a XII dall'av. Schenato
e discussa all'udienza 2 Maggio
1930 a VIII dai procuratori delle
parti con le seguenti

Conclusioni

Del procuratore dell'appellante;
Piacca alla Corte Ex. ^{me} in rifer-
ma della appellata sentenza, assoglier

si le domande principali, istruttorie e riconvenzionali spiegate dalla Ditta F.lli Brurri nel giudizio di primo grado, salvo dedizione di nuove conclusioni istruttorie.

2°) Dovere la Ditta Danini e Bonotto rifondere alla Ditta F.lli Brurri le spese tutte di primo e secondo grado.

Sal procuratore degli appellati:

Piace alle Corte ^{me} oc., reietta ogni contraria o diversa istanza, conclusione od eccezione giudicare:

Respinto l'appello, confermarsi in ogni sua parte l'appellata sentenza 19 Maggio - 15 Luglio 1929 del Tribunale C. P. di Treviso.

Rifuse le spese anche di questo giudizio.

Fatto.

Stando agli assunti dell'attrice Ditta Danini e Bonotto, e la Ditta convenuta F.lli Brurri si era impegnata di fornirle una macchina panettatrice per burro di suo bre

vetto con tutti gli accessori per £ 13500 entro il Luglio 1926 con garanzia per un anno del perfetto funzionamento della macchina, con impiego del materiale migliore e con l'obbligo di sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio risultanti di costruzione deficiente. Nonostante ripetute sollecitazioni la macchina non fu consegnata che nel 26 Aprile 1927, e, messa in uso, già nel Maggio 1927 si spezzò l'occhio inferiore destro della forcella di ghisa del cambio e un dente per ciascuno dei due ingranaggi.

La Ditta Brurri provvide alle riparazioni necessarie. Sperrata si nuovamente nel Dicembre 1927 in leva del cambio, la ditta venditrice provvide a una nuova riparazione.

Invitata dalla Ditta Brurri a pagare non solo il saldo, ma anche le suddette riparazioni, la compratrice le propose di liquidare i danni per il ritardo nella consegna e per le spese incontrate in conseguenza (legale compreso) in £ 500, stando a carico di essa venditrice, come da contratto,

le spese per le riparazioni.

La Ditta Brurri non rispose e in tanto si verificò alla macchina un'altro danno, essendo saltato un pezzo di cornice della gabbia di ghisa dell'impastatrice in quella parte che sostiene il gancio centrale di chiusura.

La Ditta Brurri, sostenendo che il guasto doveva ascrivarsi ad imperizia del personale, si rifiutò di provvedere alla relativa riparazione.

Sperratosi per una terza volta il cambio della manettatrice, la ditta venditrice non provvide al cambio.

E allora la ditta Lamini e Bonotto ottenne dal Presidente del Tribunale di Treviso la nomina dell'Ing.

Raffaele Bettarri di Treviso a perito a sensi e per gli effetti dell'art.

71 Cod. Comm., e questi nel 23 aprile 1928 depositò la sua relazione nella cancelleria del Tribunale; e con

citazione 24 aprile 1928 la Ditta Lamini e Bonotto comparì davanti al Tribunale di Treviso la ditta Brurri

chiedendo: la risoluzione per fatto e colpa della venditrice del contratto di vendita della panettatrice, fattole obbligo di provvedere in un breve tempo al ritiro della macchina, la restituzione della somma di £ 11000 pagata, coi relativi interessi, il risarcimento dei danni per il ritardo prima nella consegna della macchina e per l'inesecuzione del contratto poi, danni da liquidarsi in separata sede, offrendo, in subordine, prove orali per accertare i termini contrattuali e prova per presunzione.

Opponeva la convenuta Ditta F.lli Bruni che si era obbligata di usare "buon materiale" ed asserendo che la consegna della macchina avrebbe dovuto seguire solo dopo averne accertato il perfetto funzionamento, escluso l'impegno della consegna entro Luglio 1926; offriva prove per perito ingegnere industriale meccanico sul quesito: "Visitata la macchina, dica il perito se essa sia o meno costruita con materiale adatto allo scopo cui è destinata ed agli sforzi che

essa deve sopportare usandole in modo regolare e normale, e dica inoltre se le rotture verificatesi dipendano da deficienze del materiale o da altre cause non imputabili ai costruttori.

In via riconvenzionale e salvo ogni diritto della convenuta per il pagamento delle riparazioni, chiedeva la condanna della Ditta Darmini e Bonotto al pagamento di £ 2500 per saldo presso delle macchine oltre gli interessi dal 26 Ottobre 1927 al pagamento.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza 19 Maggio - 15 Luglio 1929, dichiarava risolto per fatto e colpa della ditta convenuta il contratto di vendite delle paneltatrice, con obbligo alla ditta convenuta di provvedere, nel termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza, al ritiro delle macchine; dichiarava la Ditta Brurri obbligata a restituire all'attrice la somma di £ 11000 con gli interessi legali commerciali dal giorno di pagamento; ammetteva la ditta attrice a provare per interrogatorio di Brurri Ugo, ed in caso ne

gativo anche per testimoni il seguente capo di prova:

Verso che in Cavasso del Tomba nel 25 Aprile 1926 Brurri Ugo si impegnò per la Ditta F.lli Brurri di fornire alla Ditta Tomini e Bonotto la sua patentata brevettata entro il mese di Luglio 1926 e condannava la convenuta alle spese della perizia Bettarri e alle spese giudiziali, liquidate, con inclusione dell'onorario di rappresentanza e patrocinio, in £ 1300, escluse le spese dell'ulteriore giudizio, sentenza provvisoriamente esecutiva.

Ed verso questa sentenza, notificata alla convenuta nel 31 Luglio 1929, questa interpose nel 27 Agosto 1929 appello, domandandone la riforma, e le parti costitutesi regolarmente, hanno preso all'udienza di discussione del 2 Maggio 1930 le conclusioni in epigrafe riportate.

Diritto

L'appello della Ditta F.lli Brurri impugnava la sentenza dei primi giudici per grave errore, assumendo che la sola patentesca di una condizione, cioè dell'uso

del miglior e buon materiale nella costruzione delle macchine, che non sia essenziale, vale a dire tale da determinare con la sua inadempimento la prestazione di aliud pro alio, dà luogo all'azione redibitoria e non all'azione contrattuale, come ha ritenuto la sentenza del Tribunale di Treviso, e ciò anche nel caso si voglia stare alla verifica dell'Ing. Bettarri. Altro motivo d'impugnazione è dato, secondo le tesi dell'appellante, dal fatto che, non avendo neanche la stessa Ditta compratrice esplicitamente escluso che potesse trattarsi di azione redibitoria, questa è decaduta per il trascorso del termine, perchè la macchina fu fornita nel 26 aprile 1927 e fu sempre usata da quel giorno in avanti, e perchè la garanzia di un anno si riferiva al funzionamento e alla sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio che fossero risultati di costruzione dificiente, mentre mai si è verificata una assoluta irreparabile non funzionabilità delle macchine, tanto è vero, che persino lo stesso Bettarri affermò che anche

durante i guasti esse continuo a funzio-
nare con una legatura di corda.

Offermos quindi l'appellante che, a termini
del contratto, la Ditta Gammari e
Bonotto ha unicamente il diritto di
chiedere la sostituzione gratuita dei ferri
di ricambio risultanti di deficiente costruzione
entro l'anno di garanzia, ma che ad essa
appellante spettava di converso il diritto di
dimostrare che la responsabilità della rottu-
ra era da attribuirsi tutta al personale
inesperto addetto all'uso delle macchine e
che di conseguenza esse venditrice non era
obbligata alla gratuita sostituzione come eme-
ge dalle perizie girate private dell'Ing.
industriale Zavarise, da essa appellante
prodotta, secondo la quale la rottura dei
due ferri non è derivata da deficienza del
materiale, ma esclusivamente dall'irregolare
uso delle macchine o da altre cause sicu-
ramente non imputabili ai costruttori; e
l'appellante afferma ancora che la perizia
dell'Ing. Bettarri, che deve essere ai sensi
dell'art. 271 Cod. Comm. una verifica del-
la qualità e condizione delle merci, non

può assurgere a prova dell'origine e delle cause di guasti verificatasi nell'uso della macchina, per cui, nella peggiore ipotesi, dovrebbe essere ammessa la perizia giudiziale offerta in primo grado da entrambe le parti.

Giulio l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Treviso nella parte che riflette il preteso ritardo nella consegna della macchina, assumendo che dai documenti prodotti emerge che non fu mai pattuito un termine preciso per la consegna, che in ogni modo la compratrice ha sanzionato ogni eventuale ritardo ritirando e collaudando la macchina senza riserve e pretese, che vennero affacciate solo dopo dieci mesi, e che ad ogni modo il preteso danno non possa essere liquidato in una cifra superiore alle £ 500 come chieste dalle stesse Ditte compratrice.

Il primo giudice ritennero che le condizioni espresse dell'uso del migliore o di buon materiale nella costruzione della macchina, sia da interpretarsi quale condizione contrattuale perché espressamente pattuite, e

non costituente soltanto un vizio redibitorio
soggetto ai termini legali di decadenza, e
che pertanto, tenuto conto della perizia
dell'Ing. Bettarini, l'azione svolta dalla
Ditta Damini e Bonotto sia da qualifi-
carsi ad azione contrattuale, e perciò non si
sono occupati della questione, se la ditta
compratrice possa ritenersi decaduta dal ter-
mine per far valere l'azione redibitoria.

Ora pare alla Corte che nel caso in esame
si possa prescindere dallo statuire se si tratti
di azione contrattuale o non piuttosto di azio-
ne redibitoria, quantunque dalle corrisponden-
ze in atti prodotta dall'una e dall'altra
parte sembri non arrardate la supposizio-
ne che la Ditta compratrice stesse abbia voluto
servirsi di confronto alla Ditta venditrice dei
diritti derivantile dall'obbligo della garanzia
per vizi o difetto redibitori; e che si possa
prescindere per la semplicissima ragione che,
non essendo contestato che la Ditta F.lli Bru-
ni doveva usare nella costruzione delle mac-
chine il materiale migliore, assumendo una
garanzia minima di un anno per quanto
riguardava il funzionamento, obbligandosi

alle sostituzioni dei pezzi di ricambio che risultassero di costruzione deficiente, ed essendo pacifico che la macchina fu consegnata alla compratrice nel 26 aprile 1927, mentre la causa fu iniziata con la citazione introduttiva del 24 aprile 1928, quindi prima che scadesse l'anno di garanzia, non può ritenersi che si sia verificata la decadenza del termine per far valere l'azione redibitoria.

Non lo si può tanto più che dalle copie sissime corrispondenti delle ditte compratrici e prodotte in causa e non contestate, risulta a tutta evidenza come la Ditta Damini e Bonotto abbia ripetutamente e costantemente, in occasione di ogni rottura, protestato verso la Ditta venditrice ed insistito sempre per la sostituzione dei pezzi spessatisi durante l'uso della macchina. Se, dunque, la Ditta venditrice ha assunto per la durata di un anno la garanzia del perfetto funzionamento della macchina con l'obbligo di sostituire gratuitamente i pezzi di ricambio di costruzione deficiente, e se durante l'anno susseguenti alla consegna della macchina produttrice

avvenuta nel 26 Aprile 1927 si sono veri-
ficate rotture a vari pezzi della macchina,
allora da una parte non può revocarsi in
dubbio che la garanzia, che anche senza una
espressa pattuizione incombe alla Ditta
venditrice per l'art.º 1498 C. C., non abbia
potuto cessare dopo il decorso di tre mesi
dalla consegna (art. 1505 Cap. C. C.), ma
soltanto dopo il decorso di un anno, che au-
dare a scadere nel 26 Aprile 1928, e dall'al-
tra è manifesto che, essendosi la Ditta
Venditrice rifiutata di provvedere al ricambio
del pezzo di cornice della gabbia di ghisa e del
comando del cambio di velocità, spessatosi
dopo due ricambi precedentemente effettuati,
per la terza volta, la compratrice, facendo uso
delle facoltà concessale dall'art.º 1501 Cod. Civ.,
avere il diritto di pretendere la resa della mac-
china e la restituzione del prezzo, anche per-
chè per l'esperienza fatta, e cioè per le rot-
ture tre volte verificatesi del cambio e per il
rifiuto della venditrice di provvedere al ricambio
del pezzo di cornice esse appaiono autorize-
ta a ritenere che coll' actio aestima-
toria o quanti minoris non sarebbe sufficien-

temente salvaguardato i propri diritti.

Infondata è la tesi svolta dall'appellante che la garanzia si riferisce al funzionamento della macchina e alla sostituzione gratuita dei pezzi che fossero risultati di costruzione deficiente, e che di conseguenza, avendo la macchina sempre funzionato anche dopo la rottura di un pezzo di cornice della gabbia, ed essendosi essa venditrice offerta di provare che le rotture dipendevano non già da deficiente costruzione, ma bensì da inesperienza del personale addetto al funzionamento della macchina, essa non era tenuta alla sostituzione gratuita dei pezzi di ricambio; infondata, perché la venditrice è proceduta due volte alla sostituzione del cambio dalla planetaria, pretendendo il pagamento di tali sostituzioni apprene vari mesi più tardi, e perché dalla perizia Rettaffi assunte a termini dell'art. 71 Cod. Comm., su istanza della compratrice, è risultato luminosamente che il materiale impiegato nella costruzione della macchina non era né del migliore né buono. Difatti il perito, cui a sensi

del citato articolo è denunciata la verifica della qualità e della condizione della cosa venduta e che pertanto è autorizzato a pronunciarsi anche sulle cause dei vizi occulti, ha concluso con lo statuire che l'esame delle fratture delle cornice lascia vedere che la ghisa, di cui essa è costituita, è piuttosto povera e tale quindi da non dare garanzia sufficiente per la resistenza del ferro, e che la rottura nel comando del cambio di velocità, speratosi in precedenza due volte e quindi due volte sostituito dalla venditrice, dipendeva dalle qualità molto povere e fragili della ghisa usata, tanto vero che nelle sezioni di rottura apparivano delle macchie di ruggine di conferma spugnosa, e quindi preesistenti, le quali sono indizio di impurità del materiale e di bolle d'aria nella fusione. Vero è che il perito ha ammesso, non avergli il tempo limitatissimo, postogli a disposizione, consentito indagini più approfondite, ma egli ha soggiunto che queste avrebbero bensì potuto accertare le sue deduzioni più scientificamente, ma non certamente modificarle.

Dire, come fa l'appellante, che le perizie assunte a mente dell'art. 71 Cod. Comm. non può assicurare a prove dell'origine e delle cause di guasti verificatosi nell'uso delle macchine e che perciò era mestieri far luogo alla domanda di ammissione di una perizia giudiziale, proposta nel procedimento di prima istanza in subordine anche dalla Ditta compratrice, è contrario alla costante giurisprudenza e dottrine che insegnano come la perizia assunta a termini dell'art. 71 Cod. Comm. ha valore di ordinaria perizia giudiziale.

Non è poi neanche il caso di occuparsi delle perizie private giurate dell'Ing. industriale Lavarise prodotta dalla Ditta venditrice per la semplicissima ragione che lo Lavarise ha elaborato le sue relazioni peritali in base ad una copia della relazione del perito giudiziale Bettarri e dei disegni costruttori delle macchine panettatrice prese dal Bettarri in esame, e pertanto senza neanche avere ispezionato le macchine. È chiaro che ad una perizia che come quella dell'Ing. Lavarise è infarcita di conti e di formule

di resistenza teorici; tratti dai disegni costruttori della macchina, ma che tale macchina ne' ha visto ne ha esaminato, niun valore probatorio possa essere attribuito.

Queste considerazioni portano alla conseguenza che la sentenza dei primi giudici dichiarante la risoluzione per fatto e colpa della Ditta venditrice del contratto di vendita della macchina panettatrice per burro, l'obbligo di essa Ditta al ritiro della macchina ed alla restituzione del prezzo della stessa sin'ora pagato di L. 11000, doveva essere confermata.

L'Appello della Ditta F.lli Brucchi non si limitò però alla impugnazione della sentenza dei primi giudici nel punto di merito, essa le investe anche nella parte, con la quale, nel dubbio se la macchina avrebbe dovuto essere consegnata alla ditta compratrice, come questa ha assunto ed assume, entro il Luglio 1926, è stata ammessa allo scopo di poter decidere sull'ulteriore domanda del risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna della macchina prima e per l'inesecuzione del contratto poi, la prova per interrogatorio ed eventualmente per testi sull'unico capitolo: "Verso che in

Cavaso del Tomba nel 25 Aprile 1926 Brus-
si Ugo per la Ditta F.lli Bruschi si impegnò
di fornire alla Ditta Tamini e Bonotto la sua
panettatrice brevettata entro il mese di Luglio
1926.

In proposito essa appellante assume emerge-
re dai documenti dinessi che non fu mai pre-
tuito un termine preciso per la consegna, che
in ogni modo la compratrice ha sanato ogni
eventuale ritardo, ritirando e collaudando la
macchina senza riserve e pretese che vennero af-
facciate appena dopo dieci mesi, e che, ad ogni
modo, il preteso danno non possa essere liqui-
dato in una cifra superiore alle 500 lire come
chiesto dalla stessa Ditta compratrice.

Osserva la Corte che, se anche dai documenti
prodotti non risulta in modo indubbio che la
Ditta F. Bruschi si era obbligata di consegna-
re la macchina entro il Luglio 1926 - 5 Ot-
tobre 1926 - 6 Ottobre 1926 - 1^a No-
vembre 1926 - 2 Gennaio 1927 - 29
Febbraio 1927 - e 9 Aprile 1927. Non
è neanche vero che la compratrice Ditta ab-
bia sanato ogni eventuale ritardo ritirando
e collaudando la macchina senza riserve e pre-

tese, perchè nella lettera 5 Ottobre 1926, dopo avere in precedenza ripetutamente sollecitato l'inizio della macchina, essa limitava la data definitiva della consegna al massimo al 15 Ottobre 1926, osservando che in caso di mancata consegna entro tale data intendeva stabilire una penale in ragione di £ 100 per ogni giorno di ritardo, e successivamente, con le lettere 6 Ottobre, 12 e Novembre 1926 - e 2 Gennaio, 14 Marzo e 9 Aprile 1927, dichiarava di tener responsabile la Ditta venditrice per i danni notevoli derivabile dalla ritardata consegna. Né in fine l'appellante può farsi forte del tenore delle lettere 7 Febbraio 1928 della Ditta Fauni e Bionotto, con la quale questa avrebbe limitato le sue pretese di danni a £ 500, perchè dalle documentazioni prodotta in nessun modo risulta che la Ditta F.lli Brussi si sia dichiarata d'accordo con tale proposta, anzi emerge che con la sua lettera 3 Marzo 1928 insisteva sul pagamento di £ 1000 per le due riparazioni fatte alla macchina, che la compratrice non aveva mai riconosciuto di doverle pagare. E anche per la seconda parte del giudicato di

primo giudizio, che non è stato impugnato dalle Litte Damini e Bonotto, deve pertanto pronunciare la conferma della sentenza appellata.

P. 2. e N.

Ogni contraria azione, eccezione ed escusazione reietta e disattesa.

Giudica.

Respinto l'appello della Litte convenute.

F. G. Bruni, confermare la sentenza 19 maggio - 15 luglio 1929 del Tribunale di

Crevise in ogni sua parte, con la condanna dell'appellante a rifondere alle appellate Litte Damini e Bonotto le spese di questo giudizio che si liquidano con inclusione degli onorari di avvocato in L. 1400 (mille quattrocento), oltre a quelle della presente sentenza sue registrazioni e successive di merito. Rinviare la causa per il corso ulteriore al Tribunale di Crevise quale autorità giudiziaria di primo grado.

Così deciso in camera di Consiglio in Venezia 9 maggio 1930 a m.

f. Graniani

" Boschieri

f. Brelich estensore

" Biron

" Colagrosso

" E. Tommasetti Cancelliere

Pubblicata all'udienza della sezione I^a
Civile della R. Corte di Appello di Vene-
zia del 23 Maggio 1930 e VIII del sot-
toscritto a sensi di legge.

E. Tommasetti Cancelliere.

Registrata il 31 Maggio 1930

N^o 4568 Vol. 13, Mod. 3.

Esatte L. 25,10

Il Ricevitore

Miotto.

COPIA
in duplice
di
L. T.



AVVOCATI
LUIGI MENDINI
GIUSEPPE MUTINELLI
Piazzetta S. Maria
VERONA
TELEFONO 122

Istante il sig. GIULIO FERRARESE, di Bovolone, io sotto-
scritto Ufficiale Giudiziario addetto alla R. Pretura di Verona.

p r e m e s s e

Che al richiedente venne notificato il seguente atto che
letteralmente trascrive dall'esemplare autentico a mie mani
"ATTO DI SIGNIFICAZIONE E PROTESTA" Ad istanza della Ditta
Fili Galimberti, in persona dei sigg. Giovanni e Mattista Galim-
berti, sedente in Roma, ed elettivamente domiciliata presso
l'Avv. Francesco Perilli, in Piazza Azziana N. 21. Io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Roma, ho dichiarato al
sig. GIULIO FERRARESE, nel suo domicilio in Bovolone Prov. di
Verona, che egli nelle sue forniture di burro, fatte alla ditta
Galimberti, lo ha sempre dichiarato burro naturale, e per tale
se lo è fatto pagare. - Che la Ditta Galimberti fidandosi di
tale dichiarazione lo ha posto in vendita per burro naturale.
Che ai primi di ottobre 1928, gli agenti del Governatorato di
Roma, prelevarono, suddetto burro fornito dalle stesse Ferrarese,
campioni che all'analisi risultarono mescolati con grasso di
cocco. Che pertanto i sigg. Galimberti sono stati deferiti al-
l'Autorità Giudiziaria per frode in commercio, e pende tuttora
il relativo giudizio. Che in seguito i sigg. Galimberti volen-
dosi premunire da altre spiacevoli sorprese, addì 10 gennaio
1929, fecero procedere ad un atto di constatazione da parte
dell'Uff. Giud. Oronzo Lo Savio del Trib. di Roma, alla stazione
ferroviaria di Roma, ufficio svincoli, sà tre casse di burro in-

M. H. A. Lep
Lestoath L. G. B.
Lestoath

dirizzate ai sigg. Galimberti, spedite da esso sig. Giulio Ferrarese, da Nogara il giorno 8 gennaio 1929 con numero di svincolo 3362, onde poter prelevare, da dette casse di burro, dei campioni da far analizzare. Che detti campioni furono portati a dell'Uff. Giud. Lo Savio alla Regia Stazione chimico-ageraria sperimentale di Roma. Che come risulta dai certificati di analisi numeri 8354-8322 della stessa regia stazione chimica, i due campioni di burro sono risultati mescolati con quantità di grasso di cocco, varianti dal 20 a 25 %. Che pertanto i sigg. Galimberti non hanno potuto porre in vendita il burro stesso sotto la denominazione di burro naturale, per non ricadere in sanzioni penali, e perciò detto burro, hanno dovuto venderlo come margarina. Che pertanto i sigg. Galimberti protestano per tutti i danni che potranno loro derivare dall'esito del giudizio penale come sopra è detto, e della divulgazione del fatto e conseguente discredito commerciale, chiamando a risarcirli esso sig. Giulio Ferrarese. Che la Ditta Galimberti, su invito di esso sig. Ferrarese è pronta a pagare il quantitativo di burro come dalle due fatture in data rispettivamente 14 dicembre 1928, 7 gennaio 1929, ma al solo prezzo di burro misto, perchè solo per burro misto si è potuto vendere.

Con riserva di ogni altro diritto azione e ragione.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Trib. Civ. e Pen. di Roma ho notificato il suesposto atto al sig. Giulio Ferrarese dom. to in Bovolone (Verona) a mezzo servizio Postale

ai sensi del R.D. 21/10/23 N. 2898. Roma 9 febbraio 1929 A.VII R

E.F. - L' Uff. Giud. Corradini".-

Che il burro cui si accenna nell'atto suddetto proviene tutto dalla Ditta Fratelli Bruzzi di Villimpenta, che per conto e Commissione dell'istante lo spedì direttamente e in varie riprese ai Flli. Galimberti di Roma;

Che essa Ditta Fratelli Bruzzi avendo sempre assunto e dichiarato al richiedente di fornire "burro naturale" è pertanto tenuta a qualsiasi responsabilità, sia verso il medesimo richiedente Ferrarese, sia verso la Ditta Flli. Galimberti, e comunque, rispetto a quest'ultima è in obbligo di tener sollevato ed esente Ferrarese da ogni conseguenza dei fatti indicati nel riferito atto Corradini;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

ho notificato e notifico

alla Ditta Fratelli BRUZZI di Villimpenta, in persona del sig. *Buzzi*
M^o Dionigio, Nello e Ugo, il sopra trascritto atto 9 febbraio 1929 dell'Ufficiale Giudiziario Corradini, addetto al Tribunale E.P. di Roma, e contemporaneamente

la ho diffidato e diffido

a rilevare esso richiedente da ogni domanda di danni che, per i fatti di cui nelle premesse, venga ad essergli rivolta dalla Ditta Flli. Galimberti, con riserva altresì di risarcimento del danno che all'istante ulteriormente abbia a derivare.

Copia di quanto sopra da me Ufficiale Giudiziario sotto-

- scritta ho notificato al sig. Bruzzi Dionigio nella sua residen-
za in Villimpenta ivi consegnandola a mani di

*al signor
fratello nello per
me al momento ad*

Villimpenta li 12 marzo 1929

*Luca
uff. g. m.*

*Bruzzi
Dionigio*

On ^{le} Sezione Movimento e Traffico
Verona del Stato
Venezia

Il sottoscritto Bonnamini Arturo, concessionario dell'appalto per la gestione del Buffet nella Stazione di Verona P. Vecovo, aggiudicatario in data 1° aprile c. a., si pregia avvertire la presente istanza a Codesta Onorevole Sezione, tendente ad ottenere la risoluzione ed il proscioglimento del contratto per i motivi che va esponendo:
L'Istante ha partecipato alla gara d'appalto animato dalle migliori intenzioni e con la più viva speranza di poter riuscire ad avere la concessione dell'esercizio, ~~ma~~ per dedicarsi con la sua particolare attività e competenza, al fine di formarsi col proprio lavoro un'onesta posizione che gli consentisse di guardare fiduciosamente l'avvenire; ma per ridare, come era sua ambizione e soddisfazione morale, una nuova vita ed impulso al caffè ristorante che, come è ben noto a Cod. On. Sezione, da parecchio tempo era andato sempre maggiormente diminuendo di lavoro e quindi d'importanza, riducendosi ad un movimento commerciale pressoché nullo.

Lo scrivente, rimasto aggiudicatario, non perdette invano il suo tempo, e cercò tutto di dare al locale una nuova veste di pulizia e di ordine, nonché una ^{propria} direttiva, in modo da assicurare un servizio di prim'ordine sia come qualità di cibi che di bevande.

In pochi giorni infatti, con un diuturno e costante lavoro e sacrificio, il Buffet prese tutt'altro aspetto, e non mancava quindi che la clientela, sia pur limitata, per aumentare l'avviamento e la stabilità della parte commerciale e finanziaria.

Questo purtroppo è stata ed è invece la grande delusione ~~all'illuminazione~~ all'illusione che forse troppo arditamente lo scrivente si era formato in un primo tempo.

Purtuttavia il sottoscritto ^{si vede perciò costretto di dover dichiarare} deve ~~continuare~~ con quella franchezza che gli è usata, che nel decorso di poco più di 20 giorni, ha dovuto quotidianamente rimettere sensibilmente in proprio non esige indifferenti in quanto le entate

registate e fatte non riuscirono a coprire ^{neppure} le
spese vive, rimanendo così scoperto ~~per un~~
~~del 30%~~ - un esarsi del tutto passiva.

Cod. On ^{la} Lesione ben comprendo che
in ~~alcune~~ ^{queste} ~~condizioni~~ ^{condizioni} non riceve
possibile ad alcuno di sostenere, e proficua;
ambiguo stato di ~~cosa~~ ^{si decade in}
altre ~~foratamente~~ ^{potrebbe} ~~ad una~~ ^{una} ~~ine~~
ritabile ~~si~~ ^{giustamente} ~~che~~ ^{che} ~~è~~ ^è ~~bene~~
sunt' altro ~~prevedere~~ ^e ~~ritrovare~~ ^{fu} ~~che~~ ^{che} ~~me~~
nota il tempo. -

Le cause, da quanto già ho potuto ben com-
prendere a miei spese e danno, sono dovute:

1° all' assoluta mancanza nel movimento
viaggiatori essendo ^{per la} ~~la~~ ^{causa} ~~di~~ ^{di} ~~franto~~.

2° al ~~numero~~ ^{numero} ~~dei~~ ^{dei} ~~quasi~~ ^{quasi} ~~pochissimi~~ ^{pochissimi} ~~di~~ ^{di} ~~viaggiatori~~
hanno fermato, e la ~~fermata~~ ^{fermata} ~~è~~ ^è ~~di~~ ^{di} ~~un~~ ^{un} ~~solo~~ ^{solo} ~~numero~~.

3° che neppure il personale di servizio affluiva
in quanto a Porto Tevere non vi è alcun deposito
di ~~ben~~ ^{ben} ~~non~~ ^{non} ~~è~~ ^è ~~fermi~~ ^{fermi} ~~quel~~ ^{quel} ~~po~~ ^{po} ~~che~~ ^{che} ~~fu~~ ^{fu} ~~a~~ ^a ~~volte~~
sfferarsi in ~~trav~~ ^{trav} ~~to~~ ^{to} ~~è~~ ^è ~~molto~~ ^{molto} ~~prezioso~~ ^{prezioso} ~~e~~ ^e ~~di~~ ^{di}
nessun rendimento. -

Con stando effettivamente le cose l'istante
coi sacrifici già sopportati, e danni rimasti, e ~~stanno~~
de ~~deficit~~ ^{deficit} ~~di~~ ^{di} ~~dover~~ ^{dover} ~~rinunciare~~ ^{rinunciare} ~~alla~~ ^{alla} ~~gestione~~
ed ~~esercizio~~ ^{esercizio}, non essendo assolutamente in
grado di fronteggiare una situazione che è
insostenibile, allo stato e condizioni attuali
di lavoro e di appalto, a chiunque onesto, e ~~confidante~~
e volenteroso che ~~volere~~ ^{volere} ~~includere~~ ^{includere} ~~dedicarsi~~.

Voglio quindi Cod. On ^{la} Lesione, per gli
accidentamenti che ~~interi~~ ^{interi} ~~del~~ ^{del} ~~caso~~, considerare
coscientemente ed obiettivamente quanto
sopra esposto ed umanamente consentire
alla richiesta ~~rinuncia~~ ^{rinuncia} ~~e~~ ^e ~~rescissione~~ ^{rescissione} ~~del~~

Contratto d'appalto teste rimesso da
Voi spett. Uffini a questo Sig. Capo Sta-
zione P^e per la firma dell'istante.
Stella fiducia attesa di veder accolta
la sua domanda, con perfetta es-
servanza ringrazia ed augura

V. Rossi